Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 79

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66º anno

2 marzo 2023

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

152ª sessione plenaria del CdR, 30.11.2022 - 1.12.2022

2023/C 79/01 Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul programma di lavoro della Commissione europea e le priorità politiche del CdR per il 2023 1

2023/C 79/02 Risoluzione sull'Anno europeo delle competenze 2023 8

PARERI

Comitato delle regioni

152ª sessione plenaria del CdR, 30.11.2022 - 1.12.2022

2023/C 79/03 Parere del Comitato europeo delle regioni —- Estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio 12

2023/C 79/04 Parere del Comitato europeo delle regioni sulla strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari 17

2023/C 79/05 Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema: Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari 23

2023/C 79/06 Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema: Il futuro delle politiche per la gioventù nell'UE. Riflessione sulle politiche per la gioventù e sull'integrazione della dimensione giovanile nel contesto dell'Anno europeo dei giovani 2022 30

2023/C 79/07 Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare il sostegno della politica di coesione alle regioni che presentano svantaggi geografici e demografici (articolo 174 del TFUE) 36

IT

2023/C 79/08 Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema: Le piccole aree urbane, attori chiave per la gestione di una transizione giusta 44

2023/C 79/09 Parere del Comitato europeo delle regioni — Una nuova agenda europea per l'innovazione 51

III *Atti preparatori*

Comitato delle regioni

152ª sessione plenaria del CdR, 30.11.2022 - 1.12.2022

2023/C 79/10 Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema: Migrazione legale. Attirare competenze e talenti nell'UE 59

2023/C 79/11 Parere del Comitato europeo delle regioni — Riforma del sistema delle indicazioni geografiche 74

2023/C 79/12 Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema: La prossima generazione di risorse proprie per il bilancio dell'UE 99

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

COMITATO DELLE REGIONI

152ª SESSIONE PLENARIA DEL CDR, 30.11.2022 - 1.12.2022

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul programma di lavoro della Commissione europea e le priorità politiche del CdR per il 2023

(2023/C 79/01)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

visti:

— il programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 ([1]),

— il protocollo di cooperazione con la Commissione europea del febbraio 2012,

— la propria risoluzione sulle priorità del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025 ([2]),

— la propria risoluzione sulle proposte del Comitato europeo delle regioni in vista del programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 ([3]),

— il proprio *Rapporto annuale dell'UE sullo stato delle regioni e delle città* ([4]);

1. plaude al fatto che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 si ispiri in larga misura alle proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa. Poiché l'attuazione di alcune proposte richiederebbe una modifica dei Trattati, il CdR condivide l'invito del Parlamento europeo e della Presidente della Commissione europea a istituire una convenzione ai sensi dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea. Il CdR si rammarica, tuttavia, che il programma di lavoro della Commissione manchi di riferimenti e di proposte concrete collegate alle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa, che riconoscano maggiormente il valore aggiunto degli enti locali e regionali per la democrazia europea;

2. accoglie con favore il rinnovato impegno della Commissione a utilizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) come obiettivo guida generale, in particolare attraverso la loro integrazione nel semestre europeo e negli strumenti per legiferare meglio. Il CdR invita la Commissione a riesaminare il pieno potenziale della localizzazione degli OSS, anche nell'ambito della prevista revisione volontaria dell'UE, al fine di conseguire una ripresa sostenibile e completare gli OSS entro il 2030;

3. rileva che le conseguenze dell'attuale emergenza climatica, della pandemia di COVID-19, della guerra russa contro l'Ucraina e degli attuali elevati tassi di inflazione innescati dall'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia, nonché della crisi migratoria e umanitaria alle frontiere esterne dell'UE, particolarmente grave nel Mediterraneo e

([1]) COM(2022) 548 final.
([2]) COR-2020-01392-00-00-RES-TRA.
([3]) COR-2022-02657-00-00-RES-TRA.
([4]) https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/State-of-Regions-and-Cities-2022.aspx

nell'Atlantico, più che mai confermano il ruolo della coesione quale valore fondamentale dell'Unione europea. La politica di coesione è la più importante politica di investimento dell'UE e uno strumento fondamentale per sostenere la cooperazione territoriale e promuovere la solidarietà e l'integrazione. Per questo motivo il CdR, in collaborazione con i suoi partner di #CohesionAlliance ([5]), si concentrerà nel 2023, soprattutto in sede di revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP), sull'ulteriore rafforzamento della politica di coesione e sulla sua realizzazione;

4. si impegna a continuare a sostenere pienamente l'Ucraina, le sue regioni e i suoi comuni e ad assumersi le proprie responsabilità nella ricostruzione del paese, in particolare attraverso l'Alleanza europea delle città e delle regioni per la ricostruzione dell'Ucraina, la quale dovrebbe essere riconosciuta come partner in seno all'apposita piattaforma per la ricostruzione del paese. Il CdR esprime preoccupazione per il fatto che l'idea centrale della piattaforma, le sue modalità di finanziamento e la sua governance non siano stati ancora presentati. Insiste che il processo di ricostruzione deve garantire approcci sostenibili, verdi e digitali per lo sviluppo territoriale integrato e va di pari passo con la promozione della democrazia locale basata su solidi partenariati con gli enti locali e regionali nell'UE, la trasparenza e la lotta alla corruzione. Ritiene inoltre che il contributo dell'Unione alla ricostruzione dell'Ucraina richiederebbe un sostegno finanziario al di là dell'attuale QFP. Le regioni e le città che ospitano il maggior numero di rifugiati necessitano di un sostegno finanziario supplementare da parte dell'UE;

5. si impegna a continuare a sostenere i rappresentanti dei governi subnazionali dell'Ucraina, della Moldova e della Georgia tenendo riunioni periodiche in contesti bilaterali e multilaterali, come l'Alleanza europea delle città e delle regioni per la ricostruzione dell'Ucraina, nonché agevolando la cooperazione tra pari e promuovendo l'organizzazione di campi di vacanza per i minori la cui vita è stata scossa dalla guerra.

Avvicinare l'Europa ai cittadini

6. accoglie con favore l'istituzione di panel di cittadini europei e la graduale introduzione di meccanismi partecipativi basati sul territorio, che costituiscono una nuova caratteristica del processo decisionale dell'UE, anche a livello locale e regionale e con un adeguato sostegno da parte dell'UE in termini di finanziamenti e sviluppo delle capacità. Ritiene che tale processo richiederà una revisione dell'accordo interistituzionale *Legiferare meglio* e debba incorporare una dimensione territoriale, avvalendosi così dell'esperienza degli enti locali e regionali in materia di pratiche partecipative. Sottolinea inoltre la necessità di trasparenza e di un feedback chiaro ai cittadini riguardo alle loro proposte;

7. accoglie con favore l'attenzione rivolta dalla Commissione, nel suo programma di lavoro, alla necessità di elaborare politiche informate basate su dati concreti, principi di una migliore regolamentazione e una previsione strategica. Sulla scia delle proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa, il CdR ricorda il contributo che gli enti locali e regionali e il Comitato stesso forniscono al fine di consolidare la base di dati concreti su cui poggia la legislazione dell'UE, anche attraverso il monitoraggio della sussidiarietà, le valutazioni d'impatto territoriale, il riesame dell'attuazione della verifica rurale da parte della rete RegHub e della piattaforma Fit4Future;

8. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dagli enti locali e regionali nella difesa dei valori europei e nella lotta contro le sfide alla democrazia, quali la disinformazione e le ingerenze malevoli. Il CdR è pronto a contribuire al pacchetto sul tema *Difesa della democrazia* e agli aggiornamenti del quadro legislativo anticorruzione. Sottolinea inoltre il ruolo chiave degli enti locali e regionali nella difesa dello Stato di diritto e si aspetta che l'evento annuale per la promozione dello Stato di diritto raccomandato dalla Conferenza sul futuro dell'Europa si avvalga di una serie di riunioni a livello regionale e nazionale;

9. sostiene fermamente gli sforzi della Commissione verso un'Unione dell'uguaglianza, tra cui figura la proposta di una tessera europea di disabilità, al fine di garantire il riconoscimento reciproco dello status di disabilità in tutti gli Stati membri ed esorta la Commissione ad attuare un piano per garantire la piena accessibilità digitale universale nell'UE. Accoglie inoltre con favore le iniziative giuridiche annunciate sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, sulla trasparenza retributiva e sulla garanzia dell'attuazione del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025. Il CdR ribadisce inoltre la necessità di attuare la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025;

([5]) https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/cohesion-alliance.aspx

10. si impegna a dare seguito all'eredità dell'Anno europeo dei giovani e ad aumentare la loro partecipazione alla vita democratica dal punto di vista locale e regionale sulla base della Carta europea dei giovani e della democrazia e tramite il proseguimento del programma del CdR *Giovani rappresentanti politici eletti* (YEP), creando al contempo uno stretto collegamento tra i giovani e l'Anno europeo delle competenze 2023. Il CdR accoglie inoltre con favore le nuove iniziative della Commissione, come gli *Youth Ideas Labs* e *HealthyLifestyle4All*;

11. attende con impazienza la proposta legislativa della Commissione di rivedere il quadro di governance economica, che deve essere ridefinito alla luce dell'emergenza climatica, della pandemia di COVID-19 e della guerra russa contro l'Ucraina, nonché diventare più trasparente e democratico ed incorporare una dimensione locale e regionale nel semestre europeo. Il CdR ribadisce il suo invito a distinguere tra spese e investimenti, raggiungendo nel contempo l'obiettivo della riduzione complessiva del debito e auspica che siano elaborate nuove norme per sostenere la crescita sostenibile senza compromettere la capacità degli enti locali e regionali di investire nei servizi pubblici e nelle infrastrutture.

Costruire comunità resilienti

12. si aspetta di veder raggiunte, nel 2023, nuove tappe fondamentali per realizzare, come previsto, lo spazio europeo dell'istruzione ed esprime il proprio sostegno all'aggiornamento dell'attuale quadro di mobilità dell'UE per l'apprendimento al fine di consentire agli studenti di spostarsi più facilmente da un sistema di istruzione all'altro attraverso un approccio inclusivo;

13. pur accogliendo con favore il lancio del programma permanente di mobilità *Culture Moves Europe* (La cultura muove l'Europa), il CdR deplora la mancanza di nuove iniziative specifiche nel settore della cultura e del patrimonio culturale per il 2023 e chiede che il nuovo piano di lavoro dell'UE per la cultura 2023-2026 contribuisca a integrare tali politiche in altri settori;

14. appoggia la proposta della Commissione di proclamare il 2023 Anno europeo delle competenze, con un ruolo attivo di regioni e città, promuovendo una formazione, uno sviluppo delle competenze e una riconversione professionale che siano più diffusi, efficaci e inclusivi, nell'ottica della duplice transizione verde e digitale e della ripresa economica. Sottolinea la necessità di promuovere attivamente soluzioni transfrontaliere e multilingui in materia di istruzione. Il CdR continuerà a sostenere attivamente le iniziative pertinenti della Commissione, come il patto per le competenze, e gli sforzi volti a far fronte all'evidente carenza di donne nelle carriere e nell'istruzione in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM). Inoltre, il CdR appoggerà l'attenzione speciale della Commissione verso una maggiore attivazione del mercato del lavoro, con particolare considerazione per le donne e i giovani, soprattutto se non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET);

15. attende con impazienza l'iniziativa della Commissione per la digitalizzazione dei sistemi di sicurezza sociale e delle reti di sicurezza sociale a sostegno della mobilità dei lavoratori, in collegamento con l'elaborazione in corso del progetto pilota della tessera europea di sicurezza sociale (ESSPASS);

16. si impegna a contribuire alla proposta della Commissione di una raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale;

17. chiede alla Commissione di continuare a sostenere il lavoro del Patto europeo dei sindaci per il clima e l'energia, nonché iniziative come il nuovo Bauhaus europeo e la missione dell'UE Città intelligenti e a impatto climatico zero, quali strumenti chiave per attuare il Green Deal europeo nelle città e nelle regioni di tutta l'UE e per aiutare gli enti locali e regionali a conseguire gli obiettivi di adattamento, specialmente nelle isole, in altri territori con svantaggi geografici e demografici e nelle regioni ultraperiferiche;

18. sottolinea che la decarbonizzazione del sistema dei trasporti e il passaggio a modi di trasporto più sostenibili e rispettosi dell'ambiente sono un pilastro essenziale del Green Deal europeo. Accoglie pertanto con favore le prossime iniziative della Commissione volte a rendere i trasporti più sostenibili, in particolar modo il pacchetto per un trasporto merci più ecologico; chiede, in tale contesto, l'ulteriore sviluppo transfrontaliero del trasporto merci e del trasporto pubblico, al fine di collegare meglio le regioni frontaliere e semplificare le tariffe e le prenotazioni di biglietti transfrontalieri. Inoltre, il CdR invita la Commissione a concentrare sull'attuazione degli obiettivi del Green Deal dell'UE la revisione degli orientamenti sugli obblighi di servizio pubblico. Chiede che i nuovi orientamenti, che saranno pubblicati nel 2023, non limitino eccessivamente le competenze degli enti locali di trasporto pubblico e non introducano nuovi concetti giuridici che rischiano di creare incertezza giuridica e di ostacolare futuri investimenti a favore dei servizi di trasporto pubblico e del loro sviluppo;

19. sostiene l'obiettivo generale di REPowerEU e accoglie con favore il riconoscimento — nel piano — dell'importanza degli enti locali e regionali. La loro capacità di proteggere i cittadini va sostenuta tramite un'assistenza finanziaria e tecnica che preveda anche finanziamenti diretti;

20. accoglie con favore l'annuncio di una riforma globale del mercato dell'energia elettrica dell'UE e dell'istituzione della Banca europea dell'idrogeno per preparare meglio l'UE a un futuro decarbonizzato; a tale proposito invita la Commissione a elaborare una proposta legislativa globale sulla povertà energetica al fine di fornire orientamenti chiari agli Stati membri per l'elaborazione di misure che affrontino il problema alla radice;

21. invita la Commissione a intensificare gli sforzi per aumentare la resilienza digitale delle amministrazioni subnazionali, al fine di proteggere le infrastrutture critiche dell'UE da attacchi fisici e informatici, in particolare nel contesto della guerra in Ucraina;

22. invita la Commissione a impegnarsi con le amministrazioni locali e regionali nell'attuazione delle iniziative derivanti dal patto per il clima di Glasgow e dalle conclusioni della COP 27 dell'UNFCCC, e a sostenere la collaborazione multilivello e i contributi determinati a livello regionale e locale. Vanno intensificati gli sforzi per promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici a guida locale, al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi della strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici e ridurre al minimo i costi per le famiglie e le imprese;

23. è pronto ad affrontare la sfida di realizzare il quadro globale post-2020 in materia di biodiversità e invita la Commissione a consolidare il ruolo chiave dei governi regionali e locali nella sua attuazione. Gli obiettivi in materia di biodiversità dovrebbero essere integrati nell'elaborazione delle politiche dell'UE al fine di garantire che la visione condivisa *Vivere in armonia con la natura* si realizzi entro il 2050. Occorre raddoppiare gli sforzi volti a trattare la perdita di biodiversità come una crisi urgente e a cercare di individuare sinergie con le misure di lotta ai cambiamenti climatici, ai combustibili fossili e all'inquinamento. A questo proposito, il CdR si rammarica del fatto che il programma di lavoro della Commissione non contenga alcuna proposta giuridicamente vincolante per intensificare il monitoraggio, l'informazione e la raccolta di dati sulle foreste nell'UE, come annunciato nella strategia forestale dell'Unione;

24. si impegna a continuare a collaborare alla piattaforma delle parti interessate per l'inquinamento zero, promuovendo un approccio di governance multilivello a favore del piano d'azione per l'inquinamento zero, compresi il monitoraggio e, in una fase successiva, la creazione di un quadro di valutazione delle prestazioni ecologiche delle regioni dell'UE. Il CdR chiede di rivedere e rafforzare i regolamenti REACH e CLP. Ribadisce la sua richiesta di adottare una legge sugli oceani, nello stesso spirito della legge sul clima. Accoglie con favore l'annuncio di una nuova iniziativa per proteggere, gestire in modo sostenibile e ripristinare i suoli dell'UE;

25. sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo cruciale nella transizione verso l'economia circolare, nella politica in materia di rifiuti e nella riduzione della dipendenza da terzi e da materie prime vergini. Il CdR si rammarica che nel suo programma di lavoro la Commissione non faccia riferimento all'iniziativa sul *Consumo sostenibile di beni — promuovere la riparazione e il riutilizzo*;

26. accoglie con favore il sostegno alle PMI e chiede di coinvolgere gli enti locali e regionali nello sviluppo di nuovi strumenti politici — e nel miglioramento di quelli esistenti — per valutare l'impatto della nuova legislazione sulle PMI;

27. attende con interesse la comunicazione sui 30 anni del mercato unico e invita l'UE a continuare ad avvalersi della propria posizione di leadership a livello mondiale per consolidare, al di fuori dei propri confini, standard e norme climaticamente neutri, circolari, tecnici e democratici;

28. si rammarica che la Commissione non affronti in misura sufficiente le distorsioni della concorrenza derivanti dai regimi di sostegno dell'UE e degli Stati membri a seguito della pandemia e della crisi energetica, o causate da imprese straniere destinatarie di aiuti da parte dei loro governi, a scapito delle economie locali e regionali;

29. plaude all'ambizione della Commissione di continuare a conseguire gli obiettivi del decennio digitale e rafforzare la resilienza dell'UE prevedendo l'adozione di una legge dell'Unione sulle materie prime critiche, che dovrebbe integrare la recente normativa dell'UE sui semiconduttori e fornire una base per la fabbricazione di prodotti chiave nell'Unione, ivi compresi i semiconduttori;

30. sostiene l'approccio strategico alla migrazione legale e ulteriori misure volte ad attrarre nell'UE cittadini di paesi terzi sia scarsamente che altamente qualificati attraverso il riconoscimento uniforme delle qualifiche e l'agevolazione dell'accesso ai mercati del lavoro;

31. ribadisce che le città e le regioni alle frontiere esterne dell'UE continuano ad essere esposte per prime ai flussi migratori e necessitano di un forte sostegno a livello dell'UE; ricorda alla Commissione di non perdere di vista le raccomandazioni contenute nel parere del CdR sul tema *Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo* per quanto riguarda l'attuazione del patto secondo l'apposita tabella di marcia comune con la partecipazione dei livelli locale e regionale;

32. sottolinea la necessità di rafforzare la sicurezza esterna dell'Europa, fornendo maggiore sostegno agli Stati membri a protezione delle frontiere esterne dell'UE;

33. ricorda le raccomandazioni contenute nel suo parere sul tema *Governance riveduta dello spazio Schengen* e sottolinea che «i controlli alle frontiere interne dovrebbero sempre essere una misura di extrema ratio» solo dopo aver tenuto «conto dell'opportunità di misure alternative»; sostiene l'adesione di Bulgaria, Croazia e Romania allo spazio Schengen, sulla base dei rispettivi meriti;

34. deplora l'assenza di riferimenti, nel programma di lavoro della Commissione, al dispositivo per la ripresa e la resilienza, benché tale dispositivo sia lo strumento chiave dell'UE per una ripresa sostenibile post-COVID nell'Unione;

35. deplora che, per quanto riguarda la protezione civile dell'UE, la Commissione non proponga un piano chiaro contenente impegni o azioni a lungo termine oltre al raddoppiamento delle capacità antincendio prima della stagione degli incendi boschivi 2023. Gli enti locali e regionali dovrebbero essere sufficientemente consultati e coinvolti negli appalti, nella manutenzione, nel coordinamento e nell'impiego di tali capacità;

36. invoca un maggior numero di iniziative a livello dell'UE, compreso un meccanismo di sostegno più strutturato per le azioni di prevenzione e preparazione alle catastrofi, al fine di rafforzare la resilienza complessiva delle regioni e delle città dell'UE. In tale contesto, il CdR ribadisce la propria disponibilità a contribuire all'elaborazione di un quadro europeo di valutazione delle vulnerabilità a livello locale e regionale;

37. invita la Commissione a garantire che l'agenda rurale europea trovi applicazione, nel periodo di finanziamento attuale e in quelli futuri, in tutte le politiche e abbia obiettivi ambiziosi al fine di rafforzare le dinamiche innovative dei territori rurali e la loro resilienza, organizzare una cooperazione interterritoriale intelligente e stimolare l'azione dei cittadini nelle strategie di sviluppo locale; il concetto di «intelligente» va considerato uno strumento integrato e globale che collega tra loro i concetti di «piccoli comuni intelligenti», «città intelligenti» e «regioni intelligenti»;

38. si rammarica che la Commissione non menzioni espressamente, tra le sfide generazionali citate nel suo programma di lavoro per il 2023, la sfida demografica che molte regioni europee devono affrontare e che costituisce una delle principali sfide che l'UE deve prendere in considerazione in tutte le sue politiche al fine di consentire la riduzione delle disparità tra le regioni, obiettivo fondamentale della politica di coesione dell'Unione;

39. incoraggia la Commissione a utilizzare il patrimonio dell'umanità come strumento per migliorare la sostenibilità economica e sociale delle zone rurali in Europa;

40. sottolinea l'importanza di cogliere l'opportunità offerta dall'imminente legge quadro per un sistema alimentare sostenibile dell'UE ai fini di una profonda revisione strutturale del sistema alimentare che si opponga alla speculazione sui mercati internazionali e protegga le entrate degli agricoltori. Le scorte pubbliche, essendo i principali strumenti di regolamentazione del mercato, dovrebbero essere utilizzate per stabilizzare i mercati e costituire scorte strategiche volte a prevenire le crisi alimentari;

41. invita la Commissione europea ad accrescere al massimo le opportunità offerte dagli appalti pubblici nel settore alimentare proponendo agli enti locali e regionali una serie di possibili criteri per gli appalti alimentari sostenibili al fine di promuovere un'alimentazione sana e sostenibile nelle scuole e nelle istituzioni pubbliche, favorendo così un cambiamento sistemico dei nostri sistemi alimentari. Il CdR sottolinea inoltre l'importanza di un'azione sistemica per ridurre gli sprechi alimentari e invita la Commissione a fornire linee guida e fare opera di monitoraggio sulla base del lavoro svolto dalla piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari;

42. chiede che una nuova legislazione dell'UE sulle sementi liberalizzi l'uso e la commercializzazione delle sementi prodotte localmente;

43. propone che l'UE attui le raccomandazioni del Parlamento europeo sulla concentrazione dei terreni agricoli nell'Unione e gli Orientamenti volontari sulla governance responsabile della terra, della pesca e delle foreste adottati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

44. è pronto a contribuire alla iniziativa imminente sulla salute mentale e sottolinea di aver individuato nella salute mentale la principale sfida sanitaria nell'era post-COVID e di aver presentato un campione di approcci locali e regionali nel proprio Rapporto 2022 sullo stato delle regioni e delle città;

45. ribadisce il proprio sostegno alla lotta contro il cancro e si attende che le proposte di raccomandazioni sugli ambienti senza fumo e sui tumori a prevenzione vaccinale accresceranno il livello di protezione dei cittadini europei; si impegna a lavorare a livello locale e regionale per sensibilizzare e condividere le migliori strategie di prevenzione e screening;

46. sottolinea che una delle principali richieste dei cittadini europei, elencate nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, è di disporre di un «passaporto sanitario» digitale dell'UE. Il CdR si attende dai legislatori dell'Unione un rapido accordo sullo spazio europeo dei dati sanitari, che tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere del Comitato sullo spazio europeo dei dati sanitari e del fatto che l'Unione europea della salute non sarà completa senza un solido quadro per i trasferimenti di dati sanitari.

La coesione, il nostro valore fondamentale

47. ribadisce il proprio fermo sostegno a un'attuazione efficiente, flessibile e sostenibile degli attuali programmi di coesione, che dovrebbero contribuire a garantire in futuro una politica di coesione forte. Il CdR sottolinea che il principio del «non nuocere alla coesione» enunciato nell'ottava relazione sulla coesione mette in rilievo la coesione quale valore globale dell'UE. A questo proposito, il CdR si rammarica che il programma di lavoro della Commissione per il 2023 non contenga alcun riferimento all'impatto territoriale asimmetrico delle attuali crisi o alla necessità di esaminare il potenziale impatto territoriale delle politiche dell'UE, che non soddisfa l'impegno già assunto nel programma di lavoro 2022 di rafforzare le valutazioni d'impatto territoriale e la verifica rurale. Il CdR ricorda inoltre la richiesta del Parlamento europeo di coinvolgere il Comitato europeo delle regioni nella definizione del principio «non nuocere alla coesione» e conferma la propria disponibilità a cooperare con la Commissione a tale riguardo. Il CdR rivolge ancora una volta alla Commissione l'invito a garantire che le valutazioni d'impatto comprendano una valutazione dei potenziali impatti differenziati a livello territoriale di ciascuna iniziativa legislativa;

48. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proporre una revisione tempestiva del QFP. Tale revisione dovrebbe comprendere un dibattito generale sulla struttura e sulle strumentazioni del prossimo QFP, mantenendo costante l'attenzione sulla semplificazione, sull'orientamento tematico degli strumenti e, potenzialmente, sul sistema di attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE);

49. invita la Commissione a effettuare un'analisi dei possibili modelli di partecipazione e gestione concorrente per la negoziazione, la programmazione e l'attuazione dei fondi SIE al fine di mappare le diverse opzioni in tutta l'UE e ottimizzare la partecipazione degli enti regionali e locali a tutte le fasi di avanzamento di tali fondi;

50. si rammarica che il programma di lavoro della Commissione non proponga alcuna nuova iniziativa volta ad affrontare il blocco, in sede di Consiglio, del regolamento su un meccanismo transfrontaliero europeo; sottolinea l'importanza di sviluppare e semplificare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera e di tenerne conto nelle iniziative legislative ai fini di una migliore coesione; accoglie invece con favore l'annuncio di un'iniziativa legislativa su uno statuto per le associazioni transfrontaliere europee per consentire loro di beneficiare appieno del mercato unico senza ostacoli alla cooperazione;

51. chiede che la Commissione dia un seguito alla raccomandazione congiunta del CdR e del Parlamento europeo di concludere un patto per le isole e un'Agenda dell'Unione europea per le isole, con la partecipazione delle principali parti interessate, vale a dire autorità nazionali ed enti regionali e locali, operatori economici e sociali, società civile, mondo accademico e organizzazioni non governative, sul modello del patto urbano e del futuro patto rurale; ricorda inoltre alla Commissione che è necessario condurre uno studio sulla diversità delle situazioni nei territori insulari dell'UE;

52. sottolinea l'importanza di dare seguito alla strategia aggiornata per le regioni ultraperiferiche, a beneficio di queste ultime e dell'UE nel suo complesso;

53. continua a fornire un contributo diretto all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali a livello locale e regionale e alla valutazione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali sul campo. A tale proposito, ribadisce la necessità di indicatori complementari «oltre il PIL» per misurare i progressi economici, sociali e ambientali che facilitino la transizione verso un'economia del benessere sostenibile, nonché di meccanismi efficaci di monitoraggio e raccolta dei dati per le politiche sociali e occupazionali, dal momento che esistono ancora forti divari tra le regioni;

54. ritiene che, a complemento della tassonomia verde quale contributo all'attuazione del Green Deal, la Commissione dovrebbe presentare con urgenza una proposta volta a istituire una tassonomia sociale, senza la quale gli investitori e le imprese non dispongono di orientamenti chiari su ciò che può essere inteso come «investimento sociale». Di conseguenza risulta difficile finanziare attività, giustificate dal punto di vista sociale, nell'ambito dell'assistenza sanitaria, degli alloggi sociali, dei servizi sociali e altro ancora;

55. rinnova il proprio invito a elaborare una strategia europea per l'alloggio volta a promuovere un'edilizia residenziale sociale economicamente accessibile, sostenibile e adatta anche alle emergenze. Tale strategia dovrebbe essere incorporata nel semestre europeo e proporre obiettivi quantitativi nazionali in materia di investimenti pubblici;

56. invita la Commissione a confermare il proprio chiaro impegno a favore di un Fondo per una transizione giusta e sostenibile 2.0 dopo il 2027. Sottolinea che attualmente non esistono opportunità di finanziamento specifiche per le regioni specializzate nel settore automobilistico, sebbene anche tali regioni debbano far fronte a sfide importanti nel processo di transizione. Ribadisce il suo invito a presentare un programma dell'UE dotato di un ambito tematico e territoriale che comprenda le regioni specializzate nel settore automobilistico;

57. accoglie con favore l'impegno della Commissione ad imprimere nuovo slancio al processo di adesione dei paesi candidati dei Balcani occidentali, oltre che dell'Ucraina, della Moldova e della Georgia. Il CdR coinvolgerà gli enti locali e regionali dei due nuovi paesi candidati, Ucraina e Moldova, nei suoi lavori di allargamento e si sta adoperando per creare con loro strutture bilaterali. Ribadisce la propria disponibilità a istituire, nel 2023, un comitato consultivo misto con l'Albania. Il CdR continuerà a sostenere il dialogo e la cooperazione pratica con la Turchia. Presenterà la propria posizione sul futuro del partenariato orientale da una prospettiva locale e regionale all'inizio del 2023, come richiesto dalla presidenza ceca del Consiglio dell'UE;

58. si impegna a rafforzare i legami, a livello locale e regionale, con i vicini dell'UE e i paesi terzi meridionali, in particolare attraverso scambi e opportunità di cooperazione nel quadro del *forum delle città e regioni per i partenariati internazionali* da organizzare in collaborazione con la Commissione nel 2023;

59. sollecita nuovamente la Commissione a fornire un seguito alla richiesta del CdR di dare maggiore profondità territoriale alle relazioni tra il Regno Unito e l'UE. Il CdR contribuirà ad agevolare e sviluppare la cooperazione territoriale con le amministrazioni decentrate delle nazioni e gli enti locali e regionali del Regno Unito, anche al di là del quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

60. incarica il Presidente del CdR di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, alle presidenze ceca, svedese e spagnola del Consiglio dell'UE e al Presidente del Consiglio europeo.

Bruxelles, 1º dicembre 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO

Risoluzione sull'Anno europeo delle competenze 2023

(2023/C 79/02)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze 2023, presentata dalla Commissione europea ([1]),

1. accoglie con favore la proposta della Commissione europea di designare il 2023 Anno europeo delle competenze e sostiene gli obiettivi generali della proposta, quale contributo tempestivo e prezioso per rafforzare la resilienza sociale, economica e territoriale, anche all'indomani della crisi della COVID-19 e nel contesto della guerra in Ucraina, e per soddisfare i nuovi requisiti in materia di competenze, in particolare quelli relativi alla duplice transizione verde e digitale;

2. raccomanda di coinvolgere strettamente i giovani e le organizzazioni giovanili nella pianificazione, nell'attuazione e nella valutazione dell'Anno europeo delle competenze, quale lascito dell'Anno europeo dei giovani e nello spirito dell'integrazione dei giovani;

3. sottolinea che, di fronte alla difficoltà di prevedere le future tendenze del mercato del lavoro e il conseguente andamento dei cambiamenti necessari in materia di istruzione e formazione, è di fondamentale importanza assicurare una profonda trasformazione della mentalità e del comportamento di tutte le parti interessate. Si attende, in tale contesto, che l'Anno europeo delle competenze sia l'occasione per creare, in collaborazione con tutti i livelli di governance, un ecosistema dinamico e creativo in cui le persone, in particolare i giovani, possano discutere e definire congiuntamente le risposte in materia di istruzione e formazione necessarie per favorire questa trasformazione;

4. sottolinea che l'Anno europeo delle competenze dovrebbe essere un'opportunità per investire in una politica in materia di competenze adeguata alle esigenze future. Ciò, unitamente alla crescente dimensione digitalizzata della vita professionale, richiede un cambiamento di paradigma nella sfera delle competenze. A questo proposito, il CdR pone l'accento sulla necessità di incoraggiare e promuovere le competenze giuste per la duplice transizione verde e digitale, preservando nel contempo le competenze e le abilità tradizionali;

5. si attende che l'Anno europeo delle competenze promuova l'attuazione dell'agenda per le competenze per l'Europa del 2021 e divenga una tappa fondamentale per conseguire gli obiettivi principali dell'UE fissati dal piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR) — che prevede la partecipazione ogni anno di almeno il 60 % degli adulti ad attività di formazione e un tasso di occupazione di almeno il 78 % entro il 2030 — nonché per consentire e sostenere il (re) inserimento nel mercato del lavoro delle donne e dei giovani. Auspica altresì che, offrendo incentivi alle persone per migliorare le loro competenze e, di conseguenza, la loro occupabilità, l'Anno europeo delle competenze contribuisca anche al conseguimento del terzo obiettivo principale del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, vale a dire l'eliminazione del rischio di povertà o di esclusione sociale per almeno 15 milioni di persone;

6. si attende che l'attuazione dell'Anno europeo delle competenze contribuisca alla realizzazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

7. è convinto che l'Anno europeo delle competenze sia l'occasione per valutare i progressi compiuti nei diversi territori dell'UE per quanto riguarda le disposizioni specifiche di NextGenerationEU, nell'ambito della sua iniziativa faro *Reskill and upskill* (riqualificare e aggiornare le competenze), unitamente all'adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione, per promuovere le competenze digitali e l'istruzione e la formazione professionale in tutte le fasce di età;

8. ribadisce che la crisi della COVID-19 e le conseguenze della guerra in corso in Ucraina hanno provocato notevoli battute d'arresto nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della salute mentale e del reddito disponibile. Chiede, a tale proposito, che l'Anno europeo delle competenze promuova interventi di lotta alla disoccupazione, compresa la disoccupazione di lunga durata e la sottoccupazione, nonché azioni che affrontino le questioni cruciali dei NEET (giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo) e delle competenze adeguate alle esigenze future;

9. osserva che il tutoraggio può rappresentare uno strumento prezioso per ridurre le carenze in materia di formazione e di competenze, nonché i tassi di disoccupazione e, in ultima analisi, le disuguaglianze sociali, promuovendo nel contempo la solidarietà intergenerazionale. Raccomanda, a questo proposito, lo sviluppo di un quadro europeo di tutoraggio;

([1]) COM(2022) 526 final.

10. sottolinea che il problema della carenza di competenze, anche per le comunità remote o scarsamente popolate, dovrebbe essere affrontato attraverso l'aggiornamento delle competenze e la riqualificazione, l'apprendimento permanente, l'istruzione digitale, la formazione e gli investimenti nelle nuove tecnologie. Ritiene che l'inclusione delle competenze di base, che sono trasversali e complementari alle competenze verdi e ad altre competenze per la vita, in tutti i programmi di formazione e di istruzione e formazione professionale (IFP) porterà a una maggiore resilienza sociale e all'occupabilità permanente, nonché alla disponibilità di una forza lavoro responsabilizzata, pronta ad apportare un contributo significativo alla transizione verde;

11. avverte inoltre che, al fine di realizzare la duplice transizione verde e digitale, è assolutamente necessario investire nello sviluppo delle capacità delle persone occupate nel settore pubblico;

12. ricorda che, conformemente al principio di sussidiarietà e dal punto di vista della governance multilivello, nella maggior parte degli Stati membri gli enti locali e regionali hanno responsabilità fondamentali per le politiche in materia di istruzione e formazione e svolgono un ruolo strategico nelle politiche occupazionali. Sottolinea pertanto che le città e le regioni rappresentano il livello di governance in cui i legami operativi tra gli istituti di istruzione e formazione e il mercato del lavoro sono più solidi e dovrebbero pertanto essere finanziati, attuati e monitorati;

13. insiste, oltre che sul ruolo chiave degli enti locali e regionali, anche sul fatto che altri attori, compresi il settore privato e gli enti del terzo settore, dovrebbero essere coinvolti nell'attuazione di misure volte a garantire la (re)integrazione delle persone nel mercato del lavoro. Ritiene che le competenze e i sistemi di formazione dovrebbero coniugare meglio le competenze di tutte le generazioni con le esigenze in rapida evoluzione del mercato del lavoro;

14. chiede misure adeguate per riconoscere ulteriormente le competenze apprese attraverso l'istruzione non formale e l'apprendimento informale, e per garantire che tali competenze possano essere convalidate al momento dell'ingresso o del reinserimento nei percorsi di istruzione formale o nel mondo del lavoro, nonché per incoraggiare le competenze trasversali idonee all'evoluzione dell'occupazione e per promuovere le competenze linguistiche;

15. rileva che la diffusione degli interventi di qualificazione e riqualificazione varia notevolmente all'interno dell'Unione, con conseguenti carenze di competenze e squilibri tra domanda e offerta di competenze nelle regioni europee. Chiede, a tale proposito, alla Commissione di coinvolgere maggiormente gli enti locali e regionali e tutti i soggetti interessati, dal momento che un approccio «universale» non è efficace;

16. richiama l'attenzione sulla necessità di un dialogo permanente tra i partner europei, nazionali, regionali e locali, al fine di individuare le specifiche esigenze locali e regionali in materia di competenze. Ribadisce la sua richiesta di una maggiore attenzione territoriale in sede di monitoraggio e valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dell'Anno europeo delle competenze;

17. riconosce il maggiore impatto che la politica di coesione dell'UE può esercitare sulle competenze, in particolare attraverso il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), contribuendo a individuare e rafforzare i settori strategici di intervento, promuovendo la coesione sociale, aiutando tutti i cittadini a realizzare il loro potenziale e a soddisfare le loro aspettative professionali, e garantendo nel complesso un impatto positivo a lungo termine sulla competitività dell'UE;

18. ritiene che, al fine di assicurare che l'Anno europeo delle competenze possa lasciare un'impronta duratura e di riconoscere la natura intersettoriale della politica in materia di competenze, un ulteriore obiettivo dell'Anno europeo delle competenze dovrebbe essere quello di ridurre al minimo la fuga di cervelli e ottimizzare, invece, l'afflusso di cervelli, al fine di contribuire a una maggiore coesione territoriale. Ricorda, analogamente, la necessità di creare ulteriori modalità per attrarre lavoratori dai paesi terzi per coprire posti di lavoro vacanti nei settori in cui vi è necessità, come l'assistenza e la sanità, nonché persone con talenti e competenze indispensabili affinché l'Europa rimanga competitiva;

19. si compiace per l'importanza attribuita all'inclusività e riconosce che gli obiettivi dell'Anno europeo delle competenze possono essere realizzati solo tenendo conto delle esigenze e delle aspirazioni di tutti i giovani, nella loro diversità. Ciò vale anche per le regioni rurali, periferiche e meno sviluppate, garantendo così che nessuno sia lasciato indietro;

20. accoglie con favore la proposta di convocare riunioni dei coordinatori nazionali per organizzare lo svolgimento dell'Anno europeo delle competenze, garantendo nel contempo che gli enti locali e regionali abbiano voce in capitolo nella definizione, nell'attuazione e nella valutazione dell'Anno europeo; propone che il CdR partecipi a tali riunioni in qualità di osservatore;

21. sottolinea che gli enti locali e regionali dovrebbero avere accesso a opportunità di finanziamento da parte dell'UE per sostenere le iniziative locali e regionali in materia di competenze nel corso del 2023 e oltre;

22. chiede che gli imprenditori e i lavoratori autonomi siano coinvolti nelle iniziative di aggiornamento delle competenze e di riqualificazione, in quanto contribuiscono in modo significativo a promuovere l'innovazione, creare posti di lavoro e incentivare la crescita sostenibile;

23. invita gli enti locali e regionali a collaborare strettamente con gli istituti di istruzione e l'industria, al fine di contribuire a individuare e a soddisfare le esigenze locali e regionali del mercato del lavoro, migliorando in tal modo le opportunità dei giovani di acquisire competenze che permettano di creare posti di lavoro dignitosi e adeguati alle esigenze future;

24. ricorda che le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro a seguito della pandemia e della duplice transizione digitale e verde hanno colpito in particolare le donne. Pertanto, l'inclusione di una dimensione di parità di genere in questa duplice transizione, la promozione di competenze adeguate alle esigenze future e l'accesso alle competenze digitali dovrebbero essere parte integrante di tutti gli sforzi di apprendimento permanente. Inoltre, nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi di formazione occorre tenere conto della dimensione di genere e affrontare i pregiudizi di genere;

25. si attende che l'Anno europeo delle competenze consenta di accelerare il completamento dello spazio europeo dell'istruzione per garantire un'istruzione di qualità elevata per tutti. L'UE dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i sistemi di istruzione e formazione e i diversi piani di studio, sulla base delle esigenze dei cittadini e dei requisiti del mercato del lavoro;

26. chiede che l'Anno europeo delle competenze presti la dovuta attenzione alle competenze in materia di cittadinanza attraverso un'adeguata educazione civica, al fine di consentire alle persone di tutte le età di essere o diventare cittadini attivi, partecipare pienamente alla vita democratica ed essere resilienti alla manipolazione dei media, alla disinformazione e all'incitamento all'odio, anche online;

27. sottolinea l'urgenza di azioni di riforma volte a rendere l'istruzione e la formazione professionale e gli apprendistati adatti alle sfide future, come indicato nella proposta relativa all'Anno europeo delle competenze. Gli ecosistemi regionali e gli sportelli unici esistenti devono essere incoraggiati al fine di migliorare l'accesso a un'istruzione e a una formazione professionale di qualità. Il rafforzamento di tali ecosistemi può garantire la necessaria continuità delle iniziative politiche di successo e creare collegamenti migliori con il sostegno finanziario disponibile attraverso il programma FSE+;

28. sottolinea che l'istruzione, la formazione e l'IFP dovrebbero essere costantemente aggiornate e inquadrate in una prospettiva di competenze orientata al futuro. Gli enti locali e regionali possono contribuire a istituire sistemi di monitoraggio e meccanismi di anticipazione e corrispondenza delle competenze a livello locale e regionale. Ritiene, a tale proposito, che la formazione continua e l'IFP possano essere rese resilienti se integrate nelle strategie economiche, industriali e di innovazione, comprese quelle legate alla ripresa sostenibile, alla duplice transizione verde e digitale, nonché alla specializzazione intelligente;

29. sottolinea che, tenendo presente l'urgenza di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici nel quadro della transizione verde e dell'evoluzione della crisi energetica, vi è un'urgente necessità di concentrarsi sulla riqualificazione e sull'aggiornamento delle competenze della forza lavoro esistente, attiva nel settore edile;

30. osserva che la transizione verso veicoli digitalizzati e a zero emissioni avrà un forte impatto sugli ecosistemi automobilistici regionali e sulle strutture socioeconomiche. Sottolinea, analogamente, che la decarbonizzazione del trasporto su strada influirà profondamente sulla forza lavoro specializzata dell'industria automobilistica e della componentistica, rendendo necessario e urgente l'aggiornamento delle competenze e la riqualificazione di 2,4 milioni di lavoratori entro il 2030. Sollecita pertanto un quadro europeo per anticipare e gestire i cambiamenti in questo settore, al fine di garantire una transizione giusta ed equa per le regioni in cui sono presenti imprese del settore automobilistico e della componentistica. I piani di trasformazione regionali devono essere elaborati in stretta collaborazione tra gli enti locali e regionali;

31. osserva che, sebbene l'aumento della digitalizzazione e dell'automazione del settore ferroviario si traduca in un aumento della domanda di professionisti delle TIC e della cibersicurezza, l'attuale significativa carenza di competenze e il cambiamento delle competenze richieste devono essere affrontati efficacemente anche attraverso programmi strutturati di formazione nel settore ferroviario e la promozione dell'istruzione nelle professioni ferroviarie;

32. ricorda che i centri di eccellenza professionale (CoVE) fungono da catalizzatori per gli investimenti delle imprese locali, in quanto creano ecosistemi di competenze; inoltre appoggiano la ripresa sostenibile, la duplice transizione verde e digitale, l'innovazione regionale e l'innovazione tecnologica per le PMI. Sottolinea, a tale proposito, l'importanza di coinvolgere gli enti locali e regionali nei CoVE in quanto moltiplicatori di detti ecosistemi;

33. pone in evidenza la necessità di un'istruzione e una formazione professionale più agili — in risposta ai rapidi cambiamenti della società e del mondo del lavoro — per accelerare la digitalizzazione dell'IFP, per adottare approcci di apprendimento moderni e innovativi e per investire maggiormente nelle capacità e nelle competenze di insegnanti e formatori. Sottolinea l'importanza di investire maggiormente nell'aggiornamento delle competenze e nella riqualificazione e nella formazione, in particolare dopo la crisi della COVID-19, che ha accelerato in modo esponenziale la transizione digitale nell'istruzione, ma anche i cambiamenti nei modelli di lavoro, e alla luce della politica generale in materia di competenze a livello europeo;

34. auspica che la decisione relativa all'Anno europeo delle competenze 2023 sia adottata rapidamente, in modo da consentire la realizzazione di attività già a partire dall'inizio del 2023;

35. alla luce di quanto precede, si impegna a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo delle competenze, anche attraverso l'attuazione del piano d'azione del Comitato dedicato all'Anno;

36. incarica il Presidente del CdR di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, alle presidenze svedese e spagnola del Consiglio dell'UE e al Presidente del Consiglio europeo.

Bruxelles, 1º dicembre 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO

PARERI

COMITATO DELLE REGIONI

152ª SESSIONE PLENARIA DEL CDR, 30.11.2022 - 1.12.2022

Parere del Comitato europeo delle regioni — Estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio

(2023/C 79/03)

Relatrice:	Aleksandra DULKIEWICZ (PL/PPE), sindaca di Danzica
Testo di riferimento:	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio» COM(2021) 777 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1. osserva che, attualmente, a stabilire il modo in cui il reato di incitamento all'odio e i reati generati dall'odio sono riconosciuti come tali a livello UE è la decisione quadro del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio ([1])), in cui il catalogo dei reati generati dall'odio contemplati dalla legislazione europea è definito soltanto in riferimento alla razza, al colore della pelle, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica;

2. osserva che la criminalizzazione di altre forme di incitamento all'odio e di reati generati dall'odio, e in particolare di quelli riferiti al genere, all'orientamento sessuale, all'età e alla disabilità, varia da uno Stato membro all'altro. Dato che attualmente non esiste nei trattati una base giuridica per una risposta comune di diritto penale volta a contrastare, ovunque in Europa, tutte le forme di incitamento all'odio e di reati generati dall'odio, il CdR invita il Consiglio ad ampliare in tempi brevi l'elenco dei reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilendo un contenuto minimo comune per la normativa penale nazionale pertinente, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

3. in quest'ottica, esprime il suo forte apprezzamento per la proposta della Commissione europea di una decisione del Consiglio sull'aggiunta dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio alle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, proposta allegata alla comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2021, intitolata «*Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio*»;

4. sottolinea che l'incitamento all'odio, i reati generati dall'odio, le notizie false, la disinformazione e le teorie complottiste sono fenomeni che devono essere affrontati con un'azione risoluta, e che è importante evidenziare come la lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio sia anche una lotta contro i pregiudizi, il razzismo, lo sciovinismo, l'omofobia e l'antisemitismo. L'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio colpiscono non solo le singole vittime, causando loro sofferenze e limitando gravemente i loro diritti e le loro libertà fondamentali, ma anche la società in generale;

([1]) Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008 , sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).

5. esprime preoccupazione per le dimensioni davvero enormi raggiunte dal fenomeno, ma anche per la diffusa indifferenza nei suoi confronti, che rischia di farci assuefare ai reati di questo tipo, fino a considerarli una presenza «normale» nella nostra vita di ogni giorno;

Raccomandazioni politiche

6. condanna le situazioni in cui l'incitamento all'odio diventa parte del linguaggio del confronto politico, ed esprime preoccupazione per l'estremizzazione delle posizioni politiche e l'imbarbarimento del linguaggio impiegato nel dibattito pubblico. Il pericolo è che l'aggressività verbale utilizzata dai populisti nell'agone politico contribuisca a creare un clima favorevole allo sviluppo del radicalismo, delle notizie false e della disinformazione, che, seminando l'odio, rischia di indurre a commettere reati generati da quest'ultimo;

7. è consapevole del fatto che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio sono fenomeni che interessano tutte le fasce di età, e che ad essere diverso è solo l'ambiente in cui tali atteggiamenti e comportamenti vengono appresi; chiede di prestare una particolare attenzione ai giovani, i quali, da un lato, sono particolarmente esposti — sia online che di persona — al rischio di essere incitati all'odio e a commettere reati da esso generati, ma, dall'altro, possono anche essere validi alleati nella lotta contro tale fenomeno; e osserva che, se il bersaglio più frequente dell'incitamento all'odio sono gli immigrati, le persone non eteronormative e i membri delle minoranze etniche e religiose, negli ultimi anni la percentuale delle persone che si trovano a subire l'incitamento all'odio nei media, nei social media e nelle situazioni quotidiane è aumentata in modo significativo;

8. osserva che la violenza verbale e fisica indotta dall'odio non colpisce esclusivamente le comunità minoritarie. In un contesto siffatto, anche «persone investite di autorità» — che adempiono un mandato elettorale o esercitano responsabilità pubbliche — e le stesse istituzioni sono sempre più spesso vittime di incitamento all'odio e di reati generati dall'odio. I politici regionali e locali subiscono con particolare frequenza questo fenomeno, ad esempio quando difendono i diritti dei rifugiati, dei migranti o delle persone LGBTIQ+, nonché, più di recente, quando sono impegnati nella lotta contro minacce globali quali l'invasione russa dell'Ucraina o la pandemia di COVID-19;

9. ritiene che i politici e le autorità pubbliche siano particolarmente capaci di influenzare l'opinione pubblica e incidere sul discorso pubblico, e invita pertanto i leader politici a tutti i livelli ad astenersi dall'utilizzare un linguaggio che possa dar luogo a incitamento all'odio o reati generati dall'odio nei confronti di determinati gruppi.

10. rileva con preoccupazione che alcuni paesi terzi si servono scientemente dell'incitamento all'odio, e non esitano a istigare a commettere reati generati dall'odio, al fine di condurre campagne organizzate che concorrono alla polarizzazione e creano divisioni all'interno dell'UE. L'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio contribuiscono finanche ad alimentare i conflitti armati. Hanno ormai cessato di essere un fenomeno locale e hanno finito col diventare una minaccia globale. Un esempio di incitamento all'odio è l'attuale messaggio dell'amministrazione del Presidente russo Putin riguardo alle cause dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina, nonché all'entità delle violenze e dei reati generati dall'odio commessi in questa guerra;

11. richiama l'attenzione sulla scala globale assunta dall'incitamento all'odio e dai reati generati dall'odio, dovuta, tra le altre cose, alla facilità della loro diffusione attraverso i vari mezzi digitali oggi disponibili; osserva pertanto che, per perseguire efficacemente tali fenomeni, l'azione di contrasto per mezzo del diritto penale deve avere una dimensione transfrontaliera; in tal senso concorda appieno sulla valutazione della Commissione europea secondo cui i suddetti reati, data la loro gravità e data la loro natura transfrontaliera, possono essere affrontati soltanto con un'azione comune a livello UE, che si traduca in una risposta comune europea di giustizia penale e in una cooperazione giudiziaria rafforzata tra gli Stati membri; e reputa che un'azione siffatta non sarebbe in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

12. sottolinea gli effetti collaterali negativi che l'incitamento all'odio diffuso online può avere sulle comunità locali e, di conseguenza, le divisioni che esso crea tra le persone minando il processo di coesione sociale; e ritiene che le conseguenze dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio siano avvertite soprattutto dalle comunità locali;

13. osserva con preoccupazione che i reati generati dall'odio diffondono la paura e la stigmatizzazione sociale con una maggiore portata distruttiva, che travalica i confini di una determinata città o comune e rischia di aggravarsi ulteriormente e dare luogo a conflitti più ampi;

14. sottolinea la grande responsabilità degli enti regionali e locali nel contrastare attivamente i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio e nel prevenire la discriminazione e l'esclusione, compresa la violenza di matrice politica e ideologica; e osserva che, se si trascura di prendere sul serio tali situazioni e si evita di affrontarle, il rischio è che esse degenerino ulteriormente e si produca un'escalation;

15. sottolinea che i sindaci e gli altri leader regionali e locali si trovano in una posizione cruciale e possono svolgere un ruolo essenziale nell'individuazione delle prime avvisaglie di tali fenomeni nelle loro comunità; chiede che siano elaborate raccomandazioni specifiche destinate agli enti regionali e locali riguardo ai modi di prevenire efficacemente questi fenomeni nelle rispettive comunità; ritiene altresì che gli enti locali e regionali debbano essere incoraggiati a intraprendere azioni preventive sulla base delle condizioni esistenti nei rispettivi territori; e chiede una cooperazione armoniosa con le autorità di contrasto, da cui ci si attende una lotta coerente ed efficace contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio;

16. raccomanda di adottare una normativa volta a combattere l'incitamento all'odio nei servizi digitali, così da evitare che i social media contribuiscano alla diffusione e all'amplificazione dell'impatto sia dell'incitamento all'odio che dei reati generati dall'odio. Le norme attualmente in vigore, infatti, non sono sufficienti a garantire che i fornitori di servizi Internet facciano la loro parte nel combattere e prevenire efficacemente l'incitamento all'odio da parte degli utenti dei loro servizi; studi condotti in materia ([2]) dimostrano che, in molti casi, fornitori e piattaforme di servizi digitali non applicano o non sono in grado di far rispettare gli orientamenti che essi stessi si sono dati;

17. osserva che un'opportunità per introdurre norme minime in termini di trasparenza sulle risorse che le piattaforme devono mobilitare per garantire l'applicazione sia delle norme legislative in materia di disinformazione che dei propri stessi orientamenti è offerta dalla legge sui servizi digitali, il cui iter legislativo è ancora in corso. Tale atto normativo potrebbe prevedere incentivi per migliorare il rapporto tra i prestatori di servizi intermediari, i cittadini e lo Stato. Il potenziale socioeconomico delle grandi piattaforme è tale da rendere necessario condurre uno sforzo coordinato a livello paneuropeo e fare leva sulla forza del mercato unico europeo;

18. chiede che la legge sui servizi digitali sia adottata con urgenza a livello di Unione europea ed attuata negli Stati membri, i quali dovrebbero impegnarsi a farne avanzare l'iter legislativo e a promuoverne l'adozione e l'applicazione nell'Unione europea. Occorrerebbe infatti promuovere questa nuova legge in quanto volta a introdurre un quadro giuridico europeo che non si pone in concorrenza con le normative distinte e indipendenti in materia di servizi digitali e libertà di espressione online adottate dai singoli Stati membri;

19. richiama l'attenzione sul ruolo che le autorità di contrasto sono chiamate a svolgere nel processo di prevenzione, accertamento e, in ultima analisi, perseguimento dei reati in questione; auspica che l'estensione del catalogo europeo degli illeciti penali ai reati generati dall'odio contribuisca a garantire una risposta coerente a tali fenomeni e una più alta priorità al perseguimento dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio in tutte le fasi del procedimento (a livello di polizia giudiziaria, di magistrati inquirenti e di magistratura giudicante); richiama l'attenzione sull'importanza che, in tale processo, assume l'indipendenza dei giudici, i quali, sviluppando la giurisprudenza, fissano i confini tra ciò che è ammissibile, rientrando ancora entro i limiti dell'esercizio del diritto alla libertà di espressione, e quello che invece si configura già come incitamento all'odio; e raccomanda che gli standard della risposta al fenomeno in esame siano gli stessi in tutta l'Unione europea;

20. chiede di prendere in considerazione l'opportunità di creare un modello di fattispecie in base al quale, per quanto attiene alle condizioni di procedibilità, il reato di incitamento all'odio sia perseguito d'ufficio e non su querela di parte: stroncare tale fenomeno è infatti nell'interesse pubblico, e gli autori di tali comportamenti dovrebbero essere consapevoli dell'inevitabilità del loro perseguimento penale; ritiene inoltre necessario superare l'ostacolo costituito dall'anonimato degli autori di reati generati dall'odio, e che a tal fine sia necessaria un'azione decisa da parte delle autorità di contrasto, unitamente alla volontà di cooperare da parte dei fornitori di servizi online;

21. sottolinea che i progressi in materia di uguaglianza e diritti umani, compresa l'efficacia nella lotta ai reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio da parte delle autorità di contrasto, dipendono in larga misura dalla cooperazione delle autorità regionali e locali;

22. fa notare che il principale ostacolo all'efficacia dell'azione delle autorità di contrasto consiste nel fatto che molti reati generati dall'odio non vengono neppure denunciati, e richiama l'attenzione sull'importanza che gli enti locali e regionali e i funzionari delle loro amministrazioni facciano leva sulla loro vicinanza ai cittadini per promuovere (anche tra gli stessi funzionari pubblici) politiche di sensibilizzazione a questo problema e per incoraggiare le vittime a denunciare i casi di incitamento all'odio e i reati generati dall'odio;

23. evidenzia, in particolare, che gli enti locali e regionali dovrebbero contribuire al superamento degli ostacoli alla denuncia dei reati generati dall'odio, ad esempio sensibilizzando in merito ai diritti delle vittime di tali reati, fornendo informazioni sulle modalità per denunciarli alle autorità competenti, garantendo ai migranti la possibilità di presentare tali

([2]) Una relazione pertinente è accessibile online all'indirizzo 210831_Reset_Facebook_Bundestagswahl_EN.pdf (hateaid.org).

denunce indipendentemente dal loro status giuridico e incoraggiando a segnalare, magari in forma anonima, tali reati anche eventuali terzi che ne siano venuti a conoscenza; gli enti locali e regionali dovrebbero inoltre promuovere le buone pratiche e la cooperazione riguardo alle iniziative volte ad aiutare e proteggere le vittime dei reati in questione, coinvolgendo gli organi di polizia, gli organismi locali per la parità e la lotta alla discriminazione, le ONG impegnate nel sociale e gli altri servizi di assistenza alle vittime;

24. osserva, in conclusione, che neanche le migliori soluzioni giuridiche serviranno allo scopo se le autorità di contrasto non le applicheranno perseguendo gli autori dei reati. Analogamente, le possibilità di reazione da parte di tali autorità saranno limitate se i fornitori di servizi online (che, cioè, forniscono servizi per via elettronica) ometteranno di condividere i dati delle persone che commettono reati generati dall'odio, violando così manifestamente la legge;

25. sempre per quanto concerne le autorità di contrasto, sostiene che, poiché l'incitamento all'odio è spesso interconnesso con il linguaggio del dibattito pubblico e politico, è ancora più importante che tali autorità (e in particolare le procure) mantengano la propria indipendenza e non sottovalutino tale fenomeno; malgrado le differenze esistenti a livello nazionale nella regolamentazione, prevenzione e repressione dell'incitamento all'odio, nonché quanto ai motivi specifici che devono esserne alla base affinché esso sia penalmente rilevante, è estremamente importante assicurare la stabilità delle istituzioni pertinenti: e ciò significa garantire, in primo luogo, l'indipendenza dei giudici e, in secondo luogo, quella delle procure, le quali devono essere libere da pressioni e in condizione di decidere liberamente nel perseguire d'ufficio questo tipo di reati;

26. osserva che un ruolo importante, nel processo in questione, spetta agli organi che, in diversi Stati membri dell'UE, hanno il compito di controllare l'applicazione del principio di uguaglianza («organismi per la parità»), dato che sono demandati ad occuparsi anche dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio ([3]); e, in quest'ottica, appoggia le raccomandazioni rivolte dalla Commissione europea agli Stati membri per aiutarli a migliorare l'indipendenza e l'efficacia degli organismi per la parità ([4]) e attende con interesse l'annunciata proposta legislativa sull'ulteriore rafforzamento del ruolo e dell'indipendenza di tali organismi;

27. richiama l'attenzione sulla necessità di cooperare con le ONG che contribuiscono a sensibilizzare i cittadini in merito all'incitamento all'odio e alla violenza generata dall'odio e a lottare contro tali fenomeni; l'esperienza acquisita da questi attori chiave, come pure dagli enti locali, deve essere messa a frutto per contrastare e combattere queste manifestazioni di odio;

28. tutte le scuole dovrebbero attuare programmi educativi contro la discriminazione e sviluppare negli alunni la capacità di vivere e convivere in una società multiculturale, diversificata sul piano dell'origine nazionale ed etnica nonché delle convinzioni ideologiche e religiose; e attività volte a contrastare l'incitamento all'odio dovrebbero essere parte integrante dell'attuazione di tali programmi;

29. propone di includere la prevenzione e il contrasto dell'incitamento all'odio nei programmi scolastici generali e incoraggia le regioni competenti in materia di istruzione ad adoperarsi in tal senso;

30. pone l'accento sulla necessità che i cittadini europei di oggi siano educati, anche sviluppandone le competenze interpersonali, a non travalicare i limiti della libertà di espressione sia online che negli spazi pubblici;

31. incoraggia a condurre campagne pubbliche di ampia portata per promuovere l'uguaglianza e prevenire le discriminazioni, e a realizzarne anche a livello di Unione europea, ad esempio sotto forma di azioni volte a dar seguito alla Conferenza sul futuro dell'Europa;

32. chiede che siano sostenuti gli attori — enti territoriali, organizzazioni, parti sociali — che, a livello regionale e locale, sono impegnati a prevenire e combattere, attraverso un'educazione multiculturale, l'odio e le sue manifestazioni fisiche e verbali; e fa notare che un esempio positivo in tal senso è offerto dall'idea alla base del Premio Paweł Adamowicz, istituito dal Comitato europeo delle regioni, dalla Rete internazionale delle città rifugio (*International Cities of Refuge Network* — ICORN) e dal comune di Danzica (Polonia);

Conclusioni

33. reputa che l'Unione europea debba svolgere un ruolo di garante riguardo all'elaborazione e all'applicazione di norme giuridiche volte a contrastare le manifestazioni pubbliche di odio;

34. riconosce che gli effetti dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio hanno una dimensione transfrontaliera, ragion per cui è necessario combatterli con un'azione comune a livello di Unione europea; chiede pertanto che si affrontino con efficacia anche l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio basati su motivi diversi da quelli contemplati dalla

([3]) Un esempio in proposito è costituito, in Polonia, dall'ufficio del difensore civico.
([4]) Raccomandazione della Commissione del 22 giugno 2018 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità, C(2018) 3850 final.

decisione quadro 2008/913/JHA, e dunque anche su motivi legati all'identità di genere, all'orientamento sessuale, all'età e alla disabilità, come indicato nelle proposte della Commissione europea relative a un'Unione dell'uguaglianza; e reputa importante che il Consiglio estenda in tempi brevi l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE per includervi quelli generati dall'odio (articolo 83, paragrafo 1, TFUE), in modo da garantire l'efficacia dell'azione degli organi di contrasto, sia a livello UE che a livello nazionale;

35. sottolinea che l'unica risposta all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio consiste nel definire una strategia giuridica integrale per contrastarli, denunciarli e perseguirli penalmente in maniera coerente;

36. chiede l'introduzione, a livello di Unione europea, di norme minime in materia di sanzioni per l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, norme che consentano di modificare le legislazioni nazionali al fine di configurare come reato l'appartenenza stessa a organizzazioni che promuovono l'odio o incitano all'odio sulla base di qualsiasi motivo, nonché la partecipazione a qualsiasi attività di questo tipo; in nessun angolo d'Europa o del mondo dovrebbero essere accettabili opinioni antidemocratiche, discorsi di incitamento all'odio e ostilità nei confronti di un altro essere umano;

37. raccomanda di migliorare i metodi di registrazione e raccolta dei dati sui reati generati dall'odio, nonché di avviare discussioni specialistiche con gli Stati membri, sotto l'egida dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), che possano aiutare le autorità nazionali ad affrontare i problemi relativi all'applicazione pratica delle norme e garantire indagini, azioni penali e condanne efficaci riguardo ai reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio; e reputa che, in questo processo, un ruolo importante debba essere svolto dalle istituzioni e dalle organizzazioni sociali che si occupano di incitamento all'odio e di reati generati dall'odio;

38. ravvisa la necessità di soluzioni organizzative e giuridiche per la protezione delle vittime dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio, che devono essere sostenute e assistite dalle istituzioni e organizzazioni dell'UE, dagli Stati membri, dagli enti locali e regionali europei e dalla società civile europea;

39. fa notare che tra la lotta contro l'incitamento all'odio e la censura il confine è spesso sottile. Nel preparare soluzioni giuridiche per combattere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, si dovrebbe fare attenzione a garantire il diritto alla libertà di espressione;

40. osserva che, a livello internazionale, non esiste una definizione omogenea dei reati generati dall'odio; chiede pertanto di sviluppare la giurisprudenza in materia e, di conseguenza, accrescere l'efficacia del perseguimento penale dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio; e ritiene che, ai fini di una definizione siffatta, si possa trarre ispirazione dalla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ([5]) o dalla definizione di cui alla decisione quadro 2008/913/GAI;

41. è consapevole del fatto che qui non si tratta di disciplinare il discorso politico estremista, e osserva che gli Stati membri dovranno mantenere la loro competenza riguardo ai modi di stabilire i limiti della libertà di espressione. Nondimeno, ritiene che sia doveroso imporre norme minime a livello di Unione europea per combattere le manifestazioni verbali e fisiche dell'odio, e che sia proprio per questo che occorra ampliare il catalogo dei reati riconosciuti dall'UE per includervi l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio.

Bruxelles, 1º dicembre 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO

([5]) Raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri [del CdE] sulla lotta contro l'incitamento all'odio (https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67955).

Parere del Comitato europeo delle regioni sulla strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari

(2023/C 79/04)

Relatore:	Luca MENESINI (IT/PSE), presidente della provincia di Lucca (Toscana)
Testo di riferimento:	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari COM(2022) 141

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore l'approccio trasversale della Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari, che mira a creare un quadro e una visione coerenti per la transizione del settore tessile in linea con l'ambizione del Green Deal europeo, del piano d'azione per l'economia circolare e della strategia industriale europea;

2. attende con interesse il completamento e la pubblicazione della tabella di marcia per la transizione verde e digitale dell'intero ecosistema tessile;

3. riconosce l'urgenza di immettere sul mercato dell'UE prodotti tessili che siano durevoli e riciclabili e in larga misura costituiti da fibre riciclate, privi di sostanze pericolose e prodotti nel rispetto dei diritti sociali e dell'ambiente; auspica un cambiamento di paradigma nel settore della moda teso a porre fine alla sovrapproduzione e al consumo eccessivo di capi di abbigliamento;

4. pone l'attenzione sui dati dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) che evidenziano come, dal punto di vista del consumo, il ciclo di vita dei prodotti tessili ha in media il quarto più alto impatto negativo sul clima e sull'ambiente, dopo il cibo, l'alloggio e la mobilità ([1]). I tessili hanno causato nel 2020 la terza maggiore pressione sull'utilizzo dell'acqua e del suolo e la quinta maggiore sull'utilizzo di materie prime ed emissioni di gas serra;

5. sottolinea l'importanza, per l'industria europea, del settore dei tessili, dell'abbigliamento, della pelletteria e delle calzature (TCLF), che impiega oltre due milioni di lavoratori e rappresenta un motore dell'occupazione, dello sviluppo economico e dell'innovazione negli ecosistemi regionali in cui è presente; considera prioritario passare da un sistema produttivo estrattivo-lineare ad un modello rigenerativo circolare; ritiene fondamentale il ruolo delle autorità locali e regionali in tale transizione, in particolare il ruolo a) dei comuni e di soggetti locali quali le imprese sociali, gli attori della raccolta e le organizzazioni della società civile per quanto riguarda il sistema di raccolta, recupero e riuso, b) delle regioni attraverso il sostegno ai comuni per le loro funzioni e c) dei settori pubblico e privato, in quanto volano per i processi di ricerca e innovazione;

6. riconosce come il ruolo della responsabilità estesa del produttore (REP) si sia dimostrato efficace nel migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti e la loro successiva gestione in linea con la gerarchia dei rifiuti; invita i colegislatori a determinare a livello dell'UE quali prodotti tessili rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva e del relativo sistema REP imputando in modo mirato i costi elevati di smaltimento della cosiddetta «moda rapida» (*fast fashion*);

7. accoglie positivamente l'obbligatorietà della raccolta differenziata dei tessili per tutti i produttori di rifiuti entro il gennaio 2025. Si attende altresì che la revisione della direttiva quadro sui rifiuti prevista per il 2024 tenga in considerazione anche obiettivi quantitativi specifici per la prevenzione dei rifiuti tessili, per il riutilizzo e il riciclo, nonché il ruolo cruciale degli enti locali e regionali;

([1]) Tessile e ambiente: il ruolo del design nell'economia circolare europea (AEA, 2022).

Ripensare i modelli di consumo

8. fa notare che la produzione tessile globale è quasi raddoppiata tra il 2000 e il 2015. Poiché l'abbigliamento rappresenta la quota maggiore del consumo tessile dell'UE (81 %), la tendenza a utilizzare gli indumenti per periodi sempre più brevi prima di gettarli via contribuisce maggiormente a modelli insostenibili di sovrapproduzione e sovraconsumo;

9. auspica la diffusione sempre maggiore di modelli di intervento per promuovere un utilizzo consapevole e sostenibile dei materiali tessili, in particolare per quanto riguarda i tipi di abbigliamento che hanno maggiori probabilità di essere scartati dai consumatori prima del termine della loro vita utile. Tali azioni, come ad esempio schemi di sostituzione (*swap schemes*), biblioteche della moda e campagne di sensibilizzazione, affrontano barriere di diversa natura, legate ai pregiudizi sull'abbigliamento usato in termini di qualità, igiene o diversità dei prodotti offerti;

10. evidenzia la necessità di potenziare la ricerca di soluzioni innovative (macchine, impianti, piattaforme digitali) per la cernita, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti tessili raccolti, nonché per l'ottimizzazione del comportamento dei materiali;

11. fa notare che la domanda di mercato di prodotti e servizi circolari è ancora insufficiente, rappresentando un importante ostacolo all'attuazione di modelli imprenditoriali circolari; incoraggia le autorità nazionali, regionali e locali a svolgere un ruolo di stimolo attuando strumenti di sostegno all'adozione di modelli commerciali basati su una cultura di uso piuttosto che sul possesso, definendo regolamenti sul trasporto e il commercio di prodotti tessili (compresi i flussi di rifiuti) e promuovendo incentivi normativi (come ad esempio riduzioni dell'IVA o applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore) per sostenere il leasing piuttosto che l'acquisto, le piattaforme di condivisione, il ritiro e la rivendita e i negozi di seconda mano, e rivalutando la riparazione, l'upcycling e la manutenzione; riconosce altresì che tali modelli di business possono avere un impatto positivo sulle performance di sostenibilità ambientale nei settori sanitario, del turismo, dell'edilizia e altri servizi pubblici essenziali;

12. accoglie positivamente l'iniziativa sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde ([2]), e le conseguenti norme dell'UE che garantiranno che i consumatori ricevano informazioni nel punto vendita su una garanzia commerciale di durabilità dei prodotti tessili, nonché informazioni pertinenti sulla loro riparabilità; incoraggia la Commissione a continuare a lavorare su criteri minimi per tutti i tipi di dichiarazioni ambientali nel contesto dell'iniziativa Green Claims ([3]);

Rendere il «design for circularity» una realtà diffusa

13. riconosce come la progettazione per una maggiore durabilità possa aumentare la vita dei prodotti tessili, abbigliamento, pelletteria e calzature (settore TCLF), riducendo così i rifiuti e l'uso complessivo di materiali vergini e sostanze chimiche; accoglie con favore i lavori condotti dalla Commissione per elaborare specifiche vincolanti di progettazione ecocompatibile per prodotto, al fine di aumentare le prestazioni dei prodotti del settore TLCF in termini di sostenibilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità a ciclo chiuso e contenuto obbligatorio di fibre riciclate;

14. sostiene fermamente la necessità di norme comuni di sostenibilità, ritenute fondamentali per coinvolgere i marchi nella valutazione degli impatti ambientali dei loro prodotti;

15. saluta positivamente gli aspetti della Strategia in materia di informazioni più chiare sulla circolarità del settore TCLF e un passaporto digitale dei prodotti basato su requisiti di informazione obbligatori sulla circolarità e altri aspetti ambientali; invita la Commissione a mettere a disposizione di tutte le parti interessate e dei consumatori il passaporto digitale dei prodotti e a includere informazioni sulle condizioni di lavoro e sulle modalità di riparazione e riutilizzo dei prodotti;

16. ritiene che, nella definizione dei requisiti minimi per i prodotti del settore TCLF, il cui scopo dovrebbe essere quello di migliorare il bilancio ecologico totale nell'intero ciclo di vita, debbano essere seguiti i seguenti principi:

([2]) Proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, COM(2022) 143.

([3]) *Initiative on substantiating green claims — Environment* — Commissione europea (europa.eu).

a) **garanzie sulla durata minima del prodotto e sul rispetto dei requisiti di durata minima**, e obiettivi chiari, ambiziosi e obbligatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo;

b) **garanzie sulla riparabilità e sulla modularità**, comprese metriche specifiche per valutare la facilità di disassemblaggio non distruttivo e che le parti essenziali dei prodotti siano facilmente sostituibili e riparabili;

c) **garanzie sulla riciclabilità**, compresi limiti ai tipi di combinazione di materiali, sostanze chimiche, coloranti e finiture diverse che non sono compatibili con il riciclo, e possibilità di promozione di prodotti per i quali esiste una tecnologia di riciclo disponibile e matura;

d) **garanzie sui materiali di provenienza sostenibile ed etica**, a condizione che siano utilizzati per un periodo di vita più lungo e che siano riciclabili, al fine di ridurre il volume delle fibre sintetiche vergini ricavate da combustibili fossili;

e) **garanzie sui livelli massimi di rilascio di microplastiche** durante la produzione, la fase di utilizzo e la fine del ciclo di vita;

f) garanzie sul fatto che i nuovi prodotti del settore TCLF sono fabbricati a partire da una determinata percentuale di contenuti tessili post-consumo;

17. auspica un maggior grado di armonizzazione del regolamento REACH ([4]) con i principi di circolarità che riguardano le specificità del settore TCLF, al fine di dare priorità agli sforzi di riduzione dell'uso di sostanze chimiche pericolose, divulgazione di informazioni sulle sostanze chimiche utilizzate nei prodotti finiti e garanzia di tracciabilità;

Potenziare il ruolo degli enti locali per una transizione circolare

18. ritiene che le regioni e i comuni svolgano un ruolo chiave nella promozione della ricerca e dell'innovazione in questo settore e nella creazione di sinergie e interconnessioni con altri settori e altre regioni che devono affrontare le stesse sfide; invita la Commissione a promuovere la creazione, l'espansione e l'interconnessione di cluster dell'innovazione a livello regionale nel settore dei prodotti tessili circolari in tutta l'UE;

19. accoglie con favore le esperienze sviluppate in alcune regioni o distretti industriali europei come i *Local Green Deal* o i *Circular Fashion Pact*, basate su accordi volontari tra più soggetti per favorire la transizione del settore TCLF verso un modello circolare. Questi modelli stabiliscono obiettivi generali per il settore e obiettivi specifici per ogni segmento della catena del valore, che rispondono alle sfide ambientali, sociali ed economiche che il settore deve affrontare, fissando impegni specifici per i produttori, i gestori dei rifiuti, i governi locali, le organizzazioni di raccolta, le ONG e le organizzazioni della società civile, i centri di ricerca e tecnologici;

20. riconosce come la promozione di imprese sociali attive nel settore del riutilizzo sia particolarmente importante per la creazione di posti di lavoro locali, sostenibili e inclusivi ([5]) dal momento che le imprese sociali sviluppano pratiche di riutilizzo locali, creando nel contempo benefici sociali ed economici tangibili per le comunità di cui fanno parte; sottolinea tuttavia che il settore delle imprese sociali deve affrontare molte sfide per poter essere competitivo e poter assicurare una prestazione continuativa di servizi;

21. esorta la Commissione ad adottare orientamenti su come sostenere l'adozione e i partenariati per l'economia circolare tra le imprese sociali e altri attori, comprese le imprese commerciali e di servizi, che esploreranno in particolare le opportunità offerte dal riutilizzo e dalla riparazione dei prodotti tessili, nell'ambito del piano d'azione dell'UE per l'economia sociale recentemente adottato ([6]);

22. riconosce come l'efficacia dei sistemi locali di raccolta dei rifiuti del settore TCLF rimanga una sfida chiave, e ricorda come l'insieme dei costi relativi alla loro raccolta, separazione e riciclaggio debbano pesare meno dei costi legati alla gestione dei rifiuti domestici per promuovere una effettiva transizione circolare del settore;

([4]) *Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.*

([5]) In media, un'impresa sociale crea 20-35 posti di lavoro per 1 000 tonnellate di tessuti raccolti in vista del riutilizzo. *Fonte:* OCSE/Commissione europea (2022), *Policy brief su come sfruttare al meglio il contributo dell'economia sociale all'economia circolare*, e RREUSE (2021), *Creazione di posti di lavoro nel settore del riutilizzo: approfondimenti sui dati delle imprese sociali.*

([6]) COM(2021) 778 final.

23. invita la Commissione ad elaborare modelli di orientamento per lo sviluppo di sistemi locali di raccolta e gestione dei rifiuti del settore TCLF che prendano in considerazione:

a) consultazione dei cittadini prima di progettare le misure per il raggiungimento degli obiettivi;

b) strumenti per promuovere la collaborazione tra i diversi attori in grado di rafforzare la raccolta, la successiva lavorazione e la vendita;

c) meccanismi per promuovere la sostenibilità economica della raccolta e della lavorazione per tutti gli attori della catena del valore (ivi compresi i principi di responsabilità estesa del produttore);

d) meccanismi per salvaguardare e promuovere le migliori pratiche già esistenti nel campo del riutilizzo e della riparazione presentate dagli attori locali;

Sostenere i modelli di produzione sostenibile

24. esorta la Commissione a includere nell'iniziativa dell'UE per i prodotti sostenibili misure volte al divieto di distruzione degli articoli invenduti (vale a dire scorte in eccesso, rimanenze e beni restituiti, con particolare attenzione ai resi attraverso il commercio elettronico) e a stabilire obiettivi per la fase di produzione che possano influenzare la prevenzione degli sprechi e disincentivare la sovrapproduzione;

25. auspica l'introduzione di criteri minimi obbligatori per gli appalti pubblici verdi ([7]), la cui portata sia definita a seguito di una valutazione d'impatto, nonché prescrizioni concernenti gli incentivi degli Stati membri per quanto riguarda i prodotti tessili; propone inoltre che la Commissione elabori orientamenti sugli incentivi e sui criteri di assegnazione degli appalti, pubblici e di altro tipo, che promuovono lo sviluppo sostenibile;

26. invita gli Stati membri a normare in materia di appalti pubblici verdi sotto forma di piani d'azione o strategie nazionali, con una maggiore armonizzazione dei criteri applicati su scala nazionale con i principi guida dell'UE ([8]); ritiene altresì necessari gli scambi di conoscenze e buone pratiche locali e regionali al fine di promuovere e facilitarne una più completa e diffusa attuazione;

27. auspica che l'Unione, importante importatore ed esportatore ([9]) nella catena globale del valore del settore TCLF, divenga precursore a livello globale nella promozione di catene del valore TCLF sostenibili e circolari e di soluzioni tecnologiche e modelli imprenditoriali innovativi. Ciò dovrà avvenire garantendo la transizione verde e digitale, affrontando le sfide sociali e assicurando il rispetto degli obblighi di sostenibilità, e mettendo le PMI manifatturiere in condizione di essere competitive nel quadro globale;

28. invita la Commissione a preparare una nuova iniziativa legislativa tesa a vietare efficacemente l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti fabbricati facendo ricorso al lavoro forzato, compreso quello minorile; chiede l'inclusione di prodotti tessili, abbigliamento, pelletteria e calzature (settore TCLF) nella legislazione sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Il quadro normativo in materia di sostenibilità dovrebbe applicarsi non solo ai fabbricanti europei dei prodotti in questione, ma anche a tutte le imprese che li commercializzano nell'UE, indipendentemente dal luogo di fabbricazione dei prodotti stessi;

29. ritiene importante essere consapevoli della necessità di coinvolgere e sostenere le aziende agricole, piccole e grandi, produttrici di materiali naturali (ad esempio la lana) — le quali hanno un ruolo di primo piano nella produzione di prodotti tessili riciclabili — nell'ambito dei processi di produzione/fabbricazione/riutilizzo;

([7]) Il *Green Public Procurement* non solo affronta gli impatti del consumo del settore TCLF associato al settore pubblico, ma ha anche il potenziale per inviare forti segnali al mercato in generale, finalizzati allo sviluppo e alla crescita di soluzioni innovative, sostenibili e più circolari nella produzione del settore TCLF e nella fornitura di servizi che possono essere adottate dal settore privato.

([8]) JRC Technical Report (2020), *EU Green Public Procurement (GPP) Criteria for Textile Products and Services Guidance Document*.

([9]) Nel 2020 sono stati importati nell'UE-27 8,7 milioni di tonnellate di prodotti tessili finiti, per un valore di 125 miliardi di EUR. L'abbigliamento rappresenta il 45 % delle importazioni in termini di volume, seguito da prodotti tessili per la casa, altri tessuti e calzature (*fonte:* Eurostat, 2021).

30. esorta la Commissione a sostenere specificamente le azioni di promozione degli investimenti tecnologici nella catena del valore e le azioni specifiche di RSI necessarie per realizzare un'autentica trasformazione produttiva da un modello lineare a un modello più circolare nei settori tessile, della pelletteria e delle calzature; e incoraggia lo studio e la produzione di nuovi materiali che si possano ottenere dalla interconnessione tra filiere produttive e di riciclaggio diverse;

31. raccomanda di adottare a livello UE una definizione chiara e un ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore (REP) con contributi eco-modulati per i prodotti del settore TCLF, al fine di individuare, prevenire, mitigare, porre fine e dar conto degli impatti negativi reali e potenziali sui diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori, e sull'ambiente, sia nelle operazioni delle imprese stesse che lungo le loro catene del valore globali;

32. fa notare che l'ecosistema del settore TCLF richiede una manodopera altamente qualificata per liberare il potenziale di creazione di posti di lavoro offerto dalle transizioni digitale ed ecologica, mentre attualmente solo il 13 % della manodopera possiede qualifiche di alto livello ([10]). Sarebbe necessario rafforzare la competitività delle PMI al fine di trattenere i talenti e generarne di nuovi, nonché migliorare le condizioni di lavoro e la produttività nella produzione di materie prime sostenibili e nella fabbricazione di prodotti tessili della nostra industria. Al fine di attrarre giovani talenti qualificati e arricchire di competenze le PMI, il Comitato incoraggia l'istituzione di un partenariato di competenze su vasta scala per l'ecosistema tessile al fine di promuovere l'aggiornamento delle competenze, la riqualificazione professionale e l'acquisizione e il trasferimento di competenze verdi e digitali, comprese le conoscenze sull'analisi del ciclo di vita e della catena del valore; chiede alla Commissione di tenere conto, nella definizione degli strumenti di sostegno all'occupazione nella gestione post-consumo del settore, dell'aumento previsto delle quantità di prodotti TCLF raccolti per via dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti;

33. si rammarica dei dati che mostrano come le donne siano la maggioranza nella manodopera a bassa retribuzione e non qualificata del settore TCLF; è convinto che il miglioramento della sostenibilità della catena di approvvigionamento comporti un'importante dimensione di parità di genere e chiede azioni concordate per aumentare significativamente l'accesso delle donne a posizioni superiori;

34. incoraggia altresì l'utilizzo mirato delle risorse del programma Erasmus+ per la realizzazione di iniziative pilota e sperimentali nel campo della formazione professionale e dell'istruzione superiore che contribuiscano all'acquisizione delle competenze verdi e digitali richieste nel settore dei tessili, dell'abbigliamento, della pelletteria e delle calzature, al fine di aumentarne l'attrattiva per i giovani e di incoraggiare la mobilità dei lavoratori;

35. accoglie con favore il patto per le competenze dell'Unione ([11]), volto a massimizzare l'impatto degli investimenti nel miglioramento delle competenze esistenti e nella riqualificazione del personale dell'intero ecosistema TCLF, compreso il segmento moda e retail del settore;

Trasformare i rifiuti in valore

36. osserva che, con l'attuazione del regolamento UE sulla raccolta differenziata dei rifiuti tessili entro il 2025 e gli effetti positivi sulla raccolta e la gestione dei rifiuti delle organizzazioni di responsabilità dei produttori (PRO) stabilite negli Stati membri, si prevede che una quota inferiore di articoli raccolti sarà probabilmente adatta alla rivendita in Europa, e che la quota di rifiuti del settore TCLF domestici post-consumo che diventa disponibile per il riciclo aumenterà notevolmente ([12]). Per quanto riguarda l'aumento della capacità di riciclaggio dell'UE, il Comitato propone di tenere conto, nella pianificazione degli investimenti, dell'impatto sui settori di upcycling e riutilizzo, in generale a maggiore intensità di manodopera, nonché delle dinamiche occupazionali e di inclusione sociale che ne risultano;

37. ritiene che la produzione locale di fibre riciclate possa svolgere un ruolo chiave nel rafforzamento della catena del valore tessile europea. Sebbene l'industria del riciclo tessile, una volta maturata e ampliata, potrebbe diventare autonoma e redditizia, saranno necessari finanziamenti per la transizione a breve termine, anche potenzialmente attraverso schemi REP e altri tipi di sostegno per adeguare l'industria esistente al fine di aumentare le capacità di produzione a partire da prodotti riciclati per diversi settori: abbigliamento, automobili, tessili per la casa, tessuti tecnici ecc.;

([10]) Eurostat (2019), *Indagine sulle forze di lavoro*.
([11]) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=it
([12]) Fino a circa 1,7 milioni di tonnellate entro il 2030, secondo il rapporto *Scaling textile recycling in Europe — turning waste into value*, McKinsey (2021).

38. accoglie positivamente l'inclusione di a) abiti e altri tessuti raccolti separatamente e preparati per il riutilizzo, b) fibre cellulosiche recuperate/riciclate dai rifiuti del settore tessile TCLF e c) fibre miste recuperate/riciclate dai rifiuti del settore TCLF nell'elenco prioritario dei flussi di rifiuti per lo sviluppo di ulteriori criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nell'UE, come stimolo per aumentare la capacità dell'industria del riciclo di tale settore dell'UE.

Bruxelles, 30 novembre 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO

Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema: Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari

(2023/C 79/05)

Relatore:	Piotr CAŁBECKI (PL/PPE), presidente della regione Cuiavia-Pomerania
Testo di riferimento:	Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari COM(2022) 133 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1. condanna l'aggressione non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina;

2. sostiene fermamente gli sforzi dell'Ucraina per aderire all'Unione europea, rilevando altresì, nel contesto del presente parere, che l'adesione dell'Ucraina avrà un impatto molto significativo sul rafforzamento della sicurezza alimentare dell'UE;

3. accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea intitolata «Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari»;

4. sottolinea la necessità e l'urgenza di affrontare il problema dei punti deboli dei sistemi alimentari dei paesi dell'UE al fine di introdurre cambiamenti profondi e strutturali e trovarsi preparati di fronte alle crisi future;

5. ricorda che l'UE è un importatore netto di prodotti alimentari in termini di quantità, calorie o superficie e che è un esportatore netto solo in termini di valore, principalmente grazie ai vini con indicazione geografica e agli alcolici; reputa inoltre che sia opportuno incoraggiare gli Stati membri a ridurre la produzione di biocarburanti, e che, a breve termine, tale riduzione consentirà una maggiore autosufficienza;

6. sostiene fermamente la volontà di rafforzare la sovranità alimentare dell'UE e di conseguire una maggiore autonomia incoraggiando una produzione alimentare diversificata a livello regionale e locale;

7. richiama l'attenzione sul fatto che quella che stiamo attraversando è la terza crisi mondiale dei prezzi alimentari in 15 anni nei paesi direttamente collegati ai prezzi del commercio internazionale, come gli Stati membri dell'Unione europea;

8. sottolinea il proprio ruolo chiave, in quanto rappresentante istituzionale delle città e delle regioni dell'UE, nel processo di sostegno ai partner ucraini;

9. sottolinea che le azioni nel settore della sicurezza alimentare, che l'UE è stata improvvisamente costretta a intraprendere a causa della guerra in corso, dovrebbero servire non solo per affrontare il problema attuale, ma anche per realizzare cambiamenti più strutturali nella politica agricola comune, al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione dell'UE e la competitività della sua economia, nonché per conseguire rilevanti benefici ambientali in ambiti legati all'approvvigionamento alimentare dell'UE. Reputa che si debba tener conto delle richieste degli esponenti rappresentativi dei settori della produzione e della trasformazione dei prodotti agricoli e delle organizzazioni di categoria degli agricoltori, e in particolare delle piccole e medie aziende agricole. Nell'Unione europea, infatti, da molti anni tali operatori lamentano un calo o addirittura una perdita di redditività della produzione, con tutto ciò che questo comporta: una drastica contrazione del numero delle aziende agricole e di quello degli addetti all'agricoltura, cambiamenti sociali e culturali negativi nelle zone rurali, peggioramento della qualità degli alimenti e aumento dei prezzi dei prodotti agricoli, e in particolare di quelli che mantengono i più elevati standard qualitativi in termini di salubrità per le persone, di valori nutrizionali e proprietà organolettiche e di riduzione al minimo dell'impatto ambientale;

10. invita a utilizzare i dibattiti in corso sulla riforma del mercato europeo dell'energia elettrica — e a prendere esempio dal petrolio, per il quale gli Stati membri dispongono di 90 giorni di scorte di sicurezza — al fine di riconsiderare la questione delle scorte alimentari e di fare un passo indietro sull'orientamento al mercato della politica agricola comune;

11. condanna la strumentalizzazione della guerra in corso in Ucraina, usata come pretesto per smettere di discutere delle carenze della PAC e per astenersi dall'intervenire per porvi rimedio nonché per arginare le tendenze, e ostacolare i cambiamenti, che da molti anni si registrano nel sistema di produzione alimentare, compresa l'attuazione della strategia «Dal produttore al consumatore»; ciò in quanto l'instabilità del sistema alimentare europeo non è un fenomeno nuovo, ma deriva dalla deregolamentazione successiva all'abolizione degli strumenti di mercato della PAC, che ha portato a un indebolimento del potenziale produttivo agricolo europeo a causa di una remunerazione inadeguata dei fattori di produzione;

12. sostiene, in linea con i propri pareri precedenti ([1]), l'attuazione degli obiettivi della strategia «Dal produttore al consumatore» e dei relativi traguardi di riduzione dell'uso dei pesticidi, dei fertilizzanti chimici e degli antimicrobici e di accrescere la quota dell'agricoltura organica, ma fa notare che, almeno finché dura la guerra in Ucraina, i traguardi di riduzione dell'uso dei pesticidi non dovrebbero mettere a repentaglio la sicurezza alimentare globale; e nel contempo chiede che si valuti in maniera approfondita l'avanzamento dell'attuazione degli obiettivi quantificati perseguiti della strategia «Dal produttore al consumatore», che devono formare oggetto di un monitoraggio;

13. ricorda che, fino allo scorso anno, la maggior parte della produzione mondiale di fertilizzanti, materie prime per la loro produzione e prodotti fitosanitari proveniva dalla Russia, dall'Ucraina e dalla Bielorussia; osserva che la riduzione della nostra dipendenza dalle importazioni di fattori di produzione come i fertilizzanti o i pesticidi contribuisce ad accrescere la resilienza del nostro sistema alimentare; e reputa che occorra stimolare maggiormente le innovazioni e la diffusione delle buone pratiche che consentono di mantenere — e, a lungo termine, di aumentare — le rese agricole (in particolare le pratiche e le innovazioni in linea con gli obiettivi ambientali);

14. suggerisce alla Commissione europea di astenersi dall'abbandonare il programma di inverdimento, considerato che esistono altre misure più efficaci come, ad esempio, la sospensione della produzione di biocarburanti;

15. sottolinea il ruolo strategico, ai fini della protezione del clima e della sicurezza alimentare, svolto dalle zone rurali, con catene del valore alimentari locali che garantiscono redditi più stabili e coinvolgono piccole aziende (agricole); e invoca una gestione decentrata del FEASR in tutti gli Stati membri, nel quadro dell'attuazione delle politiche agricole locali e regionali;

16. ribadisce la raccomandazione di orientare il comportamento dei consumatori verso regimi alimentari comprendenti molta frutta e verdura, nonché verso l'acquisto di alimenti freschi, di stagione e prodotti a livello locale o regionale con metodi sostenibili e la riduzione generale del consumo di carne, grassi e zuccheri; e osserva che è necessario intraprendere azioni a tutto campo affinché queste opzioni siano facilmente ed economicamente accessibili per tutti ([2]); a tal fine, il Comitato propone che i programmi esistenti della Commissione europea che promuovono un'alimentazione sana e sostenibile come il PEAD del FSE+ in seno all'UE siano notevolmente rafforzati;

17. sottolinea inoltre che lo sviluppo di sistemi alimentari locali di alta qualità è il modo migliore per garantire redditi stabili e dignitosi agli agricoltori; accoglie con favore, a tale proposito, l'introduzione della condizionalità sociale nella politica agricola comune; e reputa che le norme vigenti nell'UE per il settore in questione dovrebbero applicarsi anche agli importatori;

18. richiama l'attenzione sulla necessità di garantire un maggiore coinvolgimento dei fornitori locali di alimenti, ma anche di fertilizzanti e di energia, nella costituzione di scorte di emergenza e globali; e suggerisce che, nel campo del commercio internazionale, sia ripristinata la prassi degli accordi sui prodotti di base;

19. sostiene, a questo proposito, la proposta della Commissione europea di sviluppare, nell'ambito della politica delle reti transeuropee di trasporto, migliori collegamenti ferroviari con l'Ucraina, in particolare al fine di promuovere il trasporto di materie prime essenziali. A tal fine, il previsto aumento del bilancio dell'MCE è accolto con favore;

20. sottolinea la necessità di un'azione urgente e su vasta scala per adeguare l'economia alimentare ai cambiamenti climatici, e nel contempo esorta a potenziare il sistema assicurativo per la produzione agricola e a rafforzare la resilienza agli effetti negativi dei suddetti cambiamenti;

21. incentiva la ricerca di nuovi sistemi per la gestione dell'acqua piovana, la costruzione di nuovi invasi, il rinnovamento dei sistemi irrigui e della rete dell'acqua potabile, tutti elementi che promuovono la produzione agricola, l'industria alimentare e gli investimenti innovativi nella produzione alimentare;

([1]) GU C 37 del 2.2.2021, pag. 22.
([2]) GU C 272 del 17.8.2017, pag. 14.

22. invita la Commissione europea a completare questi lavori sui piani di emergenza per la sicurezza alimentare finalizzati allo sviluppo e all'attuazione di una strategia a lungo termine volta a garantire la sicurezza alimentare di base a livello regionale, intesa come la capacità di una regione di soddisfare le necessità primarie dei suoi abitanti per un determinato periodo di tempo attraverso la propria produzione alimentare e quella delle regioni limitrofe. Suggerisce, a tale proposito, la generalizzazione dei piani alimentari locali sviluppati in diversi paesi europei;

23. incoraggia la Commissione europea e gli Stati membri a dare priorità all'uso alimentare dei prodotti agricoli rendendo più flessibili le politiche di promozione dei biocarburanti e del metano da fonti agricole, in modo da scollegare i mercati agricoli dai mercati dell'energia quando lievitano i prezzi, mantenendo nel contempo questo importante sbocco in caso di sovrapproduzione;

24. esorta, in tale contesto, la Commissione europea a sviluppare ulteriormente, in particolare nell'ambito della politica agricola comune, la regolamentazione dei mercati agricoli che, come si è visto, possono diventare completamente instabili e inefficienti in tempi di scarsità; in particolare, occorrerà facilitare l'attivazione delle misure di gestione delle crisi e consentire, anche attraverso negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, la costituzione di scorte alimentari e agricole europee al fine di evitare speculazioni finanziarie sui prezzi agricoli internazionali; le politiche di regolamentazione del mercato che devono essere ripristinate nell'ambito della politica agricola devono anche mirare a mantenere livelli dei prezzi remunerativi per i contadini al termine dell'attuale periodo di tensioni, in quanto la possibilità di vivere dignitosamente del proprio lavoro come agricoltore è la leva migliore per rafforzare l'attività agricola e l'occupazione nel settore agricolo e per attirare nuovi agricoltori;

25. incoraggia la Commissione europea a dotarsi di una politica di sostegno diretto agli agricoltori con un'attività più anticiclica (specifica per dimensioni e tipo di azienda agricola) al fine di concentrarsi maggiormente sui settori più colpiti, evitando nel contempo aiuti superflui ai settori che realizzano sovrapprofitti;

26. esorta la Commissione europea a porre maggiormente l'accento sugli stimoli a progredire nel campo della produzione alimentare finanziando attività di ricerca e applicazione negli ambiti dell'adattamento della produzione ai cambiamenti climatici, della riduzione della dipendenza dai fornitori di paesi terzi, del miglioramento del valore sanitario degli alimenti prodotti e dell'allungamento della durata di vita degli alimenti con metodi biologici;

27. chiede alla Commissione europea di porre maggiormente l'accento sugli stimoli a progredire nel campo della produzione agricola riducendone l'intensità energetica. Ciò consentirà di eliminare in modo sostanziale la dipendenza dell'efficienza della produzione agricola, e in ultima analisi dei prezzi dei prodotti alimentari, dalle fluttuazioni dei prezzi dell'energia;

28. invita la Commissione europea a porre maggiormente l'accento sulla garanzia di condizioni economiche favorevoli per l'agricoltura in un contesto di aumento dei costi di produzione, attraverso un sostegno ai produttori agricoli adeguato alla natura della produzione realizzata e al potenziale (volume) del produttore interessato;

29. invita la Commissione europea a fissare, nell'ambito della revisione della direttiva quadro sui rifiuti e sulla base del lavoro svolto dalla piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari, un obiettivo vincolante inteso a dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030 ([3]);

30. sottolinea che il coinvolgimento e l'azione degli enti locali e regionali integrano e sostengono gli sforzi compiuti nel contesto dell'azione internazionale, nonché a livello nazionale dai singoli Stati membri dell'UE;

31. richiama l'attenzione sull'importanza del proprio ruolo, in quanto istituzione i cui membri lavorano in partenariato diretto con le città e le regioni ucraine.

La minaccia alla sicurezza alimentare

32. sottolinea che, attualmente, la probabilità di una vera carestia in Europa come conseguenza della guerra in Ucraina sembra ancora bassa, anche se il conflitto ha già causato problemi di approvvigionamento per alcuni prodotti, portato a un'inflazione dei prezzi alimentari del 13,2 % annuo (dati dell'agosto 2022) e generato un senso piuttosto diffuso di imprevedibilità (un drastico aumento del costo dei fertilizzanti artificiali, dei prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché dell'energia, può avere effetti inaccettabili sulle semine autunnali e primaverili e causare ulteriori aumenti, socialmente inaccettabili, dei prezzi alimentari) — una situazione, questa, che sta provocando anche la destabilizzazione dei sistemi socioeconomici regionali;

([3]) Obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari (europa.eu).

33. ricorda che il conflitto in corso sta eliminando dai mercati internazionali i prodotti agricoli e i fertilizzanti provenienti da due grandi esportatori: l'Ucraina, dove la guerra porterà a un'insufficienza della produzione agricola, cui seguirà un processo a lungo termine di ricostruzione del potenziale agricolo di tale paese, e la Russia, che, in quanto paese aggressore, dovrebbe essere esclusa dal commercio internazionale;

34. ritiene che il proseguimento della guerra contro il paese aggredito e l'isolamento dell'economia del paese aggressore possano porre una reale minaccia per la stabilità alimentare, in particolare nelle regioni non europee, il che porterà ad accrescere l'impegno umanitario dell'UE nei confronti delle regioni colpite dalla carestia e nel contempo farà aumentare le pressioni migratorie in quelle stesse regioni;

35. sottolinea che una delle maggiori minacce per la stabilità dell'approvvigionamento alimentare è la concentrazione della produzione alimentare, che deve essere controbilanciata favorendo la tendenza ad approvvigionarsi di alimenti dai produttori locali. Da molti decenni i paesi altamente sviluppati lavorano insieme armoniosamente nelle catene di produzione e distribuzione di alimenti, ma gli eventi degli ultimi anni hanno dimostrato che la situazione politica, come pure i progressivi cambiamenti del clima, le catastrofi naturali e le pandemie, possono interrompere tali catene all'improvviso e in maniera assai drastica, escludendo ampi territori dall'approvvigionamento, il che richiede un rafforzamento della resilienza alimentare in tali territori, attraverso la rilocalizzazione della produzione e la costituzione di scorte minime private e pubbliche;

36. sottolinea pertanto la necessità di sviluppare una strategia a lungo termine per salvaguardare la sicurezza alimentare europea. Tale strategia dovrebbe portare alla rilocalizzazione dei prodotti alimentari in Europa, in particolare attraverso clausole speculari negli accordi di libero scambio firmati dalla Commissione europea, al fine di evitare la concorrenza sleale dei prodotti importati rispetto ai prodotti europei. Si impegna a sostenere sforzi equivalenti di sovranità alimentare compiuti da altri paesi in tutto il mondo, in particolare in Africa;

37. sottolinea che la disponibilità alimentare può essere migliorata trattando gli alimenti in modo più responsabile, con conseguente riduzione degli sprechi; e che si può fare in molti modi, ad esempio riducendo la sovrapproduzione, migliorando le tecnologie per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la trasformazione, adeguando la scala dell'offerta di vendita al dettaglio e di ristorazione alla domanda reale e sensibilizzando i consumatori;

38. esprime la sua disponibilità ad agire a livello di pianificazione dello sviluppo regionale al fine di conseguire una riconnessione tra la politica agricola e quella alimentare a livello territoriale, allo scopo di rafforzare la sicurezza alimentare sostenibile, migliorare la qualità degli alimenti e ridurne l'impatto negativo apportando cambiamenti sistemici alle tecnologie per la produzione e la gestione degli alimenti, riducendo l'impatto ambientale della produzione alimentare, riducendo al minimo la dipendenza dell'UE dai fornitori esterni di alimenti e creando un sistema europeo di solidarietà per garantire l'accesso agli alimenti;

39. garantisce tutela assoluta a tutti i prodotti che rientrano nel regime delle indicazioni geografiche dell'UE: DOP (Denominazione di origine protetta), IGP (Indicazione geografica protetta) e IG (Indicazione geografica);

40. invita la Commissione europea a porre maggiormente l'accento sul finanziamento di progetti volti ad accrescere la sicurezza alimentare a livello regionale per garantire la sicurezza delle comunità locali, almeno per il tempo necessario ai paesi alleati per organizzare gli aiuti. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso la diversificazione della produzione alimentare, l'aumento delle aree destinate a tale produzione, l'adeguamento dello spazio agricolo ai cambiamenti climatici, il finanziamento della ricerca e delle applicazioni volte alla produzione di alimenti con una maggiore durata di conservazione, e meccanismi di stoccaggio a livello UE per le regioni che, per ragioni fisiche e geografiche, non sono in grado di raggiungere lo stesso grado di autosufficienza, nonché attraverso la creazione di una garanzia di sicurezza alimentare a livello di Unione europea.

L'agricoltura biologica come fattore per rafforzare la sicurezza alimentare e ridurre l'impatto negativo dell'agricoltura sull'ambiente

41. raccomanda, ai fini del perseguimento della sicurezza alimentare, di invertire la tendenza all'aumento della specializzazione nella produzione alimentare e di conseguenza alla concentrazione delle aree in cui tale produzione si svolge. Tipicamente, tali fenomeni hanno luogo quando la produzione agricola riguarda derrate di cui vi è grande domanda ed è orientata verso la massima efficienza economica;

42. considera che il suddetto obiettivo possa essere conseguito incrementando in misura significativa la quota di attività agricola svolta conformemente ai principi dell'agricoltura biologica, promuovendo anche lo sviluppo di coltivazioni perenni. Ciò contribuirà a ridurre l'uso di fertilizzanti minerali e prodotti fitosanitari chimici, migliorando nel contempo in modo significativo la capacità di ritenzione idrica del suolo, il che è importante sia in periodi di penuria che di eccesso di risorse idriche;

43. sottolinea che, così facendo, si ottengono due vantaggi principali: una riduzione significativa dell'impatto degradante dell'agricoltura intensiva sull'ambiente, e una crescita dell'autonomia regionale dell'approvvigionamento alimentare attraverso un rafforzamento della capacità di produzione alimentare basato sulla produzione agricola locale (abbreviando le catene di approvvigionamento e riducendo la dipendenza in fatto di produzione alimentare);

44. sostiene e tutela le aree terrazzate e coltivate con terrazzamenti che sono in grado di mitigare aspetti del cambiamento climatico migliorando l'assorbimento delle precipitazioni, riducendo l'erosione del suolo, mitigando le temperature estreme, abbattendo il rischio di inondazioni e incendi boschivi ed aumentando il sequestro del carbonio organico del suolo;

45. sottolinea che la piena attuazione del Green Deal europeo nel settore agricolo, pur arrecando indiscussi benefici ambientali, richiede un monitoraggio costante volto a evitare una riduzione dei livelli di produzione agricola che garantiscono la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare in termini globali. Si dovrebbe quindi valutare se, qualora la guerra in corso provocasse un calo della produzione agricola in Ucraina e una riduzione delle importazioni alimentari da detto paese tali da provocare carestie in paesi africani e mediorientali, questo calo non debba essere compensato in via temporanea dagli Stati membri dell'UE. Occorrerebbe pertanto prevedere un aumento della produzione agricola dell'UE e quindi una revisione degli obiettivi generali del Green Deal europeo;

46. ricorda che — secondo i dati della FAO — nel mondo l'uso di concimi ternari (fertilizzanti NPK) è aumentato del 40 % tra il 2000 e il 2019 e attualmente si attesta su oltre 200 milioni di tonnellate all'anno; e che, più in generale, i dati disponibili indicano un uso largamente eccessivo di fertilizzanti. Si stima che più della metà dei concimi azotati e circa tre quarti di quelli fosfatici utilizzati non vengano assorbiti dalle piante, ma rimangano nel suolo o si infiltrino nei corsi d'acqua, determinando in larga misura lo stato ecologico e chimico dell'uno e degli altri. Inoltre, il Comitato fa osservare che l'obiettivo della direttiva quadro sulle acque è che i corpi idrici raggiungano almeno un buono stato ecologico. Pertanto, dato che l'uso eccessivo di fertilizzanti minerali per la produzione alimentare è attualmente una delle cause principali del degrado dell'ambiente acquatico, a tale eccesso si dovrebbe porre fine anche nel quadro della politica adottata dall'UE in materia di acque;

47. fa osservare che oltre la metà del consumo eccessivo di fertilizzanti ha luogo in Cina e in India, dove, anche in questo caso, il rapido sviluppo economico si realizza a scapito della qualità dell'ambiente; e che i vantaggi competitivi ottenuti in questo modo non sono compatibili con una concorrenza leale. I consumatori di merci importate da questi paesi dovrebbero essere resi maggiormente consapevoli di tutto questo;

48. riconosce che non è possibile introdurre un'agricoltura biologica universale; ma osserva nondimeno che l'obiettivo dell'UE dovrebbe essere quello di perseguire con coerenza l'attuazione del piano d'azione sull'agricoltura biologica, nonché il traguardo fissato dalla strategia «Dal produttore al consumatore»: raggiungere una quota di terreni agricoli adibita a coltivazione biologica pari al 25 % entro il 2030. Tutto ciò, tuttavia, non deve avere l'effetto di peggiorare la già difficile situazione economica e sociale delle zone rurali europee, ma dovrebbe anzi invertire le tendenze negative in atto. Il Comitato chiede pertanto alle istituzioni dell'UE di condurre un'analisi dei metodi da utilizzare per conseguire gli obiettivi ambientali della produzione agricola. Per conseguire gli ambiziosi obiettivi stabiliti, è necessario sostenere un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, comprese, oltre all'agricoltura biologica (con il pieno rispetto dei relativi criteri), anche l'agricoltura degli habitat (con sovvenzioni per le aziende agricole che operano in zone con caratteristiche naturali preziose) e l'agricoltura ambientale/integrata (con un sostegno alle aziende agricole che adottano misure ecologiche selezionate, ad esempio mediante pacchetti nell'ambito dell'attuale programma agroambientale per l'agricoltura sostenibile, la protezione del suolo e delle acque o zone cuscinetto). Si raccomanda che i pagamenti dell'UE nel settore dell'agricoltura siano strettamente legati sia agli obiettivi ambientali che a quelli di sicurezza alimentare. L'ambizione ambientale a lungo termine dell'UE dovrebbe essere che gli alimenti prodotti sul suo territorio abbiano il minor impatto negativo possibile sull'ambiente. Gli alimenti così prodotti hanno anche un valore nutrizionale più elevato e sono più sani.

Gli aumenti dei prezzi

49. considera che l'impennata del costo della vita, compreso il considerevole aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, non abbia finora portato a un crollo o anche solo a una riduzione del consumo alimentare a livelli che mettano in pericolo la vita o minaccino la salute, ma abbia contribuito a un deterioramento delle comodità della vita a causa della necessità di rinunciare a determinati prodotti;

50. sottolinea la necessità di adottare misure di protezione nei confronti dei residenti più poveri per compensare le difficoltà di accesso al cibo, che a lungo termine potrebbero avere conseguenze negative per la salute; e, a questo scopo, occorrerebbe in particolare sostenere le associazioni di aiuto alimentare, le scuole e gli asili nido delle zone emarginate e fornire assistenza alle persone prive di un alloggio;

51. ricorda che tale perdita di competitività è dovuta principalmente alla concorrenza sleale dei prodotti agricoli importati; propone pertanto che la Commissione europea attui clausole speculari nei suoi accordi di libero scambio per garantire che i prodotti agricoli importati rispettino gli stessi criteri previsti dalle norme ambientali e sociali vigenti in Europa;

52. fa notare che il progressivo aumento dei prezzi di beni e servizi sta riducendo notevolmente la redditività della produzione nel settore agricolo. Da un lato, infatti, i costi di produzione sono in aumento e, dall'altro, prodotti alimentari europei più costosi risulteranno meno competitivi sui mercati;

53. ritiene che i rischi principali per l'attività agricola e la produzione alimentare derivino attualmente dai prezzi molto elevati — e di recente notevolmente aumentati — dei fertilizzanti minerali, dei combustibili (in particolare diesel), dell'elettricità e dei prodotti fitosanitari. Una situazione, questa, aggravata dal problema, acuitosi nel corso degli anni, dell'approvvigionamento idrico in agricoltura, nonché dal peggioramento delle condizioni climatiche e dal verificarsi di eventi meteorologici imprevisti;

54. avverte che la riduzione della redditività dell'agricoltura può rappresentare una minaccia reale e significativa per la sicurezza alimentare, in quanto l'attività agricola ha carattere ciclico e non può essere modificata da un giorno all'altro. Possono essere necessari diversi mesi per rinnovare i patrimoni zootecnici o per ripristinare i seminativi;

55. ritiene, in un'ottica subnazionale, che il rapido aumento del costo della vita, compresi i prezzi dei prodotti alimentari, rappresenti una minaccia molto grave per la stabilità dei sistemi socioeconomici locali e regionali. Tale situazione, infatti, avrà ripercussioni negative sul mercato del lavoro, sui redditi delle persone e sulle entrate delle amministrazioni locali, determinando in ultima analisi un aumento della povertà, con la conseguenza che gli enti locali e regionali saranno anch'essi chiamati ad affrontare gli effetti del problema. L'instabilità del mercato alimentare ha dunque conseguenze assai più ampie, potendo anche incidere sulla corretta esecuzione dei compiti assegnati ai singoli enti locali e regionali ed erodere le basi per la crescita economica regionale;

56. ricorda che, dal punto di vista delle imprese, la necessità di salvaguardare le basi della loro attività le costringerà a limitare le spese per lo sviluppo, con ricadute negative sulla capacità di innovazione dell'economia nel suo insieme.

Promuovere un'azione di adattamento efficace e intersettoriale e affrontare perdite e danni

57. richiama l'attenzione sul complesso problema degli sprechi alimentari, la riduzione dei quali consentirà di ottenere una serie di benefici a vari livelli, e in particolare una riduzione dell'uso di risorse preziose necessarie per la produzione, il trasporto e la distribuzione di alimenti: energia, acqua, costo del lavoro, superficie destinata alla produzione alimentare e la stessa produzione di gas a effetto serra;

58. sottolinea l'importanza di un'azione sistemica per ridurre gli sprechi alimentari, in quanto una gestione più responsabile degli alimenti porterà a una riduzione del volume degli acquisti, con conseguenze per la produzione, la trasformazione, il trasporto, il commercio e il mercato del lavoro. È quindi necessario garantire una transizione programmata che prenda in considerazione misure atte a costituire una «rete di sicurezza»;

59. sottolinea la grande importanza di creare e promuovere catene di approvvigionamento brevi e veloci dagli agricoltori ai consumatori (e di conseguenza prezzi più bassi, elevata qualità e rapidità di consegna). Anche l'accorciamento delle catene di approvvigionamento alimentare ha un significativo impatto sul clima, grazie alla riduzione delle emissioni prodotte dai trasporti;

60. sottolinea che, al fine di incoraggiare gli abitanti a utilizzare alimenti prodotti localmente, sarebbe utile evidenziare il luogo di produzione (la creazione di marchi regionali, un sistema appropriato di etichettatura e il «patriottismo» economico locale possono rendere più facile accettare l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari ove se ne comprenda la necessità in considerazione dei costi di produzione degli alimenti);

61. ricorda che si prevede che l'attuazione del Green Deal comporti un calo significativo della produzione vegetale, e che il rincaro dei prodotti alimentari indurrà i cittadini ad opporre una certa resistenza alla transizione energetica. Sono pertanto necessarie misure che garantiscano una rete di sicurezza al fine di creare un clima di accettazione e comprensione nei confronti del Green Deal europeo;

62. ravvisa la necessità di una cooperazione intersettoriale tra gli agricoltori, le imprese, le autorità pubbliche e la comunità scientifica al fine di sviluppare approcci nuovi utili ad adattare l'economia agricola ai cambiamenti climatici — misure di mitigazione e adattamento, a fronte della carenza idrica esistente e delle catastrofi naturali, onde ridurre la variabilità delle dinamiche annuali della produzione agricola e ridurre al minimo ulteriori potenziali fallimenti e perdite nella produzione alimentare. Tali misure dovrebbero stimolare gli investimenti pubblici e l'innovazione tecnologica e agroecologica, ma anche essere attuate in parallelo al Green Deal europeo, nel rispetto delle risorse ambientali; Tali misure dovrebbero stimolare gli investimenti pubblici e l'innovazione tecnologica e agroecologica ed essere attuate in parallelo al Green Deal europeo, nel rispetto delle risorse ambientali;

63. fa notare che l'industrializzazione della produzione agricola determina altresì un aumento dell'interdipendenza tra i vari paesi. Ciò è particolarmente evidente nel settore dell'industria chimica. Il principale esportatore mondiale di NPK è la Russia. Inoltre, la concentrazione di tale produzione si traduce in un'impronta di carbonio molto elevata a causa del massiccio trasporto globale di tali prodotti (oltre 20 milioni di tonnellate di fertilizzanti vengono trasportate ogni anno tra diversi continenti). La produzione di fertilizzanti richiede grandi quantità di gas e, dato che due terzi del loro approvvigionamento globale sono assicurati da soli cinque paesi, vi è un rischio reale che la regolazione dei prezzi del gas possa influenzare i prezzi dei concimi e, in ultima analisi, quelli dei prodotti alimentari. Occorre pertanto adoperarsi per diversificare la produzione e l'offerta dei fattori di produzione agricoli.

I problemi della politica d'informazione dell'economia alimentare dell'UE

64. sottolinea il preciso dovere di opporsi con fermezza alla minaccia della disinformazione in merito alla disponibilità di cibo, che è uno dei modi più efficaci per destabilizzare una società armoniosa e indurre le persone a comportamenti irragionevoli, e sottolinea altresì che in futuro gli Stati membri dovrebbero essere in grado di rassicurare la popolazione, disponendo di piani di emergenza in materia di sicurezza alimentare sufficientemente ambiziosi, al fine di dare seguito alla comunicazione della Commissione del 12 novembre 2021;

65. sottolinea che i cambiamenti strutturali nella produzione alimentare volti a ridurre la dipendenza dai fornitori esterni e ad accrescere l'importanza degli alimenti prodotti a livello regionale possono tradursi in un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, il che rende necessaria una politica di informazione trasparente e affidabile, che presti attenzione non solo alla sicurezza dell'approvvigionamento ma anche alla riduzione dei costi ambientali della produzione alimentare;

66. incoraggia a promuovere costantemente il consumo di alimenti di alta qualità prodotti in prossimità del luogo in cui vivono i consumatori.

Bruxelles, 30 novembre 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO

Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema: Il futuro delle politiche per la gioventù nell'UE. Riflessione sulle politiche per la gioventù e sull'integrazione della dimensione giovanile nel contesto dell'Anno europeo dei giovani 2022

(2023/C 79/06)

Relatore: Tine RADINJA (SI/Verdi), sindaco di Škofja Loka

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Osservazioni introduttive

1. intende offrire, con il presente parere, una riflessione nuova e globale sulle politiche per la gioventù, sull'integrazione delle questioni giovanili in tutti i settori di intervento e sulla partecipazione attiva dei giovani alla costruzione del futuro dell'Europa, nel contesto dell'Anno europeo dei giovani 2022, proclamato con la decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), e come raccomandato dalla Conferenza sul futuro dell'Europa. Il CdR formula inoltre una ferma raccomandazione sull'integrazione della dimensione giovanile, che figura tra gli obiettivi dell'Anno europeo dei giovani 2022;

2. sottolinea che a causa della pandemia di COVID-19 molti giovani hanno perduto quasi due anni per quel che riguarda le opportunità di istruzione, il lavoro, la salute mentale e la vita sociale. Pertanto, l'Anno europeo dei giovani dovrebbe non solo riconoscere i sacrifici che le generazioni più giovani hanno dovuto fare durante la pandemia, ma anche avviare cambiamenti duraturi che vadano oltre l'Anno europeo stesso. Con la ripresa della società dagli effetti della pandemia, è fondamentale dialogare con i giovani e comprendere le loro preoccupazioni al fine di riuscire a lasciarsi la crisi alle spalle;

3. sottolinea che la politica per la gioventù e l'integrazione delle questioni giovanili sono due temi particolarmente sensibili alla dimensione territoriale e sociale, in quanto tra le regioni dell'UE esistono notevoli disparità in termini di accesso ai servizi di base, all'istruzione, all'occupazione e all'alloggio, oltre che per quanto riguarda la mobilità sociale, e tali disparità colpiscono i giovani in modi diversi. Gli enti locali e regionali dispongono di competenze importanti in molti settori pertinenti per le politiche che riguardano i giovani, ad esempio l'alloggio, l'istruzione, l'occupazione, la lotta contro la povertà e la discriminazione, il sostegno agli studenti, le associazioni giovanili, l'animazione socioeducativa, nonché le attività culturali e ricreative; per questo motivo occorre tenere conto in misura maggiore del livello locale e regionale in tutte le fasi del coordinamento e dell'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù.

Integrazione della dimensione giovanile

4. chiede che, nell'elaborazione delle politiche a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, venga assicurata l'integrazione non solo della dimensione giovanile, ma anche di una prospettiva basata sui diritti dei giovani, garantendo sistematicamente che il punto di vista dei giovani e per i giovani sia preso in considerazione in tutti i settori di intervento. Inoltre, i giovani e i loro organismi di rappresentanza dovrebbero essere consultati in tutte le discussioni sulle politiche al fine di applicare in modo coerente un approccio volto all'integrazione delle questioni giovanili, anche nel quadro dell'attuazione dei piani nazionali per l'utilizzo dei fondi disponibili tramite NextGenerationEU e i pacchetti per la ripresa;

5. invita la Commissione europea a introdurre una valutazione d'impatto dell'UE dal punto di vista dei giovani (*EU Youth Test*) che consenta di rilevare l'impatto delle politiche sui giovani. Prima dell'adozione di qualsiasi nuova politica, bisognerebbe procedere almeno lungo le tre seguenti tappe: un coinvolgimento significativo dei pertinenti portatori di interessi dei giovani (tra cui gli esperti che lavorano con i giovani e gli organismi di rappresentanza dei giovani che operano in settori attinenti), una valutazione d'impatto degli effetti che le politiche avranno sui giovani e la proposizione di misure volte ad attenuare i possibili effetti negativi;

([1]) Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1).

6. invita le istituzioni europee, i governi nazionali e gli enti territoriali a raccogliere dati attinenti ai giovani in tutti i settori di intervento e a disaggregarli in modo coerente per età. La raccolta dei dati dovrebbe essere condotta in collaborazione con le organizzazioni giovanili, e andrebbero varate delle politiche volte a migliorarne le competenze in materia di alfabetizzazione ai dati, per permettere a tali organizzazioni di estrarre, analizzare e interpretare informazioni al fine di mettere a punto interventi e progetti di sensibilizzazione basati su dati concreti e finalizzati a promuovere un cambiamento;

7. ribadisce la necessità di una politica giovanile integrata in tutte le politiche dell'UE attraverso un approccio orizzontale e una cooperazione transettoriale, interregionale e transfrontaliera;

8. chiede misure che rafforzino e responsabilizzino le organizzazioni giovanili, dato che forti organismi di rappresentanza dei giovani a livello europeo concorrono ad assicurare l'educazione civica, una maggiore conoscenza della democrazia e un coinvolgimento più attivo dei cittadini;

9. deplora che lo spazio civico per le organizzazioni giovanili si sia ridotto negli ultimi anni, e chiede risorse più adeguate e sostenibili, oltre a finanziamenti operativi consoni alle esigenze strutturali delle organizzazioni giovanili. Tali finanziamenti devono essere distribuiti in modo trasparente, cosa che sosterrà un settore giovanile forte in grado di garantire che i giovani, indipendentemente dal loro contesto di provenienza, possano avere accesso a uno spazio sicuro nel cui quadro partecipare, impegnarsi e crescere come cittadini attivi;

10. sottolinea l'importanza delle regioni e dei comuni d'Europa per il successo della strategia dell'UE per la gioventù e il contributo che possono apportare attraverso l'istruzione e la cultura al fine di promuovere una società inclusiva per i giovani; incoraggia il rafforzamento della dimensione regionale e locale del dialogo dell'UE con i giovani;

11. invita gli enti locali e regionali a considerare le questioni giovanili come una priorità da tenere costantemente presente nell'elaborazione delle politiche, e propone l'adozione di una strategia locale per la gioventù in tutti gli enti territoriali;

12. invita la Commissione europea a rafforzare la dimensione giovanile nei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà e ad adottare ulteriori misure per garantire non solo che tali programmi siano accessibili a tutti i gruppi di giovani, ma anche che i giovani siano responsabilizzati e adeguatamente sostenuti, anche ai fini della partecipazione ai programmi stessi; invita gli Stati membri e gli enti regionali e locali a promuovere campagne di informazione per mostrare ai giovani i vantaggi e l'arricchimento, sul piano sia umano che professionale, che questi due programmi offrono, nonché a incoraggiare i giovani a parteciparvi, a livello di istituto d'insegnamento o di università.

Occupazione e protezione sociale

13. chiede che siano adottate misure adeguate per garantire in tutta Europa il diritto dei giovani a un'occupazione stabile e gratificante, svolta in condizioni di lavoro dignitose;

14. sottolinea il ruolo positivo che l'educazione all'imprenditorialità, l'imprenditoria sociale e l'economia sociale rivestono nella riduzione della disoccupazione giovanile, e invita i responsabili politici a livello europeo e nazionale ad adoperarsi per eliminare gli ostacoli per i giovani imprenditori, in particolare quelli che impediscono loro di diventare imprenditori mentre studiano;

15. invita gli Stati membri e gli enti regionali e locali a promuovere l'avvicinamento dei giovani alle istituzioni dell'UE e a favorire, nel quadro degli istituti d'insegnamento e delle università, la mobilità dei giovani tra Stati membri, sottolineando le opportunità di arricchimento umano e professionale offerte da questo tipo di mobilità e le esperienze positive che può generare nello sviluppo personale dei giovani europei;

16. propone che la Commissione europea stabilisca misure di sostegno, integrazione e coordinamento volte a ridurre il livello di precarietà lavorativa tra i giovani, a facilitare un accesso migliore a una protezione sociale che elimini qualsivoglia criterio di discriminazione basato sull'età (per mettere i giovani alla pari con fasce di età più anziane), e a porre fine ai salari minimi per i giovani;

17. raccomanda di rafforzare il coordinamento delle politiche a favore dell'occupazione giovanile, in particolare per quanto riguarda l'attuazione, da parte dei servizi pubblici territoriali per l'impiego, della garanzia per i giovani rafforzata;

18. chiede che il riesame del quadro di qualità per i tirocini che la Commissione europea intende condurre porti a un effettivo divieto dei tirocini non retribuiti in tutti gli Stati membri; chiede altresì che vengano adottate delle misure, tra cui l'introduzione di una direttiva dell'UE, per assicurare che gli stage, i tirocini e gli apprendistati prevedano un livello minimo di diritti per quanto riguarda le condizioni di lavoro, in particolare l'accesso a salari minimi garantiti per legge e alla protezione sociale;

19. sottolinea l'importanza di un'assistenza all'infanzia che sia dignitosa, a prezzi accessibili e in grado di consentire ai genitori, compresi quelli giovani, di (ri)entrare nel mercato del lavoro;

20. invita la Commissione e gli Stati membri a proporre misure concrete per migliorare l'inclusione dei giovani di ogni estrazione nel mercato del lavoro, combattere la discriminazione e garantire pari opportunità. A tale riguardo, è necessario potenziare il coordinamento per migliorare il coinvolgimento dei giovani vulnerabili che si trovano ad affrontare molteplici ostacoli dovuti in particolare alla povertà, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, alla disabilità, a un basso livello di istruzione o al fatto di provenire da una minoranza etnica e/o da un contesto migratorio;

21. ribadisce la necessità di riconoscere che in Europa le persone giovani LGBTI+ sono particolarmente vulnerabili, in quanto sono esposte a discriminazioni, vittimizzazione, stigmatizzazione e abusi fin dalla prima adolescenza — esse incontrano difficoltà nel processo di «coming out» in famiglia e nella comunità di appartenenza –, a una comprensione limitata delle loro problematiche LGBTI+ da parte dei prestatori di servizi professionali e della società in generale, e a sfide sul piano della salute mentale, fisica e sessuale ([2]); chiede a tal fine misure efficaci a livello europeo per responsabilizzare pienamente i giovani LGBTI+;

22. sottolinea che le difficoltà nell'accedere a una sistemazione abitativa e il costo elevato degli alloggi sono fattori significativi che ostacolano l'autonomia dei giovani, rendendo così difficili l'istruzione e la mobilità professionale e riducendo il potere d'acquisto delle generazioni più giovani. Chiede pertanto di considerare una priorità l'adozione di misure di sostegno, anche attraverso la mobilitazione di fondi dell'UE, che siano volte a garantire condizioni abitative adeguate e a prezzi accessibili per tutti i giovani in Europa;

23. mette in evidenza che molti giovani europei sono esposti a un rischio maggiore di povertà ed esclusione sociale per effetto della pandemia di COVID-19, e chiede misure di sostegno da parte dell'UE volte a garantire che i giovani ricevano sempre un aiuto sufficiente in tempi di crisi;

24. suggerisce che occorre potenziare il coordinamento per lo scambio di buone pratiche, obiettivi e indicatori per quanto riguarda la lotta contro la povertà, il rischio di esclusione sociale e la precarietà sociale dei giovani;

25. sottolinea la situazione critica che i giovani rifugiati — e in particolare i minori non accompagnati — si trovano ad affrontare, e chiede l'adozione di misure di sostegno volte a permettere a tutti i giovani rifugiati e alle loro famiglie di accedere ai servizi di base — come l'istruzione, l'alloggio e la sanità — e ad assicurare la salvaguardia dei loro diritti umani.

Salute fisica e mentale e benessere dei giovani

26. sottolinea l'importanza dell'accesso a servizi di assistenza sanitaria, sia preventiva che terapeutica, universali, a prezzi contenuti e di alta qualità; insiste a tal fine sulla necessità di abbattere gli ostacoli cui si trovano a far fronte i giovani che non hanno accesso alla sicurezza sociale;

27. sottolinea l'assoluta necessità di porre fine alle stigmatizzazioni e di riconoscere che i giovani si trovano ad affrontare sfide e ostacoli inerenti alla salute mentale che sono riconducibili alla pandemia, ed esorta ad agire immediatamente per venire incontro alle loro esigenze sul piano della salute mentale;

28. suggerisce di seguire un approccio onnicomprensivo in materia di salute mentale attraverso la promozione sia di diritti sociali che di pacchetti di misure per la protezione economica finalizzati a tenere conto degli aspetti socioeconomici determinanti per la salute mentale, con un sostegno mirato e la garanzia di servizi e di diritti di base ai giovani vittime di esclusione, discriminazione ed emarginazione;

29. chiede misure volte a rendere il sostegno alla salute mentale accessibile e abbordabile per tutti i giovani, in particolare quelli più vulnerabili. Chiede inoltre di aumentare l'accessibilità dell'assistenza sanitaria nel campo della salute mentale e i relativi finanziamenti, garantendo che tutti possano ottenere l'aiuto di cui hanno bisogno;

([2]) Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità LGBTIQ 2020-2025 (COR-2020-05861).

30. raccomanda maggiori investimenti nelle iniziative già esistenti per lo sviluppo di un senso di comunità dal basso, come i centri giovanili, le attività culturali e sportive gratuite e accessibili, nonché il sostegno alle organizzazioni della società civile che si occupano di salute mentale;

31. chiede una strategia dell'UE per la salute mentale che comprenda misure volte a garantire la prevenzione dei problemi di salute mentale, una responsabilizzazione significativa dei giovani europei e il loro coinvolgimento attivo nelle decisioni prese in merito alla loro salute mentale, nonché un sostegno mirato alla salute mentale in ogni fase della vita;

32. insiste sulla necessità di garantire la piena protezione della salute sessuale e riproduttiva — così come dei relativi diritti — dei giovani, tenendo in debita considerazione il costo dei prodotti contraccettivi e mestruali;

33. si compiace che la Commissione europea abbia istituito il gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili; chiede tuttavia che tale gruppo direttivo ponga un accento maggiore sulla situazione dei giovani.

Una partecipazione significativa

34. rinnova il suo sostegno a promuovere la «valorizzazione dello sviluppo della personalità delle persone con disabilità, e in particolare dei bambini, delle bambine e dei giovani, come per chiunque altro, attraverso l'accesso all'arte, alla cultura, alle attività ricreative, al tempo libero, allo sport e al turismo» ([3]), quale elemento chiave per il benessere delle persone con disabilità. Sottolinea, a tal riguardo, il ruolo svolto dallo sport nell'inclusione delle persone con disabilità, ed «esorta gli Stati membri a promuovere programmi volti ad agevolare la partecipazione dei bambini, delle bambine, dei giovani e delle persone con disabilità che hanno maggiori limitazioni» ([4]);

35. sottolinea che l'Anno europeo dei giovani 2022 rappresenta una grande opportunità per incoraggiare una partecipazione significativa dei giovani alla vita democratica, e che esso dovrebbe lasciare in eredità il rafforzamento strutturale della democrazia per i giovani, mettendo in risalto il ruolo dei loro organismi rappresentativi;

36. raccomanda di coinvolgere i giovani non solo nella progettazione, conduzione, attuazione e valutazione delle politiche a livello europeo, nazionale, regionale e locale che hanno un impatto su di loro, ma anche nei relativi meccanismi di consultazione ufficiale. Inoltre, il grado di riuscita e attuazione di tali iniziative andrebbe monitorato per garantire che la partecipazione dei giovani produca risultati tangibili o che vi sia una chiara spiegazione dei motivi per cui l'attuazione di idee o iniziative non sia stata possibile;

37. incoraggia, al fine di rafforzare la fiducia dei giovani nel funzionamento delle istituzioni e di promuovere la riflessione, la libertà di espressione, l'assunzione di decisioni e la conoscenza dei principi democratici e delle libertà individuali e collettive, a far sì che tutte le autorità competenti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo istituiscano consigli della gioventù;

38. chiede che ci si basi sui risultati dei meccanismi partecipativi già esistenti, come il dialogo dell'UE con i giovani che offre a tutti i giovani dell'UE uno spazio non solo per esprimere la loro opinione su temi che li riguardano, ma anche per influenzare gli iter legislativi collaborando direttamente con i responsabili delle decisioni. Tale processo andrebbe ulteriormente sviluppato e dovrebbe comprendere altre istituzioni dell'UE;

39. chiede misure volte a sostenere e responsabilizzare i giovani nei loro sforzi per lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici, nonché a far leva sul loro potenziale per realizzare un cambiamento significativo nella società;

40. invita gli Stati membri a prendere seriamente in considerazione di abbassare a 16 anni l'età per votare in tutte le elezioni locali e regionali in Europa, e chiede che sia attivato lo scambio di dati e di conoscenze sull'impatto degli accordi istituzionali in merito alla partecipazione politica dei giovani, ad esempio sull'età minima per votare e candidarsi alle elezioni, o sulle limitazioni al numero di mandati politici;

([3]) Strategia per i diritti delle persone con disabilità (COR-2021-01679).
([4]) Ibidem.

41. chiede di sostenere e coordinare le misure volte a sviluppare le conoscenze dei giovani in materia di educazione civica, al fine di garantire che i giovani comprendano il processo decisionale nelle loro comunità locali e siano consapevoli dei processi democratici e dei loro diritti umani e civili;

42. pone in risalto la necessità di garantire che tutti i giovani abbiano accesso a informazioni di qualità sulle opportunità di partecipazione, nonché di promuovere una partecipazione informata, in particolare per quanto riguarda i processi democratici.

Una società inclusiva

43. appoggia il coordinamento e lo scambio di buone pratiche sulle questioni di genere nei percorsi didattici e lavorativi, al fine di individuare gli ostacoli e migliorare l'accesso delle donne e delle ragazze a tutte le opportunità in materia di istruzione e occupazione;

44. sostiene l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche pubbliche a tutti i livelli; rinnova inoltre la propria richiesta di «associare gli enti locali e regionali alla concezione e attuazione della campagna di sensibilizzazione e comunicazione a livello europeo che si rende necessaria per combattere gli stereotipi di genere, e sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione ai giovani, in quanto sono tra i principali agenti del cambiamento» ([5]);

45. ritiene che integrare i giovani provenienti da un contesto migratorio nel sistema di istruzione e nella vita sociale rappresenti una priorità; chiede pertanto di rafforzare sia il coordinamento che lo scambio di conoscenze e buone pratiche sulle politiche efficaci per raggiungere questo scopo;

46. considera necessario rafforzare le misure di sostegno volte a garantire che i giovani Rom abbiano accesso ai servizi di base in tutti gli Stati membri dell'UE. Ribadisce in tal senso la sua ferma convinzione che «gli obiettivi definiti dalla Commissione europea nei quattro importanti settori dell'istruzione, dell'occupazione, dell'assistenza sanitaria e degli alloggi svolgono un ruolo fondamentale nel processo di integrazione dei Rom, accanto alla funzione svolta dai servizi sociali, specialmente a livello locale e regionale» ([6]); esorta inoltre a fornire un sostegno significativo ai bambini Rom in modo da affrontare efficacemente il problema del basso livello di istruzione;

47. ritiene che combattere la discriminazione, il razzismo e altre forme di intolleranza sia cruciale al fine di lottare contro la radicalizzazione violenta ed evitare che i giovani si lascino tentare dall'estremismo politico o religioso. In quest'ottica, è dell'avviso che l'istruzione e le organizzazioni della società civile debbano svolgere un ruolo cruciale nel trasmettere valori democratici e umanistici, e che un maggiore coordinamento in questo settore a livello dell'UE possa essere utile a tutti gli Stati membri.

Animazione socioeducativa

48. chiede misure che favoriscano lo sviluppo di un'animazione socioeducativa di qualità a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, anche attraverso un coordinamento rafforzato e misure di sostegno volte a garantire una formazione secondo standard qualitativi elevati sia per i lavoratori che per i volontari impegnati nell'animazione socioeducativa, oltre che l'assegnazione di risorse sufficienti alle organizzazioni del settore;

49. considera necessario lo stretto coinvolgimento degli enti locali e regionali ai fini del successo dell'agenda europea per l'animazione socioeducativa, che punta ad assicurare la qualità, l'innovazione e il riconoscimento del lavoro degli animatori socioeducativi. Ritiene inoltre necessario garantire la disponibilità di una quantità sufficiente di dati e indicatori comuni, anche a livello locale e regionale, per assicurare un monitoraggio efficace dell'iniziativa;

50. è favorevole all'istituzione di un quadro giuridico di riferimento per il concetto di animazione socioeducativa, allo scopo di darne una definizione migliore, indicarne chiaramente le funzioni e gli ambiti di competenza, e garantire agli animatori socioeducativi un riconoscimento specifico per il loro lavoro;

51. chiede un riconoscimento e un sostegno maggiori per il volontariato.

([5]) Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025 (COR-2020-02016).
([6]) Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (COR-2020-05625).

Istruzione e formazione

52. invita gli Stati membri e i loro enti regionali e locali a garantire l'accesso universale a un'istruzione di qualità fin dalla prima infanzia (con particolare attenzione all'apprendimento delle lingue), e suggerisce di rafforzare il coordinamento e lo scambio di buone pratiche per quel che riguarda sia l'inclusione sociale dei giovani — e specialmente di quelli vulnerabili — nel sistema di istruzione a tutti i livelli, che la prevenzione dell'abbandono scolastico;

53. chiede che siano adottate misure adeguate per diffondere ulteriormente l'acquisizione di competenze e riconoscere maggiormente quelle apprese attraverso l'istruzione non formale e l'apprendimento informale fin dalla prima infanzia, e per garantire che tali competenze possano essere convalidate al momento dell'ingresso o del reinserimento in percorsi di istruzione formale, nel lavoro ecc.; chiede inoltre di incoraggiare le competenze trasversali che si adattano all'evoluzione dell'occupazione, oltre che di promuovere le competenze linguistiche, quale priorità per aumentare le possibilità dei giovani di integrarsi nel mercato del lavoro;

54. chiede di sostenere sia i lavoratori che i volontari impegnati nell'animazione socioeducativa, oltre che le organizzazioni giovanili, in quanto principali erogatori di servizi didattici attraverso l'istruzione non formale e l'apprendimento informale;

55. chiede misure di sostegno volte a garantire che tutti gli insegnanti possano acquisire e mantenere aggiornate le conoscenze pedagogiche necessarie — oltre a competenze di alto livello, specialmente in campo digitale — e ad assicurare che la loro professione sia riconosciuta e valorizzata dalla società, anche dal punto di vista economico sul mercato del lavoro;

56. appoggia la creazione di piattaforme paneuropee e l'ulteriore utilizzo di quelle già esistenti per assicurare un'ampia diffusione di contenuti e strumenti didattici in modo inclusivo e multilingue, tenendo conto delle lingue regionali.

Transizione digitale

57. sottolinea l'importanza che tutti i giovani abbiano accesso alle nuove tecnologie e ad attrezzature adeguate che consentano a ognuno di loro di avere pari accesso alle opportunità;

58. raccomanda di definire le capacità e le competenze pertinenti nonché le norme necessarie per la transizione dell'istruzione verso una forma digitale, anche valutando ed eliminando eventuali nuovi fattori di esclusione per insegnanti/formatori e giovani;

59. incoraggia lo sviluppo di competenze digitali globali nei sistemi di istruzione per i giovani, anche per quanto riguarda le competenze su come utilizzare la tecnologia con discernimento.

Bruxelles, 1º dicembre 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO

Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare il sostegno della politica di coesione alle regioni che presentano svantaggi geografici e demografici (articolo 174 del TFUE)

(2023/C 79/07)

Relatrice: Marie-Antoinette MAUPERTUIS (FR/AE), presidente del consiglio regionale della Corsica

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1. fa notare che l'articolo 174 del TFUE incarica l'UE e i suoi Stati membri di garantire che l'obiettivo dell'UE in materia di coesione economica, sociale e territoriale (articolo 3, paragrafo 3, del TUE) sia realizzato in particolare nelle zone rurali, nelle zone interessate da transizione industriale e nelle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna; e osserva che ciò dovrebbe valere anche per le regioni particolarmente colpite dall'invecchiamento demografico;

2. insiste sul fatto che, sebbene la politica di coesione dell'UE rivesta un ruolo cruciale nell'applicazione dell'articolo 174 del TFUE, tale mandato ha carattere cogente per tutte le altre politiche dell'UE (in particolare il Green Deal europeo e l'agenda digitale), le quali non devono nuocere all'obiettivo della coesione territoriale delle zone o regioni in questione;

3. sottolinea che il rispetto del principio della gestione concorrente nell'ambito della politica di coesione e del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE) non può mai essere addotto quale argomento per pregiudicare l'applicazione dell'articolo 174 del TFUE a livello nazionale;

4. si compiace che il nuovo ciclo della politica di coesione introduca un nuovo obiettivo strategico (obiettivo strategico n. 5) «Un'Europa più vicina ai cittadini», su cui gli Stati membri possono far leva per orientare meglio il sostegno ai territori di cui all'articolo 174 del TFUE;

5. constata che, attualmente, gli accordi di partenariato e i programmi per il periodo 2021-2027 sono finalmente in via di finalizzazione;

6. ritiene che la nuova Agenda territoriale 2030, insieme alla nuova visione a lungo termine per le zone rurali, al patto rurale e al patto per le isole recentemente proposto ([1]), imprimano ai territori di cui all'articolo 174 del TFUE uno slancio politico forte e nuovo;

7. osserva che i numerosi nuovi fondi dell'UE che presentano, esplicitamente o implicitamente, una dimensione territoriale (fondi strutturali e di investimento europei, compresi il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il dispositivo per la ripresa e la resilienza) risultano per lo più programmati in maniera isolata uno dall'altro. In realtà, ciò di cui tutti i territori di cui all'articolo 174 del TFUE — sia quelli accomunati dai medesimi svantaggi strutturali all'interno di uno stesso Stato membro, sia quelli appartenenti a Stati membri diversi — hanno bisogno è un approccio veramente integrato in relazione a tutti questi interventi;

8. teme tuttavia che ciò non sia sufficiente, dato che la recente ottava relazione sulla coesione indica un aumento delle disparità, in particolare all'interno degli Stati membri, disparità che colpiscono in misura sproporzionata i territori di cui all'articolo 174 del TFUE, i cui svantaggi strutturali comportano per loro costi aggiuntivi;

9. ritiene che, per quanto riguarda le altre politiche dell'UE, e in particolare quelle in materia di trasporti, energia, mercato unico e concorrenza, occorra rivalutarne l'impatto in termini di protezione e promozione dei territori di cui all'articolo 174 del TFUE. Molto spesso le esigenze di queste regioni sono prese in considerazione soltanto nelle fasi finali del processo di elaborazione delle politiche, per esempio nella definizione delle carte degli aiuti di Stato a finalità regionale, piuttosto che fin dall'inizio, ad esempio al momento di redigere gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

([1]) Risoluzione del Parlamento europeo 2021/2079(INI).

10. sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri devono rispettare il capo I, articolo 3, nonché il capo III, articolo 20, del pilastro europeo dei diritti sociali, come anche l'articolo 34, paragrafo 3 (assistenza sociale e abitativa), l'articolo 35 (protezione della salute) e l'articolo 36 (accesso ai servizi d'interesse economico generale) della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nel garantire l'accesso alle prestazioni sociali fondamentali e a un livello di benessere minimo attraverso l'erogazione di servizi pubblici di base, in particolare nei territori di cui all'articolo 174 del TFUE;

11. propone che, nei territori di cui all'articolo 174 del TFUE, ciascuno Stato membro renda disponibili servizi pubblici di base, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali e la Carta dei diritti fondamentali. Al riguardo occorre, in particolare, tenere conto delle disposizioni del protocollo sui servizi d'interesse generale ([2]), ad esempio quelle che lasciano ampio potere discrezionale alle autorità nazionali, regionali e locali nell'organizzazione dei servizi, quelle relative alla promozione dell'accesso universale ecc. Le possibilità di fornire servizi pubblici transfrontalieri efficaci e sostenibili dovrebbero essere esplorate in maniera sistematica ([3]). Per contro, in sede di riesame dei programmi nazionali di riforma, dell'accordo di partenariato, dei piani strategici della PAC, dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e dell'erogazione dei fondi dell'UE corrispondenti negli Stati membri, la Commissione deve assicurarsi che questi strumenti sostengano il mantenimento e lo sviluppo di tali servizi di base. Inoltre, il sostegno nazionale e dell'UE ai territori di cui all'articolo 174 del TFUE deve trovare riscontro specifico nella relazione sulla coesione (articolo 175 del TFUE);

12. ritiene che il nuovo strumento per gli investimenti interregionali in materia di innovazione (I3), nella cui elaborazione il CdR — insieme a reti regionali come l'Iniziativa Vanguard, l'Associazione europea delle organizzazioni di ricerca e tecnologia (EARTO), la Rete delle regioni europee per la ricerca e l'innovazione (ERRIN) o la Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (CRPM) — ha svolto un ruolo cruciale ([4]), debba costituire il modello attraverso cui utilizzare i fondi dell'iniziativa REPowerEU e dei piani nazionali nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza per collegare tra loro territori accomunati da sfide identiche o simili, al fine di sperimentare nuove soluzioni innovative che possano poi essere replicate in tutta l'UE;

13. ritiene che la verifica rurale, la verifica insulare e, più in generale, la valutazione d'impatto territoriale (compresa la valutazione dell'impatto transfrontaliero) non debbano essere una semplice opzione, come riconosciuto nel pacchetto «Legiferare meglio» del 2021, ma un elemento centrale della formulazione delle politiche dell'UE, al fine di rispettare il principio di «non nuocere alla coesione»; osserva che, operando in questo modo, si garantirà che le nuove politiche dell'UE rafforzino la coesione territoriale in tutti i loro settori d'intervento; ma aggiunge che da ciò consegue la necessità che tali valutazioni siano coordinate dal segretariato generale della Commissione e che ci si avvalga appieno della piattaforma «Fit for Future», della rete RegHub e dello stesso CdR per fare in modo che la Commissione disponga di elementi dettagliati in merito ai potenziali impatti sul campo;

14. accoglie con favore, a tale proposito, la prima guida dell'UE, recentemente realizzata, sulla verifica rurale ([5]), nonché le azioni pilota dell'Agenda territoriale ([6]) relative ad aspetti come la valutazione d'impatto territoriale e lo spopolamento, strumenti ai quali il CdR ha contribuito attivamente ([7]); e si impegna a promuovere la titolarità e l'impiego di tali strumenti chiave da parte dei governi nazionali;

15. sottolinea che il rafforzamento dell'applicazione — attualmente limitata nella pratica — dell'articolo 174 del TFUE non deve in alcun modo pregiudicare né l'applicazione dell'articolo 349 dello stesso trattato, che prevede una protezione speciale per le regioni ultraperiferiche, né il regime specifico delle zone più settentrionali scarsamente popolate, garantito dai pertinenti trattati di adesione.

Finanziamenti UE a sostegno delle regioni con caratteristiche territoriali specifiche

16. si rammarica che, a differenza degli altri quattro obiettivi strategici, l'obiettivo strategico n. 5 non preveda alcuna forma di allocazione territoriale al di fuori dell'8 % del FESR destinato allo sviluppo urbano sostenibile (che può essere utilizzato per gli investimenti territoriali integrati e lo sviluppo locale di tipo partecipativo). Questo favorisce un approccio tematico e penalizza i territori, caratterizzati da svantaggi specifici, tutelati dall'articolo 174 del TFUE;

([2]) GU C 306 del 17.12.2007, pag. 158.
([3]) https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2615-2020.
([4]) CdR 3595/2018.
([5]) enrd_report_tg_rp_a_framework_of_rural_proofing_actions.pdf.
([6]) https://territorialagenda.eu/pilot-actions/.
([7]) Verifica rurale — un quadro di previsione per comunità rurali resilienti.

17. ritiene necessario che si reagisca alla sfida demografica con una risposta di bilancio completa, che assegni risorse finanziarie aggiuntive ad ogni programma e politica pertinenti dell'UE e in particolare a ciascuno dei fondi strutturali, in modo da combattere meglio il divario sociale, economico e territoriale di cui risentono le regioni dell'UE colpite dallo spopolamento;

18. esorta la Commissione — che proprio in questo momento è impegnata a negoziare con gli Stati membri gli accordi di partenariato, i piani strategici della PAC ed i programmi — a chiedere agli Stati membri pertinenti di dimostrarle di fornire un sostegno specifico, a titolo dei fondi strutturali e di sviluppo rurale, ai territori di cui all'articolo 174 del TFUE;

19. incoraggia gli Stati membri pertinenti a destinare, in tali piani nazionali, stanziamenti specifici ai territori di cui all'articolo 174 del TFUE, dando così un segnale forte affinché le autorità di gestione tengano maggiormente conto di questi territori nei loro programmi;

20. incoraggia gli Stati membri a istituire in particolare sportelli unici a livello regionale o subregionale per i fondi della politica di coesione dell'UE (FESR, FSE+, JTF ecc.) e per il FEASR, al fine di agevolare la comprensione di tali fondi e l'accesso agli stessi da parte dei beneficiari nei territori di cui all'articolo 174 del TFUE;

21. raccomanda di fare maggiore ricorso a strumenti territoriali quali gli investimenti territoriali integrati (ITI) e lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) al fine di investire i finanziamenti dell'UE e quelli nazionali per superare gli svantaggi territoriali in modo integrato, applicando un approccio dal basso; ma esorta altresì la Commissione europea a incrementare il tasso di cofinanziamento degli strumenti di programmazione territoriale attuati nei territori con svantaggi geografici e demografici di cui all'articolo 174 del TFUE, nonché a definire indicatori di attuazione e di risultato che siano maggiormente in linea con la natura delle misure attuate in tali territori;

22. ritiene essenziale che l'attuazione dei fondi strutturali sia resa più flessibile nelle zone rurali più duramente colpite dal declino demografico, consentendo di utilizzarli congiuntamente in uno stesso progetto, nonché prevedendo anticipi e la loro complementarità con gli strumenti finanziari;

23. ritiene che il dispositivo per la ripresa e la resilienza svolga un ruolo altrettanto importante nei territori di cui all'articolo 174 del TFUE, in quanto la maggior parte dei PNRR favorirà le riforme strutturali, la modernizzazione dei servizi pubblici, la transizione verde e il sostegno alle PMI. Spetta pertanto agli Stati membri garantire — ed alla Commissione europea verificare — che gli investimenti a titolo dei PNRR tengano effettivamente conto delle esigenze e degli svantaggi specifici di tali territori;

24. invita la Commissione europea a elaborare nuovi indicatori per valutare e misurare meglio la gravità degli svantaggi geografici e demografici nei territori di cui all'articolo 174 del TFUE; e reputa che, una volta disponibili, questi solidi indicatori dovrebbero essere usati per adattare la ripartizione dei fondi strutturali e di investimento europei nel prossimo periodo di finanziamento, andando così al di là del mero indicatore del PIL, al fine di compensare le difficoltà complessive di crescita cui tali territori devono far fronte;

25. chiede che la politica di coesione per il periodo successivo al 2027 preveda un orientamento regionale e una destinazione specifici a livello UE per le regioni con territori di cui all'articolo 174 del TFUE, con una soglia minima di intensità di aiuto negli accordi di partenariato. Questo dovrebbe riguardare possibilmente anche altre politiche a titolo del bilancio dell'UE che presentino una dimensione territoriale, compresi eventuali strumenti che potrebbero subentrare a Next Generation EU.

Zone rurali

26. insiste nel far presente che le politiche dell'UE dovrebbero promuovere l'attrattiva delle zone rurali, nonché tutelarne gli abitanti e salvaguardare la loro qualità di vita, garantendo parità di accesso ai servizi di base e alle opportunità. Ciò riguarda non solo la politica di coesione, ma anche le politiche dell'UE in materia di agricoltura, mercato unico, concorrenza, ambiente ed energia;

27. ritiene che i fondi strutturali e Next Generation EU, in quanto strumenti orientati alla ripresa, dovrebbero servire a imprimere un forte impulso socioeconomico alle zone rurali colpite da spopolamento, considerato che l'impatto negativo della pandemia può esacerbare gli squilibri territoriali. Tali strumenti dovrebbero servire, per quanto attiene alla digitalizzazione, a garantire una connettività digitale di qualità al 100 % della popolazione, e, per quanto riguarda la transizione verde, a fare delle zone rurali delle aree di investimento e di innovazione nei campi dell'economia verde, delle energie rinnovabili, del turismo sostenibile e dell'economia circolare;

28. segnala alla Commissione europea l'urgenza di spingersi oltre la Visione a lungo termine per le zone rurali e al di là della nuova Agenda territoriale 2030 per giungere a una nuova Agenda rurale europea in grado di mobilitare indicatori specifici che consentano di verificare l'impiego dei fondi strutturali nei territori di cui all'articolo 174 del TFUE (fornendo dati specifici per le zone montuose, insulari, rurali, con svantaggi demografici, interessate da declino industriale ecc.). Indicatori siffatti andrebbero definiti a livello subregionale (ad esempio NUTS 3 e UAL/LAU), laddove si riscontrano le maggiori disparità di sviluppo, e utilizzati per la verifica rurale in tutte le politiche dell'Unione;

29. osserva che, per accedere a molti servizi pubblici e privati, i residenti delle zone rurali devono compiere spostamenti più lunghi rispetto agli abitanti delle aree urbane e ricorrere quindi all'automobile o all'autobus per raggiungere la maggior parte di tali servizi; e, in linea con l'ottava relazione sulla coesione, sottolinea il ruolo delle città di piccole e medie dimensioni in quanto «centri regionali» in cui gli abitanti delle zone rurali circostanti si recano per accedere ai servizi;

30. si rammarica, tuttavia, che in molte parti d'Europa le città di piccole e medie dimensioni subiscano un processo di degrado strutturale a vantaggio delle grandi aree metropolitane, il che a sua volta si ripercuote doppiamente sulle zone rurali e sulle aree in cui i collegamenti tra le zone rurali e quelle urbane non sono sufficientemente sviluppati;

31. sottolinea che la nuova «visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE fino al 2040», unitamente al patto rurale e a un «piano d'azione rurale dell'UE», deve presentare, di concerto con gli Stati membri e le regioni, proposte chiaramente definite di azioni immediate, obiettivi specifici e investimenti per zone e comunità rurali più forti, connesse, resilienti e prospere;

32. esprime preoccupazione per il fatto che questo crescente divario tra zone rurali e zone urbane contribuisca alla polarizzazione politica, a un sentimento di deprivazione dei diritti democratici e a una mancanza di fiducia nelle istituzioni — in quelle nazionali ma in particolare in quelle dell'UE, come sempre più spesso dimostrano gli studi scientifici;

33. invita gli Stati membri a destinare risorse a titolo dei fondi strutturali agli investimenti in progetti di CLLD e ITI per le zone rurali, nonché a garantirne la coerenza con gli investimenti a titolo del FEASR e dei fondi strutturali negli stessi territori;

34. ritiene che la piattaforma per il rilancio rurale dovrebbe fungere da sportello unico per la cooperazione tra comunità rurali, promotori di progetti ed enti territoriali, compresa quella a livello tecnico e politico tra gli amministratori locali delle zone rurali e quelli delle aree urbane;

35. sostiene convintamente che la verifica rurale non può essere né un'operazione di facciata né un esercizio tecnocratico, ma deve essere integrata nell'elaborazione di tutta la legislazione dell'UE «territorialmente sensibile» e deve includere un elemento partecipativo al fine di tener conto dei potenziali effetti e delle potenziali implicazioni per le zone rurali;

36. sottolinea che la «visione a lungo termine per le zone rurali» dovrebbe sostenere una raccolta di dati, un monitoraggio e una previsione più ampi riguardo ai partenariati tra zone rurali e urbane a livello dell'UE, attraverso il nuovo osservatorio rurale o il sostegno fornito dall'ESPON. Tale osservatorio dovrebbe raccogliere dati e analisi sulle zone rurali per sostenere l'elaborazione delle politiche.

Zone interessate dalla transizione industriale

37. ritiene che la strategia industriale dell'UE e la COVID-19 abbiano dimostrato che è necessario porre l'industria e le comunità industriali in cima all'agenda politica dell'UE, in modo da accrescere nettamente la quota di PIL dell'industria in futuro;

38. fa presente che la discontinuità territoriale, la complessità demografica, la ridotta superficie territoriale e la frammentazione fanno sì che, nelle regioni insulari, la ruralità presenti caratteristiche e sfide specifiche di cui si deve tener conto e che occorre affrontare nel quadro di una visione a lungo termine per le zone rurali;

39. ritiene che non solo gli interventi del Fondo per una transizione giusta debbano essere adeguatamente integrati nelle strategie di specializzazione intelligente della politica di coesione, ma che — il che è ancora più importante — il rilancio delle aree industriali europee in declino debba andare al di là della stessa coesione per assurgere a elemento centrale del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dei programmi che lo seguiranno; programmi, questi, che dovrebbero inoltre essere integrati nella politica di coesione o quantomeno attuati in maniera più sinergica con questa politica;

40. è convinto che si tratti di un'opportunità per i territori in fase di transizione industriale, in quanto la priorità non deve più consistere semplicemente nel compensare le ristrutturazioni del passato, bensì nell'utilizzare il know-how e le risorse sottovalutati di tali regioni al fine di un rapido rilancio della base industriale europea;

41. ritiene che le priorità di questi vecchi e nuovi fondi dell'UE debbano essere quelle di sostenere la competitività, il miglioramento del livello delle competenze e il recupero ambientale, di promuovere il ruolo delle PMI, il trasferimento delle conoscenze «dalla scienza all'industria» e «dall'università al mercato» (ossia immettere le idee sul mercato) e di rafforzare la cultura industriale;

42. sottolinea che la riqualificazione delle zone interessate dalla transizione industriale potrebbe essere un ottimo modo per combattere l'espansione urbana incontrollata, preservare i terreni rurali e la biodiversità e realizzare altresì la transizione ecologica;

43. è convinto che questi fondi e interventi non debbano operare isolatamente, bensì nell'ambito di piani territoriali integrati chiaramente definiti che, a loro volta, consentano la cooperazione con zone simili di uno stesso Stato membro e del resto dell'UE, ad esempio rispecchiando il modello di un'iniziativa recentemente avviata come la «Missione dell'UE Città intelligenti e a impatto climatico zero» ([8]).

Regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici

44. esprime preoccupazione per le conclusioni dell'ottava relazione sulla coesione, che confermano le previsioni secondo cui la quota della popolazione dell'UE che vive in una regione in declino demografico raggiungerà il 50 % entro il 2040, il che inciderà sulla disponibilità dei servizi pubblici, sulle opportunità di lavoro e sulla legittimità democratica delle istituzioni nazionali ed europee;

45. si compiace che, nell'ottava relazione sulla coesione, nella relazione sull'impatto dei cambiamenti demografici in Europa e nei successivi esercizi di mappatura, la Commissione attribuisca maggiore importanza alle questioni demografiche;

46. ritiene che le proposte ([9]) — sollecitate dal CdR ([10]) e attualmente in fase di definizione volte ad affrontare la questione della «fuga di cervelli» in connessione con il declino demografico — debbano non solo tenere conto della questione dal punto di vista della perdita di capitale umano migrato verso altri Stati membri, ma occuparsi anche e soprattutto dell'impatto territoriale di tale declino all'interno degli Stati membri;

47. sottolinea che la prima definizione in assoluto a livello europeo di «zona in declino demografico» ai fini dei fondi strutturali e di investimento dell'UE, inizialmente proposta dal CdR ([11]) e inclusa nel regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) relativo al FESR, dovrebbe essere utilizzata per indirizzare meglio dal punto di vista territoriale le altre risorse pertinenti, al di là di quelle della politica di coesione; e che ciò valga in particolare per il Fondo per una transizione giusta e i PNRR, dal momento che essi contribuiscono tutti ad azioni integrate e basate sul territorio;

48. ritiene inoltre che tale definizione debba essere riesaminata periodicamente al fine di tenere conto dei problemi incontrati da questi territori e di affrontarli in modo efficace; ed esorta pertanto a studiare la possibilità di utilizzare classificazioni territoriali più adatte ai problemi reali esistenti in ciascun territorio, sia che si tratti di territori di livello NUTS3 o, al di sotto di esso, di unità amministrative locali che in alcuni casi sono limitrofe;

49. esprime preoccupazione per il fatto che soltanto una piccola minoranza di Stati membri, regioni e gruppi di regioni stia mettendo a punto strategie integrate di contrasto allo spopolamento atte a fornire risposte integrate a tale problema, compresi i fondi nazionali e dell'UE mirati al territorio, gli incentivi fiscali e/o aiuti di Stato e la fornitura di servizi di base;

50. tiene peraltro a far notare che anche le zone densamente popolate o particolarmente colpite dall'invecchiamento demografico possono presentare svantaggi demografici, in particolare se risentono anche di altri fattori di cui all'articolo 174 del TFUE, quali l'insularità, la stagionalità delle attività economiche e la necessità di garantire tutto l'anno i servizi di base, ragion per cui è necessario disporre di dati migliori a livello subregionale (NUTS 3 e UAL/LAU);

([8]) Commissione europea, Missione dell'UE Città intelligenti e a impatto climatico zero.
([9]) Fuga di cervelli — attenuare le sfide associate al declino demografico (comunicazione).
([10]) CdR 4645/2019.
([11]) CdR 3594/2018.
([12]) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

51. ritiene che la Commissione debba andare oltre gli orientamenti che sta elaborando per le autorità di gestione e farne un elemento chiave delle sue raccomandazioni specifiche per paese, in particolare al fine di assicurarsi che gli Stati membri utilizzino i fondi dell'UE in modo tale da affrontare con decisione questa sfida anziché rafforzare le dinamiche esistenti.

Isole

52. considera l'insularità una caratteristica geografica permanente e immutabile che comporta costi aggiuntivi (in materia di trasporti, energia, gestione dei rifiuti, servizi pubblici, beni e servizi necessari), i quali ostacolano lo sviluppo e la competitività dei territori che possiedono tale caratteristica, esponendoli in particolare alla perdita di biodiversità e ai cambiamenti climatici;

53. si rammarica quindi del fatto che l'ottava relazione sulla coesione non abbia realmente tenuto conto della situazione specifica delle isole dell'UE;

54. concorda pienamente con le conclusioni del Consiglio presentate dalla presidenza francese del Consiglio dell'UE, secondo cui le isole e i territori periferici e remoti, comprese le regioni ultraperiferiche, si trovano ad affrontare sfide particolarmente gravi, non da ultimo a causa dell'aumento dei costi di trasporto, sfide che rendono necessario adottare un approccio inclusivo e specifico nei confronti di tali territori al fine di accompagnarli nelle loro transizioni;

55. accoglie con grande favore la proposta del Parlamento europeo che invita la Commissione a elaborare una «strategia dell'UE per le isole» con un piano d'azione per incoraggiare la crescita e l'innovazione in modo sostenibile tutelando l'ambiente e la popolazione insulari, nonché un «patto per le isole» per coinvolgere tutti gli attori in un approccio multilivello e intersettoriale;

56. ritiene che, a differenza del patto di Amsterdam e delle strategie macroregionali, il patto per le isole — così come il patto rurale, anch'esso in fase di definizione — debba comportare una nuova normativa, nuovi fondi e nuovi approcci strategici specifici per i territori pertinenti; e che la regola dei «tre no» vada resa più flessibile per quanto riguarda le strategie macroregionali;

57. chiede che il patto per le isole includa un regime fiscale e/o di aiuti di Stato speciale per le regioni insulari al fine di aiutarle a superare la «tassa sull'insularità», vale a dire i costi generali associati a tale caratteristica geografica;

58. sottolinea che la transizione energetica può involontariamente penalizzare i cittadini delle regioni insulari, data la minore flessibilità con cui essi possono adattarsi rapidamente all'ambizioso percorso dell'UE verso la neutralità climatica e investire nelle fonti energetiche alternative sulle isole; e che pertanto il patto per le isole deve prevedere un sostegno su misura da parte dell'UE e del livello nazionale;

59. chiede che il patto per le isole includa le regioni insulari europee nel meccanismo per collegare l'Europa/nelle reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell'energia e del digitale;

60. ribadisce che la continuità territoriale digitale e la coesione digitale sono strumenti fondamentali per superare l'isolamento fisico delle isole e per affrontare una delle maggiori sfide che le isole si trovano a fronteggiare, ossia la sfida demografica;

61. propone alla Commissione di individuare ulteriori strategie e misure specifiche di sostegno finanziario per le isole e le regioni ultraperiferiche, soprattutto in considerazione dell'impatto sproporzionato della pandemia sul turismo insulare;

62. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre politiche di resilienza operativa digitale nelle isole dell'UE, al fine di garantire che i cittadini e le imprese possano operare sui mercati dell'UE pur risiedendo o avendo sede in un'isola;

63. esorta l'UE e gli Stati membri a cooperare con il CdR e gli enti locali e regionali nel quadro dell'Anno europeo delle isole 2024 per promuovere il capitale socioeconomico, naturale e culturale unico dei territori insulari.

Regioni transfrontaliere

64. deplora i tagli significativi che i programmi di cooperazione territoriale europea hanno subito per il periodo di programmazione 2021-2027. I tagli in questione non tengono conto del fatto che 1/3 della popolazione dell'UE vive in regioni frontaliere e che Interreg si è dimostrato uno strumento idoneo ai fini del loro sviluppo, apportando un reale valore aggiunto europeo nella promozione della cooperazione transfrontaliera;

65. richiama l'attenzione sul prevalere, sia tra gli Stati membri (alle frontiere terrestri e marittime) che all'interno di essi, di ostacoli amministrativi, giuridici e linguistici (in particolare nei campi dell'assistenza sanitaria, della mobilità dei lavoratori e dell'accessibilità ai servizi, come dimostrato dalla pandemia di COVID-19); e fa notare che tali ostacoli impediscono la crescita, lo sviluppo socioeconomico e la coesione tra le regioni frontaliere e all'interno di esse;

66. sottolinea come Interreg apporti un valore aggiunto non soltanto ai fini dello sviluppo delle regioni frontaliere (che in molti casi sono anche regioni periferiche), ma anche ai fini della creazione di un clima di fiducia tra gli abitanti dei diversi lati della frontiera. In tal senso i progetti interpersonali (*people-to-people*) assumono un'importanza fondamentale e dovrebbero quindi continuare ad essere sostenuti ([13]);

67. esorta il Consiglio a sbloccare il meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi transfrontalieri (*European cross-border mechanism* — ECBM), in quanto si tratta di uno strumento molto più efficace del GECT, in grado di eliminare il 50 % degli ostacoli che impediscono lo sviluppo delle regioni frontaliere, in particolare per quanto riguarda l'assistenza sanitaria transfrontaliera, evitando il ripetersi della cosiddetta *COVID-fencing*, ossia la chiusura delle frontiere che ha tanto compromesso le quattro libertà dell'UE durante il culmine della pandemia di COVID-19;

68. chiede un «quadro europeo per i lavoratori transfrontalieri» che accresca l'efficacia dei mercati del lavoro transfrontalieri di tutta Europa;

69. concorda con i risultati della ricerca ([14]) commissionata dalla Commissione secondo cui le regioni frontaliere produrrebbero il 2 % di PIL in più se venisse rimosso già solo il 20 % degli attuali ostacoli legati alle frontiere.

Regioni di montagna

70. osserva che le zone di montagna (ossia il 29 % della superficie dell'UE e il 13 % della sua popolazione) si trovano ad affrontare svantaggi permanenti e strutturali quali l'estrema sensibilità ai cambiamenti climatici, l'impatto delle aree in pendio, la lontananza e la scarsa accessibilità, la mancanza di digitalizzazione (il 25 % delle zone rurali è ancora privo di accesso a Internet), l'emigrazione (in particolare dei giovani), la dispersione demografica e la perdita di imprese;

71. sostiene che le zone di montagna necessitano di un approccio basato sul territorio nel quadro della visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE, un approccio che tenga conto delle loro caratteristiche ed esigenze specifiche;

72. suggerisce di riconsiderare i principi non controversi dell'ECBM e di iniziare a elaborare uno strumento per l'eliminazione sistematica degli ostacoli transfrontalieri, in quanto si tratta di una misura necessaria per migliorare la qualità della vita nelle regioni frontaliere;

73. ritiene che la politica di coesione, e in particolare i programmi Interreg, rappresenti un'enorme opportunità per le regioni di montagna di far fronte alle sfide e di migliorare l'innovazione, l'azione per il clima, il turismo, la situazione giovanile, l'occupazione e la mobilità in questi territori;

74. rinnova le sue raccomandazioni sull'ulteriore sviluppo dei servizi pubblici transfrontalieri in Europa ([15]), quali un quadro giuridico europeo, un migliore coordinamento nell'attuazione delle direttive dell'UE, la creazione di punti di contatto nazionali e una migliore promozione dei servizi pubblici transfrontalieri;

75. esprime tuttavia preoccupazione per la scarsa attenzione in termini di investimenti finanziati dall'UE e di fornitura di beni pubblici nelle zone delle catene montuose all'interno degli Stati membri, in particolare quando queste attraversano i confini regionali;

76. ribadisce che le strategie macroregionali contribuiscono a rispondere alle sfide comuni di determinate zone, migliorano la complementarità delle varie strategie politiche e favoriscono in modo significativo il conseguimento della coesione territoriale tra paesi e regioni, ma osserva anche che vi è margine per integrarle in maniera più efficace nelle politiche dell'UE e per adottare un approccio più coerente tra le diverse politiche nazionali e regionali;

77. ricorda che la strategia alpina rimane la strategia macroregionale più recente, ma che ad essa potrebbero seguire nuove strategie per le regioni montane, in particolare quella per i Carpazi. La strategia alpina, che si basa su un denso quadro istituzionale e si articola in una serie di iniziative, potrebbe fungere da modello per elaborare nuove strategie per le regioni montane;

([13]) https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1527-2017.
([14]) https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/reports/KN-08-22-344-EN-N.pdf.
([15]) https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2615-2020.

78. sottolinea che la ricerca finanziata dalla Commissione dimostra che esiste ancora un divario tra la programmazione e l'attuazione della politica di coesione, la quale non tiene sufficientemente conto delle caratteristiche specifiche delle zone montane;

79. fa notare che, nell'ambito del nuovo periodo di programmazione, l'obiettivo strategico n. 5 («Un'Europa più vicina ai cittadini») risulta particolarmente adatto alle strategie subregionali che rispondono a esigenze territoriali specifiche, come quelle delle zone montane; ma che, così come per gli altri territori di cui all'articolo 174 del TFUE, l'assenza nel bilancio dell'UE di uno stanziamento destinato, anche solo a titolo indicativo, al suddetto obiettivo penalizza in misura sproporzionata le zone montane. Tali zone, peraltro, non devono essere escluse dagli obiettivi strategici n. 1 e n. 2, per i quali è stato riservato almeno il 60 % dei fondi della politica di coesione, anche se ad oggi ciò dipende interamente dalla volontà politica dei governi centrali e regionali;

80. osserva che le autorità di gestione hanno la possibilità di sostenere i livelli di governo subregionali di territori con specifici svantaggi geografici (ad esempio le aree delle catene montuose) inserendo nei programmi operativi apposite «sezioni interregionali» oppure prevedendo appalti specifici per tali territori nell'ambito di programmi operativi più ampi o anche solo assegnando punti supplementari per i progetti da realizzare in zone montane.

Bruxelles, 1º dicembre 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO

Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema: Le piccole aree urbane, attori chiave per la gestione di una transizione giusta

(2023/C 79/08)

Relatore: Kieran McCARTHY (IE/AE) — Consigliere comunale di Cork

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1. afferma che la creazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa richiede un'azione a tutti i livelli, nelle aree rurali, urbane e periurbane. Le piccole aree urbane ospitano il 43 % della popolazione dell'UE e circa il 66 % degli abitanti delle città in Europa risiede in aree con meno di 500 000 abitanti. Nell'Unione vi sono all'incirca 14 000 piccole aree urbane con una popolazione compresa tra 5 000 e 50 000 abitanti;

2. sottolinea che, di norma, le piccole aree urbane europee sono eterogenee; in base alla loro ubicazione, al contesto territoriale e alla struttura economica e del mercato del lavoro, presentano caratteristiche (e sfide) completamente diverse ([1]). Tuttavia, si osserva spesso che, a causa della minore densità di popolazione, i comuni più piccoli hanno maggiori probabilità di trovarsi ad affrontare le sfide cui sono confrontate anche le aree rurali;

3. osserva che le transizioni verde e digitale, la ripresa dalla pandemia e l'integrazione dei migranti, in particolare a seguito della guerra in Ucraina, comportano ulteriori sfide per le piccole aree urbane, che si aggiungono alle sfide legate allo sviluppo generale delle città di ogni dimensione (quali alloggi a prezzi accessibili, mobilità sostenibile, erogazione di servizi, cambiamento demografico, fuga di cervelli, salute urbana, segregazione sociale, impronta ambientale, azione per il clima ecc.);

4. suggerisce che la vera chiave di una crescita intelligente sostenibile e inclusiva in tutta Europa consiste nella promozione dell'occupazione privata nelle zone rurali (nel settore agricolo o in altri settori). Insiste sul fatto che l'assenza di servizi pubblici (come l'istruzione, la sanità, la connettività o la mobilità) nelle zone rurali determina il fenomeno dell'esodo rurale. Sottolinea pertanto che nelle zone rurali tali servizi devono essere forniti come necessità di base, poiché, in loro assenza, tutte le altre politiche settoriali risulteranno inefficaci;

5. rammenta che la nuova Carta di Lipsia sostiene che i comuni urbani devono essere in grado di adempiere ai loro compiti in termini di promozione del bene comune, e che il margine di manovra finanziario, i profili dei compiti multifunzionali, la legittimità politica, il benessere pubblico locale e la vitalità territoriale sono determinanti affinché tali comuni possano svolgere le loro funzioni di servizio pubblico; uno dei suoi obiettivi principali è la riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra e le città devono contribuire ai rispettivi obiettivi nazionali e dell'UE ricorrendo ai mezzi più appropriati;

([1]) Una definizione dettagliata di aree urbane di piccole e medie dimensioni è basata sulla combinazione delle risultanze del progetto ESPON TOWN (2014) e della classificazione del grado di urbanizzazione OCSE-CE (che si basa sulla densità della popolazione relativamente alla dimensione di un agglomerato urbano). Le aree di piccole e medie dimensioni sono definite come agglomerati urbani continui, con una popolazione compresa tra 5 000 e 50 000 abitanti e una densità superiore a 300 abitanti per km^2, che non sono considerati agglomerati urbani ad alta densità (HDUC), secondo il grado di urbanizzazione delle unità amministrative locali (DEGURBA) (ESPON, 2014).

6. prende atto della definizione prevista di «piccola area urbana» ([2]), ricorrendo a metodi e indicatori armonizzati al fine di delinearla, che si prefigge di assicurare una comparabilità a livello internazionale, in linea con i precedenti inviti formulati nel quadro di diversi programmi europei e globali (la nuova agenda urbana ONU/HABITAT, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030, la Carta di Lipsia, l'Agenda territoriale 2030 ecc.); se la definizione viene utilizzata come base per l'assegnazione dei finanziamenti, essa potrebbe pregiudicare i piccoli comuni con meno di 5 000 abitanti.

Sfide della contrazione demografica

7. sottolinea che, secondo le stime, si prevede che, nel 2040, il 51 % della popolazione dell'UE vivrà in regioni soggette a un costante spopolamento rispetto al 34 % nel 2020, e che i fenomeni di riduzione rapida della popolazione saranno molto più probabili nelle regioni rurali piuttosto che nelle aree urbane (11 % rispetto all'1 %);

8. pone in evidenza il fatto che molte delle aree urbane più piccole devono affrontare il rischio di una contrazione demografica e il pericolo di essere lasciate indietro, perdendo così l'opportunità di beneficiare delle transizioni verde e digitale in Europa;

9. osserva con rammarico che, al momento di introdurre una definizione di «area urbana» ai sensi del cosiddetto regolamento «TERCET», la Commissione non ha ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto, sebbene l'introduzione della definizione abbia avuto ripercussioni di ampia portata sull'assegnazione dei fondi;

10. rammenta che l'8ª relazione sulla coesione mette in luce che il declino demografico incide direttamente sull'erogazione dei servizi pubblici; le città e i comuni di piccola e media dimensione nelle zone rurali e le imprese che vi hanno sede devono affrontare grandi sfide;

11. chiede pertanto che la Commissione, prima di introdurre ulteriori definizioni, effettui una valutazione d'impatto, in particolare in relazione agli obiettivi dell'articolo 174 TFUE e all'assegnazione dei finanziamenti;

12. sottolinea che l'assegnazione dei fondi strutturali e di investimento europei dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri che vanno al di là dei dati demografici o del PIL e che si dovrebbe tenere conto delle sfide esistenti sul campo. Non si dovrebbe operare alcuna distinzione generale tra aree urbane e zone rurali, unicamente sulla base di una classificazione statistica;

13. evidenzia il fatto che i centri che subiscono una contrazione demografica quali le piccole aree urbane sono ulteriormente gravati da molteplici problemi tra cui, a titolo esemplificativo, l'invecchiamento della popolazione, una governance locale debole e uno scarso sviluppo delle capacità, un ristagno dell'autosufficienza, una diminuzione degli indicatori del benessere individuale e della qualità di vita, una migrazione regionale, interna all'UE e globale, una decrescita intelligente e una carenza di investimenti negli ecosistemi digitali, la fuga di cervelli, l'abbandono delle terre, l'aumento delle disuguaglianze sociali, il deterioramento della qualità di vita, la transizione nell'industria e una crescita economica insicura, nonché un aumento dell'urbanizzazione nei centri regionali di maggiori dimensioni;

14. osserva che i residenti nelle zone rurali spesso devono percorrere tratte più lunghe rispetto alle loro controparti nelle aree urbane al fine di accedere a molti servizi pubblici e privati, e devono dunque fare affidamento su automobili e autobus per raggiungere tali servizi. I centri regionali offrono maggiori servizi alle persone che vivono nelle zone circostanti; la politica in materia di mobilità deve agire a un livello territoriale più ampio, ed è necessaria una riflessione congiunta e trasversale nelle aree rurali, urbane e periurbane. Più è piccolo l'insediamento, maggiore è l'impatto di essere/disporre di un centro regionale;

15. sottolinea che le città e i piccoli comuni sono fondamentali per l'economia locale, poiché assolvono importanti funzioni amministrative, sociali, ricreative e legate alla comunità. Essi sostengono i raggruppamenti di servizi locali, presentano una quota significativa di abitazioni e posti di lavoro e fungono da nodi di trasporto ([3]);

([2]) Approvata dalla Commissione statistica delle Nazioni unite il 5 marzo 2020: *A recommendation on the method to delineate cities, urban and rural areas for international statistical comparisons* [Raccomandazione sul metodo per definire le città, le zone urbane e quelle rurali per confronti statistici], elaborata da Commissione europea (Eurostat e DG Politica regionale e urbana), OIL, FAO, OCSE, UN-Habitat e Banca mondiale.

([3]) Rapporto OCSE sul tema *Accesso e costo dell'istruzione e dei servizi sanitari: preparare le regioni al cambiamento demografico* (disponibile in inglese: *Access and COST of Education and Health Services: Preparing regions for demographic change*).

16. ribadisce che molte regioni periferiche, comprese le piccole aree urbane, sono attualmente svantaggiate a livello competitivo a causa della mancanza di connessioni digitali, il che rende più difficile sfruttare il potenziale di sviluppo, garantire o creare nuovi posti di lavoro o ridurre la migrazione;

17. sostiene che, nel contesto della configurazione del mercato, è opportuno rivolgere l'attenzione ai modi con cui gli enti del settore pubblico potrebbero sostenere o sovvenzionare i servizi che, altrimenti, non sarebbero commercialmente praticabili, ma che sono essenziali per le piccole aree urbane ([4]);

18. tiene conto del fatto che, di frequente, le piccole aree urbane non dispongono della capacità sufficiente o delle conoscenze necessarie per affrontare le sfide. Spesso vi sono capacità amministrative e finanziarie limitate, problematiche in termini di collaborazione e un potere decisionale limitato, capacità di leadership, adattamento e resilienza che possono costituire sfide difficili, e la lungimiranza unitamente alle soluzioni innovative costituiscono dei fattori determinanti;

19. esprime preoccupazione circa la geografia del malcontento politico; il divario tra aree urbane e zone rurali e il disallineamento tra politica urbana e politica rurale possono contribuire alla polarizzazione politica.

Realizzare una transizione giusta

Creare capacità verde

20. sottolinea che le piccole aree urbane sono i motori della transizione verde, digitale e giusta di cui l'Europa ha bisogno per la sua ripresa. La spinta verso aree funzionali rispettose del clima è in gran parte legata alla capacità delle autorità urbane di adattarsi alle condizioni economiche in continua evoluzione e di ricostruire la fiducia;

21. ritiene pertanto che sia necessario un approccio mirato, che offra alle persone sul campo una visione positiva per il futuro. La visione a lungo termine della Commissione europea per le zone rurali di qui al 2040 potrebbe essere utile, e anche il patto rurale dovrebbe tenere pienamente conto delle piccole città nelle zone rurali;

22. rileva che una mancanza di consapevolezza, unitamente alla carenza di un forte sostegno sociale per controbilanciare le conseguenze della transizione verde, possono compromettere i cambiamenti che si stanno verificando. Sebbene la transizione verde sia accompagnata dalla transizione giusta, entrambe devono operare in condizione di equilibrio e devono essere coordinate;

23. riconosce che le aree urbane, compresi i piccoli centri, contribuiranno in misura sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, investendo risorse nelle azioni a favore della transizione verde, nel rinnovamento urbano, nell'ondata di ristrutturazioni e negli sforzi tesi all'economia circolare, nella mobilità, negli edifici efficienti sotto il profilo energetico, nel miglioramento della gestione dei rifiuti, nella mobilitazione dei cittadini e nella sensibilizzazione riguardo alle azioni a favore dell'ambiente;

24. osserva, tuttavia, che, affinché la transizione verde possa riuscire nelle piccole aree urbane, sono necessari il miglioramento del livello delle competenze, la riqualificazione professionale e le abilità tecniche, nonché la conoscenza degli approcci di adattamento ai cambiamenti climatici; gli enti locali nelle piccole aree rurali devono disporre di un personale altamente qualificato, con conoscenze che vadano oltre l'amministrazione locale tradizionale; lo scambio di buone pratiche tra le piccole aree urbane può contribuire al processo di transizione;

25. ritiene che i programmi nazionali e dell'UE sostengano lo sviluppo delle competenze nelle piccole aree urbane, le quali richiedono anche una quantità sufficiente di risorse umane qualificate e istruite per i nuovi processi di transizione. Esse possono beneficiare della condivisione di conoscenze derivanti dai programmi di finanziamento dell'UE quali l'iniziativa Azioni urbane innovative (UIA), i partenariati dell'agenda urbana per l'UE, i programmi Interreg, URBACT e TAIEX, poiché sappiamo che questi non sono distribuiti uniformemente tra i piccoli centri urbani in Europa;

26. raccomanda che gli Stati membri promuovano un cambiamento sostanziale in relazione alle infrastrutture dell'approvvigionamento energetico e alle norme per gli edifici, al fine di rendere possibile la produzione di energia rinnovabile nelle città di piccole e medie dimensioni, in quanto esse apporteranno un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

([4]) Cfr. il progetto ROBUST nel quadro del progetto Orizzonte 2020, www.rural-urban.eu.

27. sostiene che sia determinante responsabilizzare le regioni e le città per rafforzarne la capacità di creare comunità resilienti, al fine di limitare la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili. La produzione decentrata di energia, i piani per l'efficienza e il risparmio energetici a livello locale e regionale renderanno possibile la realizzazione del piano REPowerEU;

28. ribadisce che, nella realizzazione e nella promozione di stazioni di ricarica accessibili al pubblico destinate ai veicoli commerciali leggeri, gli Stati membri devono anche tenere conto degli obiettivi dell'articolo 174 TFUE e devono garantire la disponibilità di tali infrastrutture nelle zone meno densamente popolate.

Creare meccanismi per una transizione giusta

29. chiede che l'attuazione del Fondo per una transizione giusta indirizzi il sostegno verso le piccole aree urbane, all'interno delle regioni già predefinite, per sostenere i comuni maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica;

30. chiede che il Fondo per una transizione giusta sostenga le piccole e medie imprese al fine di svilupparne le attività e creare luoghi attraenti e vivaci;

31. chiede che venga fornito sostegno a progetti di inclusione sociale e azioni destinate ai gruppi vulnerabili o ai cittadini bisognosi, poiché le loro esigenze nelle piccole aree urbane possono essere più accentuate e meno connesse.

Creare la transizione digitale

32. pone di nuovo l'accento sul fatto che le politiche concepite per le città (quali la Carta di Lipsia) dovrebbero riflettere la transizione digitale, in quanto essa costituisce un elemento importante e trasversale che influenza lo sviluppo sostenibile delle città riguardo alla mobilità urbana, all'efficienza energetica, al lavoro a distanza e agli alloggi sostenibili, nonché ai servizi pubblici e di vendita al dettaglio;

33. rammenta che in tutti gli Stati membri dell'UE esiste un significativo divario digitale urbano-rurale, in larga parte dovuto alle minori aspettative relative alle entrate dei fornitori di servizi a banda larga connesse alla diffusione delle infrastrutture digitali nelle aree meno edificate. Tuttavia, il recente aumento del telelavoro e del lavoro mobile basato sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) potrebbe rappresentare uno dei fattori chiave per il futuro sviluppo delle zone rurali; sottolinea, a tale proposito, che la connettività ad alta velocità per tutti nell'Unione europea, comprese le zone rurali e remote, è indispensabile affinché i cittadini possano utilizzare i servizi digitali;

34. raccomanda che gli Stati membri investano nei progetti legati ai comuni intelligenti, attuando soluzioni digitali per ottimizzare la connettività, la vita quotidiana e i servizi nelle piccole aree urbane, nel quadro dei piani nazionali di ripresa e resilienza, nonché nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE);

35. sottolinea la necessità di rafforzare i collegamenti tra le zone urbane e rurali, rafforzamento che è indispensabile per uno sviluppo armonioso di tutti i tipi di zone urbane e può fungere da catalizzatore per uno sviluppo territoriale più coerente;

36. chiede di valutare le possibilità per sincronizzare i servizi pubblici a livello comunale, sostenere l'*e-governance* per ridurre l'amministrazione pubblica, e digitalizzare i servizi, al fine di renderli di più facile impiego per i cittadini.

Creare capacità di alloggio

37. richiama l'attenzione sul fatto che, attualmente, nelle città e nelle piccole aree urbane vi sono notevoli disparità sul piano della disponibilità e dell'accesso ad alloggi adeguati, in particolare per i giovani, le famiglie con bambini (comprese le famiglie monoparentali), i migranti e le persone con disabilità;

38. chiede che gli Stati membri promuovano incentivi fiscali legati alle unità abitative vuote, al fine di sostenere l'accesso ad alloggi a prezzi abbordabili e di stimolare i cittadini a risiedere e stabilirsi nei piccoli centri soggetti a un costante spopolamento.

Nuovo Bauhaus europeo

39. riconosce gli sforzi profusi dalla Commissione europea al fine di porre un accento particolare sulle piccole aree urbane e sulle città di medie dimensioni nel quadro dell'invito a presentare proposte di iniziative locali per il nuovo Bauhaus europeo, e rammenta la proposta di lanciare un sistema di buoni per il laboratorio del nuovo Bauhaus europeo (NEB Lab), nell'ambito del futuro invito a presentare proposte contestualmente all'iniziativa urbana europea.

Visione a lungo termine per le zone rurali

40. rammenta che l'UE può realizzare uno sviluppo territoriale più equilibrato sostenendo e agevolando una maggiore collaborazione tra le aree urbane e le zone rurali, andando oltre le divergenze che in passato le dividevano anziché collegarle;

41. evidenzia l'elaborazione dell'agenda rurale, seguendo il modello dell'agenda urbana per l'UE, sulla base dei principi «migliori finanziamenti, migliore regolamentazione e migliori conoscenze», e realizzandola attraverso partenariati tematici multilivello e intersettoriali;

42. sottolinea che vi è una chiara necessità di migliorare il coordinamento tra i settori di intervento relativi ai centri rurali, urbani e perirurbani; un approccio più coordinato dovrebbe perseguire attivamente le «sinergie» e il valore aggiunto che si possono ottenere sulla base della cooperazione e del coordinamento tra attori rurali e urbani, poiché si tratta di un fattore determinante per sostenere efficacemente l'innovazione e la sperimentazione basate sul territorio;

43. suggerisce che la Commissione europea inserisca la dimensione delle piccole aree urbane nelle attività di verifica rurale, e ribadisce l'offerta del CdR di cooperare su tale tematica. L'esame dell'impatto territoriale e rurale dovrebbe diventare un elemento obbligatorio del processo decisionale;

44. raccomanda di valutare ulteriormente le possibilità di cooperazione tra le strategie territoriali esistenti nell'UE, quali l'Agenda territoriale 2030, la nuova Carta di Lipsia e l'attuazione di una nuova generazione di partenariati nel quadro dell'agenda urbana per l'UE, che pongono l'accento sull'agenda urbana rurale;

45. auspica la promozione di partenariati strategici urbano-rurali; le piccole aree urbane possono promuovere meglio i partenariati e possono raggiungere più efficacemente gli obiettivi comuni nei settori tradizionali e innovativi unendo le risorse, elaborando strategie e concludendo accordi su scala metropolitana.

Finanziamento e ripresa

46. richiama l'attenzione sul fatto che l'autonomia fiscale e le capacità finanziarie locali costituiscono dei fattori determinanti per garantire l'efficacia degli investimenti pubblici e definire le politiche di sviluppo, e accrescono la possibilità per le aree urbane di assumere la guida del loro sviluppo. Le restrizioni imposte a livello centrale potrebbero rendere inutile l'autonomia amministrativa locale;

47. sottolinea che la dimensione del comune influisce spesso sulla capacità finanziaria. I centri più piccoli rischiano spesso di non essere in grado di mobilitare risorse finanziarie sufficienti per i compiti che intendono intraprendere;

48. pone in evidenza il fatto che la politica di coesione dovrebbe essere considerata come uno strumento di investimento chiave sul campo, che promuove l'effetto leva dei fondi pubblici e privati;

49. invita gli Stati membri a fare in modo che anche le piccole autorità urbane siano in grado di accedere all'8 % delle risorse a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a livello nazionale, destinate al finanziamento di progetti di sviluppo urbano sostenibile e integrato, evitando ulteriori soglie di popolazione;

50. sostiene l'uso degli strumenti territoriali integrati a livello di unità amministrative locali (UAL) quali quelli finanziati dalla politica di coesione e da altri fondi dell'UE, con l'obiettivo di concentrare gli investimenti e adeguarli alle varie realtà;

51. ribadisce la propria delusione per la mancanza di coinvolgimento a livello locale e regionale nella definizione dei piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), che produce un effetto di rimbalzo durante la fase di attuazione; sottolinea, a tale proposito, il suo disaccordo con la proposta della Commissione europea di trasferire risorse dai fondi strutturali e di investimento europei al dispositivo per la ripresa e la resilienza per finanziare REPowerEU; si oppone a qualsiasi tentativo di sottrarre risorse alle regioni e di offrirle incondizionatamente al livello nazionale, in quanto ciò è contrario ai principi dell'UE e agli accordi sulla gestione concorrente;

52. raccomanda di fare ricorso ai PNRR per raccogliere dati che potrebbero essere utilizzati per attuare le politiche pubbliche al livello inferiore di governance.

Creare capacità territoriale

53. invita gli Stati membri a integrare la nuova definizione di territori — che risentono di un calo della popolazione e subiscono un cambiamento demografico — nel regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale come questione trasversale delle politiche pubbliche, che richiede azioni integrate e basate sul territorio; ([5])

54. raccomanda che la Commissione europea promuova gli investimenti territoriali integrati (ITI) e lo sviluppo locale di tipo partecipativo attraverso una serie di attività tra pari nel quadro dell'iniziativa urbana europea, quali strumenti che si prestano a offrire sostegno alle autorità urbane di piccole e medie dimensioni per affrontare sfide territoriali quali lo spopolamento;

55. esorta la Commissione europea a presentare una campagna di comunicazione per promuovere l'impatto dell'UE sulla vita delle persone che risiedono nei piccoli centri (urbani e rurali), al fine di contrastare la geografia del malcontento nei confronti dell'UE;

56. chiede che le piccole aree urbane debbano affrontare la minor complessità possibile per ottenere l'accesso ai progetti di diversi fondi europei e gestirli, e per promuovere un approccio integrato che consenta di collegare i diversi fondi dell'UE; a questo proposito, i programmi di gestione concorrente dovrebbero essere realmente decentrati rafforzando il ruolo delle autorità di gestione a livello regionale, per consentire che promuovano un approccio dal basso per il finanziamento delle piccole aree urbane e rurali;

57. chiede alla Commissione europea di permettere a tutte le amministrazioni pubbliche nelle piccole aree urbane di ottenere informazioni su come affrontare le sfide della transizione verde, digitale e demografica; è inoltre necessario rafforzare il sostegno diretto della Commissione europea alle strutture sovralocali esistenti negli Stati membri (*départements*, *Landkreise*, *powiats*, *județe* ecc.) affinché possano sviluppare le loro capacità di consulenza a favore dei piccoli comuni, conformemente al principio di sussidiarietà; tutti gli enti locali dovrebbero infatti disporre dei propri funzionari responsabili in materia di questioni e finanziamenti europei per appoggiare tale attività;

58. chiede che la Commissione europea e gli Stati membri prevedano un supporto tecnico per i comuni nel corso dell'intero ciclo di vita del progetto;

59. chiede alla Commissione europea di valutare la possibilità, nel quadro della nuova iniziativa urbana europea (EUI), di offrire una formazione sul posto alle piccole aree urbane, e raccomanda che i futuri punti di contatto nazionali EUI fungano da intermediari per sostenere le piccole aree urbane;

60. sottolinea che per le piccole aree urbane può essere complicato partecipare al processo decisionale strategico a causa delle loro risorse amministrative limitate e della difficoltà di «navigare» attraverso complessi processi di governance multilivello quali i finanziamenti dell'UE;

61. osserva che la collaborazione è fondamentale per le piccole aree urbane. Ciò include la cooperazione con le zone limitrofe per affrontare problematiche interconnesse, o l'unione delle forze per creare «massa critica territoriale»;

62. evidenzia che per le principali transizioni sociali, quali la transizione verde e digitale, le aree urbane più piccole dipendono spesso dal sostegno dei cittadini e delle imprese, in quanto sono prive dei mezzi necessari a gestire e finanziare tali processi di innovazione sociale;

63. rammenta che le comunità locali impegnate, oltre a rafforzare le identità locali, l'innovazione sociale e la coesione, stimolano anche la collaborazione nei momenti di declino economico o di transizione.

([5]) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

Conclusioni

64. conclude che le piccole aree urbane necessitano di una definizione chiara, accettata e riconosciuta. Esse hanno bisogno della capacità amministrativa necessaria per definire le loro transizioni multidimensionali e sviluppare prospettive nel lungo termine, nonché delle conoscenze, del coordinamento politico e della responsabilizzazione indispensabili per mobilitare le persone, le risorse e i programmi di finanziamento dell'UE.

Bruxelles, 1º dicembre 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO

Parere del Comitato europeo delle regioni — Una nuova agenda europea per l'innovazione

(2023/C 79/09)

Relatore:	Marku MARKKULA (FI/PPE), presidente della regione di Helsinki
Testo di riferimento:	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una nuova agenda europea per l'innovazione COM(2022) 332 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

Perché è fondamentale? L'agenda per l'innovazione può essere determinante per accelerare la trasformazione

1. accoglie con favore la nuova agenda europea per l'innovazione volta a incentivare il pensiero innovativo e a stimolare l'azione a favore dell'innovazione, con l'obiettivo che l'Europa assuma un ruolo guida per quanto riguarda la scienza, la base industriale, gli ecosistemi vivaci di start-up, le condizioni per l'innovazione e la base di talenti. Il CdR sottolinea che gli ambiziosi obiettivi della politica dell'UE in materia di innovazione possono essere raggiunti evitando la frammentazione e coordinando misure efficaci per mezzo di una proficua collaborazione tra l'industria, il mondo accademico, le iniziative sociali e le amministrazioni territoriali, a livello locale, regionale e transregionale, nel quadro della quale affrontare, per citare solo alcune questioni, le sfide sociali innescate dai cambiamenti climatici, la necessità di una maggiore resilienza alle minacce sanitarie o la trasformazione digitale;

2. ritiene, tuttavia, che la comunicazione in esame avrebbe dovuto proporre nuovi settori per l'innovazione e un approccio più approfondito a questo ambito d'intervento nelle politiche europee. Nel contesto di una sfida su molteplici fronti (globalizzazione, ambiente, salute, invecchiamento della popolazione, spopolamento di ampie zone rurali e alternativa pace/guerra), la Commissione dovrebbe trarre insegnamento da queste crisi, pensare fuori dagli schemi e, tra l'altro, avviare un dibattito sul tipo di innovazione necessaria ad una società europea resiliente. Particolarmente significativa è la necessità di porre maggiormente l'accento sulle innovazioni a livello sociale e di società, sia su quelle direttamente connesse alle sfide summenzionate che su altre, come ad esempio l'occupazione, in particolare quella della popolazione più giovane;

3. propone che la Commissione europea aggiunga senza indugio alla nuova agenda europea per l'innovazione misure complementari incentrate sulle questioni sociali, della società ed energetiche e integri tali misure per accelerare le trasformazioni sociali verso una crescita sostenibile;

4. sottolinea che le misure politiche devono includere obiettivi chiari per colmare due divari in materia di innovazione: in diversi settori della politica dell'innovazione, l'Europa è molto indietro rispetto ai leader mondiali — gli Stati Uniti e l'Asia — e all'interno dell'UE in molte regioni non si riflette fino in fondo all'importanza cruciale della capacità di innovazione, mentre le regioni con i migliori risultati sono fino a nove volte più innovative di quelle con i risultati inferiori. Il CdR ricorda che non tutte le regioni dispongono delle stesse risorse tecniche, umane e finanziarie per migliorare le loro prestazioni in termini di innovazione;

5. sottolinea che l'attuazione della nuova agenda per l'innovazione richiede misure più radicali di quelle che l'UE solitamente adotta nelle sue iniziative politiche a livello europeo, e che i processi di innovazione devono essere più sistemici e assumere rischi maggiori, con un obiettivo che dev'essere ben preciso, realista, ambizioso e misurabile per raddoppiare l'impatto e dimezzare i tempi di lavorazione;

6. sottolinea che l'agenda per l'innovazione deve rappresentare per l'intera UE un segnale di allerta critica per mettere in campo azioni concrete ed efficaci — sia nell'immediato che nel lungo — volte a colmare i divari in materia di innovazione e a promuovere ecosistemi dell'innovazione basati sul territorio, a livello sia locale che regionale;

7. concorda con la Commissione europea sul fatto che la nuova ondata di innovazioni — innovazione a elevatissimo contenuto tecnologico (*deep tech*) — è radicata nella scienza, nella tecnologia e nell'ingegneria all'avanguardia, che spesso combina progressi nel campo della fisica, della biologia e del digitale e ha il potenziale per fornire soluzioni trasformative volte ad affrontare le sfide globali. Il CdR sottolinea che l'obiettivo di questa nuova ondata deve essere quello di accelerare i processi multidisciplinari di co-creazione che faranno aumentare le innovazioni a livello di società ([1]) e a livello sociale ([2]) al fine di migliorare la prosperità e il benessere dei singoli e delle comunità, e che queste azioni terranno pienamente conto degli aspetti umani, affinché l'Europa ricavi maggiori benefici dallo sviluppo di una mentalità universale di leadership imprenditoriale;

8. accoglie con favore il riconoscimento dell'azione pilota «Partenariati per l'innovazione regionale» (*Partnerships for Regional Innovation* — PRI) e, più specificamente, il riconoscimento del ruolo del PRI nella promozione delle valli regionali dell'innovazione *deep tech* interconnesse, collegate a livello interregionale, e degli investimenti interregionali nell'innovazione;

9. si rammarica che la Commissione europea non abbia colto l'opportunità di sottolineare la necessità di un forte legame tra gli ecosistemi locali dell'innovazione e lo Spazio europeo della ricerca (SER) attraverso i poli del suddetto spazio ([3]);

10. invita la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE a intensificare la creazione di poli del SER nel quadro del piano d'azione per il SER, al fine di garantire che i partenariati e le azioni in materia di RSI siano elevati al rango di settori prioritari nell'agenda dei leader politici locali e regionali;

Perché le innovazioni e la leadership dell'UE nel campo delle tecnologie avanzate sono più che mai essenziali?

11. sottolinea le potenzialità dell'Europa per diventare un leader mondiale dell'innovazione per quanto riguarda i settori seguenti: energie rinnovabili, idrogeno a basse emissioni di carbonio, batterie, tecnologie digitali, droni e intelligenza artificiale (IA), calcolo ad alte prestazioni, progettazione e produzione di semiconduttori, conoscenze e capacità condivise tra industrie (*Industry Commons*), salute e alimentazione, appalti per l'innovazione e collaborazione tra industria e università attraverso i programmi dell'UE. Il CdR sottolinea altresì che le imprese dell'UE sono leader mondiali in materia sia di brevetti verdi di valore elevato sia di brevetti verdi nelle industrie ad alta intensità energetica. Inoltre, un quinto di tutte le pubblicazioni scientifiche mondiali di alta qualità è prodotto nell'UE. Tuttavia, per diventare un leader mondiale in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, è necessario assicurare la piena attuazione di molti strumenti politici ambiziosi;

12. evidenzia che il successo può essere conseguito solo attraverso un'azione interconnessa a livello locale/regionale. Il CdR sottolinea che l'Europa è ancora in ritardo rispetto agli Stati Uniti e alla Cina per quanto riguarda il finanziamento dell'intero processo dell'innovazione. Gli investimenti privati crescono più rapidamente che altrove ma, rispetto agli omologhi statunitensi e cinesi, i *business angels* europei sono ancora relativamente poco propensi al rischio quando si tratta di effettuare investimenti significativi;

13. chiede che siano tratti gli opportuni insegnamenti dalle precedenti agende dell'UE a dodici degli ultimi decenni, che non hanno modificato in misura sufficiente il modello di innovazione per quanto riguarda:

— la transizione verso una creatività orientata in funzione degli obiettivi e una cultura dell'innovazione;

— il passaggio da cluster piuttosto compartimentati ad autentici ecosistemi aperti di innovazione;

— lo sviluppo di una mentalità di leadership imprenditoriale;

— la promozione di programmi specifici fin dall'istruzione scolastica, con un'attenzione particolare per le donne e le ragazze;

— un'attenzione maggiore e continuativa al settore delle start-up in cambio di una minore focalizzazione sulle aziende in espansione e in crescita;

([1]) Secondo il protocollo operativo (playbook) dei partenariati per l'innovazione regionale (PRI): necessità di trasformazioni a livello di società e utilizzo dell'innovazione sociale come uno degli strumenti.

([2]) Cfr. la definizione di «innovazione sociale» dell'OCSE (https://www.oecd.org/regional/leed/social-innovation.htm).

([3]) Andrebbe ricordato che nel novembre 2021 il Consiglio europeo ha indicato 20 azioni prioritarie, una delle quali («Costruire ecosistemi regionali e nazionali di R&I per migliorare l'eccellenza e la competitività a livello regionale/nazionale») ha evidenziato la necessità di definire e sperimentare i poli del SER per consentire l'emergere di ecosistemi di R&I competitivi in tutta l'UE, colmare i divari territoriali e garantire un flusso più agevole di talenti e investimenti.

— il miglioramento della gestione delle conoscenze, del coordinamento e delle sinergie tra i progetti;

— la collaborazione con gli ecosistemi tematici e territoriali dell'innovazione a livello locale/regionale;

— buone pratiche in materia di analisi e apprendimento comparativi (*benchmarking e benchlearning*) e concetti di trasformazione sistemica a livello globale;

— la condivisione delle sinergie e delle conoscenze tra i programmi dell'UE e altre iniziative volte a colmare i divari in materia di innovazione;

— la creazione di partenariati europei improntati alla governance multilivello e finalizzati a una trasformazione sistemica;

14. incoraggia le città e le regioni ad adottare un approccio orientato alla realizzazione di compiti ben precisi per affrontare sfide sociali fondamentali e a fissare degli obiettivi da raggiungere, come le tabelle di marcia e i piani d'azione relativi al Green Deal a livello locale e alla digitalizzazione. Queste iniziative dovrebbero tener conto delle strategie regionali di specializzazione intelligente e utilizzare strumenti di finanziamento dell'UE, nazionali, regionali e locali, sia pubblici che privati. È imperativo aumentare le sinergie tra il FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), il programma Europa Digitale e il programma Orizzonte, in particolare per rafforzare la cooperazione tra le PMI, le università, i centri tecnologici e le organizzazioni di ricerca e innovazione. Il rafforzamento della rete dei poli europei dell'innovazione digitale aiuta a gestire gli ecosistemi regionali dell'innovazione e a istituire corridoi e reti europei per la leadership globale;

15. fa riferimento alle iniziative e alle buone pratiche di successo delle città e delle regioni, comprese le campagne dell'UE condotte con la collaborazione del CdR (come i dialoghi con i cittadini, i laboratori per l'innovazione, le Regioni imprenditoriali europee e il progetto «La scienza incontra le regioni»), che hanno dimostrato come l'integrazione locale contribuisca ad avviare un dialogo incentrato sulle sfide con le reti locali di vari soggetti interessati, al fine di superare gli ostacoli istituzionali e legati alla forma mentis nell'affrontare le sfide sociali;

16. ricorda che le innovazioni ad elevatissimo contenuto tecnologico sono tese al progresso della società e che occorre tenere conto del concetto di accettabilità e utilità sociali. Ciò richiede un aumento degli investimenti pubblici e privati in materia di RSI, che conducano alla neutralità tecnologica ed evitino una dipendenza tecnologica specifica. Il CdR sottolinea che l'innovazione a livello di società implica capacità di risoluzione dei problemi e aspetti imprenditoriali nell'affrontare le perturbazioni, per creare valore ed evitare battute d'arresto e costi negativi per la società. Pertanto, l'attuazione dell'agenda per l'innovazione deve tenere più in considerazione tutte le parti interessate in materia di RSI, compresi i cittadini e, più in generale, il rapporto tra scienza e società e i necessari processi di co-costruzione;

17. sottolinea che le reti mondiali della conoscenza e l'apprendimento collaborativo sono essenziali e che pertanto gli attori locali che partecipano a reti internazionali — come scienziati, imprese e ONG collegati a livello mondiale — possono e dovrebbero apportare dall'esterno conoscenze pertinenti e soluzioni potenziali al contesto locale;

18. sottolinea che le strategie di specializzazione intelligente svolgono un ruolo centrale nel rafforzamento degli ecosistemi regionali di innovazione al fine di stimolare in misura maggiore una crescita economica sostenibile e risolvere le sfide sociali secondo un approccio dal basso, collaborativo e legato al contesto per mezzo delle soluzioni cercate meglio. Accoglie con favore sforzi quali quelli compiuti dalla rete dell'iniziativa Vanguard per costruire catene del valore industriali europee basate sulle complementarità nelle strategie di specializzazione intelligente;

19. sostiene che la governance dell'innovazione dovrebbe trarre beneficio dalla diversità dei modelli di leadership e di gestione per lo sviluppo di pratiche comportamentali e gestionali a sostegno della transizione verso una mentalità imprenditoriale e una società dell'apprendimento — funzionante a livello intergenerazionale e transfrontaliero — che dimostri la sua efficacia per quanto riguarda la co-progettazione, la collaborazione, la condivisione delle conoscenze e un processo decisionale basato su dati concreti;

20. ritiene che, quando le soluzioni tecnologiche a una sfida per la società sono ampiamente sostenute e ben dimostrate (ad esempio, le questioni ecologiche associate a quelle digitali), il livello dell'UE abbia un ruolo fondamentale da svolgere nel creare le condizioni per l'accrescimento di scala, la condivisione e la definizione degli standard incentrati su finalità e impatto, evitando nel contempo una regolamentazione che porterebbe a lock-in tecnologici. Questo sostegno può essere sviluppato attraverso un maggiore coinvolgimento dei cittadini per mezzo di una gamma diversificata di strumenti di comunicazione;

21. rileva che oggi all'interno delle regioni e dei settori industriali si registra una domanda crescente di co-creazione di politiche specifiche in materia di innovazione, il che richiede di accelerare i progressi nel campo delle tecnologie *deep tech*, del gemellaggio tra verde e digitale, nonché degli OSS;

La natura dell'innovazione: basata sul territorio, strutturale, trasformativa e attenta all'impatto

22. ribadisce che la politica europea in materia di innovazione deve garantire, unitamente alla politica europea per la ricerca, la disponibilità di una scienza di alta qualità volta a stimolare l'innovazione e ad aiutare la società e le imprese ad affrontare le crisi e le sfide cui tutte le città e regioni dell'UE sono poste oggi di fronte. Il CdR sottolinea che i finanziamenti regionali europei continuano a svolgere un ruolo importante attraverso il FESR e il Fondo per una transizione giusta. Il CdR esorta i governi degli Stati membri e gli enti locali e regionali a tenere conto della dichiarazione della Commissione europea ([4]) secondo cui il quadro normativo per il periodo 2021-2027 che disciplina i fondi della politica di coesione in regime di gestione concorrente e i fondi n regime di gestione diretta consente di rafforzare le sinergie tra il FESR e Orizzonte Europa;

23. osserva che il piano d'azione congiunto Commissione/CdR nel settore della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e delle politiche correlate, che punta ad aumentare i flussi di conoscenze a livello europeo e l'apprendimento collaborativo nell'elaborazione delle politiche, offre ai ricercatori, agli imprenditori e alla società civile l'opportunità sia di consolidare i rispettivi ecosistemi regionali di ricerca e innovazione che di diventare parte integrante di una rete paneuropea di eccellenza;

24. sottolinea che i finanziamenti dell'UE a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (destinato soprattutto alla ripresa dalla COVID-19 e al rinnovamento economico) e del Fondo per una transizione giusta (destinato soprattutto a sostenere le regioni carbonifere e gli altri territori maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica) non possono ancora produrre appieno i loro effetti di stimolo all'innovazione, soprattutto perché le procedure connesse all'uso dei fondi sono molto lente e soggette alle rigorose norme dell'UE in materia di aiuti di Stato;

25. mette in evidenza il ruolo degli enti locali e regionali e il proprio stesso ruolo, grazie ai quali i cittadini europei e i loro rappresentanti democraticamente eletti sono in grado di influenzare la direzione di marcia e le finalità dell'innovazione, oltre che di sviluppare soluzioni in qualità di utenti-innovatori. A tale riguardo, è importante responsabilizzare e sostenere in ogni modo gli enti locali e regionali, nonché assicurarsi che siano ben preparati per poter sostenere l'innovazione a livello locale;

26. sottolinea la necessità di collegare meglio l'agenda per l'innovazione e l'agenda «Legiferare meglio» utilizzando i risultati a cui la rete RegHub del CdR è recentemente giunta in materia di appalti pubblici ([5]), rimuovendo gli ostacoli agli investimenti pubblici ([6]), nonché coinvolgendo gli attori dello sviluppo locale e regionale nella ricerca di soluzioni normative innovative che promuovano l'innovazione. In questo contesto l'approccio fondato su conoscenze e capacità condivise tra industrie (*Industry Commons*) e nella società (*Social Commons*) è essenziale per la reciproca integrazione delle due agende;

27. per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di ricerca, l'agenda politica del SER e il Forum del SER, chiede che il processo decisionale sia più aperto, con i cittadini nel ruolo di contributori e di soggetti attivi, tenendo pienamente conto del contributo del CdR e delle parti collegate a livello regionale. Ciò significa prestare maggiore attenzione al valore pubblico della scienza e dell'innovazione nella selezione delle sfide che l'UE deve affrontare, garantendo al contempo il sostegno pubblico necessario per l'ulteriore sviluppo e attuazione;

Punti specifici in rapporto ai cinque settori faro

Finanziare le scale-up ad elevatissimo contenuto tecnologico

28. osserva che la maggior parte dei paesi europei dispone di un mercato finanziario funzionante basato su mercati nazionali di capitale di rischio e di *private equity* sostenuti dal governo e che il proposto fondo del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), che fornisce sovvenzioni pubbliche e investimenti di capitale «paziente», dovrebbe apportare un valore aggiunto al mercato senza turbare quello esistente;

([4]) Bruxelles, 5.7.2022 C(2022) 4747 final, allegato alla comunicazione relativa all'approvazione del contenuto di un progetto di comunicazione della Commissione sulle sinergie tra i programmi del FESR e Orizzonte Europa.

([5]) https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/report-consultation-01-public-procurement.pdf

([6]) https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/RegHub%20report%20on%2021%20century%20rules.pdf

29. sottolinea che sono necessari finanziamenti per le iniziative che creano condizioni favorevoli affinché le nuove imprese a dominante tecnologica e innovative continuino a operare nel loro territorio tramite sinergie e lo sviluppo di ulteriori complementarità con altre parti interessate a livello locale, come organismi di ricerca e altre imprese;

30. ritiene che collegamenti più forti tra ricerca e innovazione dovrebbero includere un'efficace diffusione dei risultati dei progetti realizzati nell'ambito del programma di ricerca Orizzonte, con un'attenzione specifica al loro valore per il miglioramento degli ecosistemi di innovazione regionali e del triangolo della conoscenza (ricerca, istruzione e innovazione), nonché per la vita quotidiana nelle città e nelle regioni e dei cittadini, in particolare per quanto riguarda l'occupazione e il benessere. Sottolinea la necessità di diffondere efficacemente i risultati dei progetti di ricerca nell'ambito del programma Orizzonte sui portali di dati aperti istituzionali;

31. ricorda che il CEI e il suo portafoglio non sono noti tra le industrie, le imprese in fase di avviamento (start-up), le imprese in fase di espansione (scale-up) e le PMI in tutta Europa. L'accesso ai suoi servizi dovrebbe essere più semplice e il suo utilizzo dovrebbe essere più facile;

32. chiede che il ruolo del fondo CEI sia quello di catalizzatore, con un orizzonte temporale lungo ma limitato, e raccomanda di realizzare un'ammissione in borsa per uscire con successo dal fondo;

33. propone che l'attenzione si concentri su nuove imprese e nuovi ecosistemi che richiedono investimenti molto ingenti con orizzonti temporali lunghi, come le batterie per auto elettriche, l'idrogeno e i semiconduttori, che tendenzialmente non sono in grado di attirare finanziamenti privati diretti con un sufficiente anticipo. Gli investimenti trasformativi richiedono finanziamenti pubblici «pazienti», diversi da quelli privati, che promuovono principalmente l'innovazione «di mercato»;

34. sottolinea che la «tensione creativa» e la «distruzione creativa» sono mezzi efficaci per inventare qualcosa di notevolmente nuovo, creando insieme potenziali iniziative rivoluzionarie. Ciò richiede un uso parziale dei finanziamenti dell'UE per trattenere, attrarre e riorganizzare talenti e risorse provenienti da iniziative di economia di mercato di alta qualità che hanno affrontato sfide analoghe utilizzando partenariati di lunga durata orientati alle imprese e/o pubblico-privato;

35. ricorda che l'Europa deve accelerare l'intero processo di innovazione a livello territoriale facendo una cernita delle idee creative, sperimentando, collaudando, realizzando prototipi, traendo insegnamento dalle comparazioni e aumentando progressivamente il raggio d'azione. La Commissione europea dovrebbe essere disposta a innovare creando nuove forme di finanziamento delle attività locali che mostrano un potenziale globale intrinseco sin dalla fase iniziale. Tali regimi di finanziamento dell'UE aiuterebbero a rendere fattibile un finanziamento a livello nazionale e regionale, anche per quanto riguarda l'uso diretto dei fondi di coesione;

36. esorta la Commissione europea ad assumere un ruolo guida e ad affrontare il problema strutturale più significativo del mercato azionario, consentendo alle società quotate di emettere nuove azioni e di venderle sul mercato senza un oneroso processo di emissione azionaria;

37. sottolinea che, benché il successo di qualsiasi agenda per l'innovazione dipenda dalla capacità permanente di sostituire prodotti e servizi obsoleti con altri di nuovo tipo, gli effetti dirompenti dell'innovazione dovrebbero essere affrontati attraverso la co-progettazione e la co-costruzione per garantire un'accettazione duratura, coinvolgendo anche gli attori locali e regionali.

Favorire l'innovazione ad elevatissimo contenuto tecnologico attraverso spazi di sperimentazione e appalti pubblici

38. sottolinea l'importanza del processo *Open Discovery* e fa riferimento a un insieme di ricerche e metodi comprovati per coordinare e gestire i processi di collaborazione e sperimentazione multilivello nel quadro di una trasformazione sistemica radicale. Il CdR riconosce la necessità di migliorare le capacità professionali e i luoghi di lavoro affinché diventino ambienti di apprendimento che generano idee realizzabili, creando condizioni propizie alla fiducia e alla sperimentazione in progetti comuni con una visione, obiettivi, strategie e piani d'azione approvati;

39. evidenzia che, in un approccio basato sulla cooperazione multilivello, le soluzioni ai problemi locali dovrebbero — nella maggior parte dei casi — essere sviluppate congiuntamente con tutte le parti interessate della cosiddetta «quadrupla elica» in maniera connessa e in condizioni reali. Questo sviluppo porterà a un apprendimento rapido, a un accrescimento di

scala e a correzioni rapide lungo il percorso di innovazione, mentre alcune parti del coordinamento e del monitoraggio prendono la forma di reti transregionali. L'obiettivo consiste nel riconoscere «ciò che è possibile», ampliando le aspettative al riguardo al fatto di rendere «possibile l'impossibile», poi confrontare le pratiche alternative per valutare e conoscere i percorsi di sperimentazione riusciti e quelli falliti, nonché incoraggiare la diffusione e l'adozione delle innovazioni al di fuori del loro contesto originario;

40. ribadisce che un monitoraggio e un seguito corretti dell'innovazione sono essenziali per un'attuazione efficace delle politiche. Ricorda ([7]) l'uso e l'ulteriore sviluppo del quadro di valutazione dell'innovazione regionale rispetto alle politiche regionali basate sul territorio. Ricorda altresì che si tratta di uno strumento essenziale per mettere a confrontare l'evoluzione dei risultati delle politiche regionali in materia di innovazione e per organizzare processi di apprendimento comparativo tra le regioni, migliorando così gli ecosistemi regionali dell'innovazione e la specializzazione intelligente;

41. sottolinea che la sperimentazione su vasta scala richiede partenariati europei nel quadro del programma Orizzonte Europa, l'utilizzo di appalti pubblici innovativi e il sostegno del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) durante l'intero ciclo di vita dell'innovazione: dalle prime fasi della ricerca alla prova di fattibilità, per passare al trasferimento di tecnologia, al finanziamento e allo sviluppo su vasta scala della sperimentazione, delle imprese e delle start-up per conseguire il successo, quale fonte di ispirazione, in importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) e nelle valli dell'idrogeno;

Accelerare e rafforzare l'innovazione negli ecosistemi europei dell'innovazione in tutta l'UE e affrontare il divario in termini di innovazione

42. propone che le valli regionali dell'innovazione, insieme ai principali istituti di istruzione superiore (IIS), diventino catalizzatori essenziali delle trasformazioni sociali e industriali e permettano alle regioni con settori di specializzazione simili di collaborare e portare avanti progetti d'innovazione congiunti. In tale contesto sarà necessario un sistema globale, coordinato e decentrato per il monitoraggio e la valutazione dei programmi;

43. osserva che, per raggiungere gli obiettivi fissati, il programma Orizzonte Europa (100 milioni di EUR) e gli investimenti interregionali in materia di innovazione (I3) (70 milioni di EUR) nel quadro del FESR forniranno risorse sufficienti solo per il quadro iniziale, che deve essere sostenuto da sforzi radicalmente più ampi e da ulteriori finanziamenti. Il CdR esorta la Commissione europea a sviluppare sinergie efficaci tra questi flussi di finanziamento basandosi su iniziative quali i partenariati per l'innovazione regionale e la rete dei poli europei dell'innovazione digitale;

44. accoglie con favore le misure efficaci adottate dalla Commissione europea per promuovere la dimensione regionale nelle politiche dell'UE e gli ecosistemi regionali dell'innovazione quali elementi chiave per rafforzare la competitività dell'Europa e conseguire l'autonomia strategica dell'UE per una crescita intelligente e sostenibile. Sottolinea che gli istituti di istruzione terziaria sono al centro degli ecosistemi regionali dell'innovazione con una forte cultura dell'iniziativa imprenditoriale e commerciale. Tutti gli IIS, in particolare le università specializzate in scienze applicate e altri IIS simili che lavorano allo sviluppo di prassi reali, devono rafforzare il loro ruolo di motori attivi dell'innovazione nelle regioni, garantire la formazione di professionisti altamente richiesti, attrarre nuovi talenti sul territorio e consentire il trasferimento di importanti innovazioni tecnologiche all'economia locale;

45. sottolinea l'importante ruolo dell'istruzione professionale — incentrata sulla formazione dei tecnici e di altri professionisti orientati alla pratica — nell'attuazione dell'agenda per l'innovazione;

46. pone l'accento sulla sfida fondamentale dell'agenda europea per le innovazioni *deep tech*, che non dispone di incentivi, esperienze e risorse all'altezza per coinvolgere le parti interessate in una transizione sistemica. C'è inoltre bisogno di incentivi affinché i principali IIS abbandonino l'approccio «pubblicare o soccombere» per passare a un'attenzione maggiore sui modi per affrontare le sfide sociali più urgenti e sostenere non solo l'innovazione *deep tech* ma anche il trasferimento globale di tecnologia in collaborazione con l'industria;

47. propone che gli IIS, unitamente agli altri attori della «quadrupla elica», si assumano i ruoli e le responsabilità di coordinatori professionali di ecosistemi locali nel cui quadro ricercatori, studenti e imprese sperimentino e collaudino insieme nuove tecnologie in una nuova cultura imprenditoriale e dell'innovazione;

([7]) CdR-517-2020.

48. insiste sull'importanza di orientare e finanziare le iniziative volte a colmare i due divari in materia di innovazione al fine di facilitare partenariati di eccellenza che coinvolgono una pluralità di attori a livello mondiale e che siano ad accesso libero anche per partner provenienti da paesi e regioni con risultati di livello inferiore. Tali partenariati sono essenziali per creare nell'UE un ecosistema dell'innovazione più solido e coeso;

49. ribadisce che i poli del SER che collegano i responsabili decisionali e gli attori del settore della RSI sono uno strumento ideale per riconoscere pienamente i vantaggi di un approccio basato sul territorio in materia di scienza e innovazione nella co-creazione di nuove soluzioni volte ad affrontare le crisi attuali in un approccio regionale dal basso;

50. raccomanda di agire attraverso la rete Enterprise Europe per il trasferimento tecnologico internazionale e la cooperazione tecnologica nella RSI;

Promuovere, attirare e trattenere i talenti deep tech

51. sollecita la creazione di un piano d'azione specifico con incentivi e finanziamenti adeguati per incoraggiare gli istituti di istruzione superiore a svolgere un ruolo attivo al fine di risolvere le sfide sociali principali, promuovere l'innovazione *deep tech*, la collaborazione e l'integrazione industriale a livello europeo, nonché formare i talenti necessari in Europa;

52. sottolinea il ruolo degli istituti di istruzione superiore e in particolare dei loro studenti quali trait d'union tra start-up, mentalità scientifica e partenariati tra il mondo universitario e quello industriale, al fine di sostenere l'innovazione *deep tech* e il trasferimento di tecnologie. Gli IIS dovrebbero diventare i motori del cambiamento strutturale necessario per accelerare l'innovazione *deep tech* al fine di forgiare, mantenere e trattenere talenti in Europa. A tale riguardo, i poli tecnologici possono svolgere un ruolo importante in qualità di mediatori e facilitatori;

53. propone che, come negli Stati Uniti, i migliori IIS diano l'esempio ad altri istituti d'istruzione superiore per il cambiamento di mentalità verso una società che valorizzi l'imprenditorialità, le start-up e le imprese in crescita, la collaborazione tra l'università e l'industria, e la *deep tech*, oltre ad affrontare le sfide sociali;

54. ribadisce che l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) e i loro portafogli di attività sono ancora poco noti tra le città, le regioni, gli studenti e i cittadini in generale, nonché le università, di tutta Europa;

Migliorare gli strumenti di elaborazione delle politiche

55. raccomanda di approfondire la comprensione della natura mutevole dell'innovazione al momento di elaborare politiche locali e regionali attraverso l'iniziativa Partenariati per l'innovazione regionale (PRI) e la collaborazione tra il JRC, la DG RTD, la DG GROW, la DG REGIO e il Comitato stesso. Per farlo si dovrebbe agire in cooperazione con i territori coinvolti nell'azione pilota in materia di PRI avviata dal JRC assieme al Comitato stesso e con reti già collaudate incentrate sull'innovazione e attive su scala europea, come ad esempio EARTO (Associazione europea delle organizzazioni di ricerca e tecnologia), ERRIN (Rete delle regioni europee per la ricerca e l'innovazione) ed ENoLL (Rete europea dei laboratori viventi);

56. osserva che questa iniziativa faro comprende punti d'azione di grande pertinenza per le regioni e le città. Il CdR concorda con le dichiarazioni della Commissione europea sul sostegno alle regioni in rapporto all'elaborazione e all'attuazione di politiche migliori in materia di innovazione, e propone di negoziare un piano di attuazione congiunta che tenga conto dei diversi elementi dell'agenda per l'innovazione e del presente parere;

57. ricorda (a tutte le regioni) che questa nuova agenda per l'innovazione rappresenta uno sforzo fondamentale a largo raggio volto alla co-creazione di nuovi strumenti per affrontare le spinose sfide sociali che richiedono una collaborazione a livello europeo, e raccomanda alla Commissione europea di utilizzare i PRI e altri strumenti al fine di offrire sostegno alle città e alle regioni per preparare le rispettive agende per l'innovazione e accelerare le misure di innovazione con le parti interessate;

58. concorda con la necessità di definire e utilizzare la terminologia chiave, gli opportuni indicatori, una tassonomia dei dati e serie di dati comparabili per sostenere un processo di elaborazione delle politiche basato su elementi concreti, che saranno pubblicati su portali di dati aperti istituzionali per favorirne l'accesso, l'utilizzo e la consultazione;

Prossime fasi

59. propone che il JRC crei uno spazio europeo di collaborazione virtuale per la condivisione, la sperimentazione e il collaudo di metodi, strumenti e pratiche nell'ambito delle politiche e misure in materia di RSI che gli Stati membri, le regioni e le città possano utilizzare al momento di definire e attuare le rispettive politiche in materia di innovazione;

60. sottolinea che l'agenda per l'innovazione richiede una valutazione periodica dei progressi, nonché aggiustamenti con le parti interessate;

61. sottolinea l'importanza cruciale di aumentare le sinergie e rafforzare la collaborazione tra le principali iniziative dell'UE e di illustrare come questo avvenga concretamente in contesti reali nell'attuazione della nuova agenda europea per l'innovazione a livello locale e regionale. Per farlo l'UE e i governi degli Stati membri dovrebbero incrementare l'uso sinergico di diverse fonti di finanziamento sia europee che nazionali, con l'obiettivo specifico di rafforzare la base di innovazione delle città e delle regioni;

62. sottolinea che, per intensificare lo sviluppo delle imprese europee in fase di espansione, è necessario che i leader politici a tutti i livelli si impegnino a finanziare la RSI molto più di quanto fatto finora, affinché con questo aiuto finanziario possano radicarsi in tutta Europa nuove piattaforme di crescita ed autorevoli ecosistemi di innovazione aperta basati sul territorio. Questa fase di apripista può essere realizzata facendo leva sulle regioni e città pilota che partecipano ai PRI;

63. raccomanda di approfondire lo sviluppo metodologico per portare avanti, a tutti i livelli di governance, i processi di trasformazione sistemica, incentrati soprattutto sulle innovazioni trasformative necessarie per far fronte a sfide globali. Uno degli obiettivi consiste nell'incrementare l'uso di conoscenze scientifiche di punta nell'ambito di questi processi di trasformazione. L'altro obiettivo è quello di co-creare pratiche a livello locale per una leadership europea nei punti di forza esistenti, come il Green Deal, l'approccio basato sulla duplice transizione e il rafforzamento della resilienza strategica;

64. esorta ad affrontare la concorrenza a livello mondiale per il talento e la leadership nel campo della scienza, delle tecnologie, dell'ingegneria, della matematica e della capacità di innovazione, prendendo come riferimento due iniziative statunitensi: la nuova iniziativa di finanziamento della *National Science Foundation* — NSF (Fondazione nazionale delle scienze), denominata *Regional Innovation Engines* (motori dell'innovazione regionale), un programma che catalizza e incoraggia gli ecosistemi dell'innovazione su tutto il territorio degli Stati Uniti; e il *Regional Entrepreneurship Acceleration Program* — REAP (programma di accelerazione dell'imprenditorialità a livello regionale) del MIT, un'iniziativa globale che aiuta le regioni ad accelerare la crescita economica e a promuovere il progresso sociale attraverso un'imprenditorialità orientata all'innovazione (*Innovation-Driven Entrepreneurship* — IDE);

65. evidenzia che tale agenda avrà successo solo se si eviterà la frammentazione e se le misure saranno attuate in modo efficace. L'Europa diventerà il leader mondiale per quanto riguarda la scienza, la base industriale, gli ecosistemi vivaci di start-up, le condizioni per l'innovazione e la base di talenti, e questo risultato genererà a sua volta condizioni favorevoli per il Green Deal europeo e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Bruxelles,1º dicembre 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO

III

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

152ª SESSIONE PLENARIA DEL CDR, 30.11.2022 - 1.12.2022

Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema: Migrazione legale. Attirare competenze e talenti nell'UE

(2023/C 79/10)

Relatore:	Giuseppe VARACALLI (IT/Renew Europe), consigliere comunale di Gerace
Testi di riferimento:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo COM(2022) 650 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro COM(2022) 655 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Attirare competenze e talenti nell'UE COM(2022) 657

I. **PROPOSTE DI EMENDAMENTO**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

COM(2022) 650

Emendamento 1

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Per prevenire il rischio di acquisizione abusiva dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che il rispetto del requisito del soggiorno legale e ininterrotto sia debitamente monitorato per tutte le categorie di cittadini di paesi terzi. Tale rischio è particolarmente elevato per i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento effettuato in uno Stato membro, poiché il rilascio dei permessi di soggiorno in questione non è sempre soggetto al requisito della presenza fisica ininterrotta nello Stato membro, o è soggetto soltanto al requisito della presenza dell'investitore nello Stato membro per un periodo limitato. Per prevenire tale rischio è opportuno che gli Stati membri rafforzino i controlli relativi al requisito del soggiorno legale e ininterrotto, con particolare attenzione alle domande per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE presentate da cittadini di paesi terzi che soggiornano in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimento, quali i trasferimenti di capitali, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e i contributi al bilancio statale.	Per prevenire il rischio di acquisizione abusiva dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che il rispetto del requisito del soggiorno legale e ininterrotto sia debitamente monitorato per tutte le categorie di cittadini di paesi terzi. Tale rischio è particolarmente elevato per i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento effettuato in uno Stato membro, poiché il rilascio dei permessi di soggiorno in questione non è sempre soggetto al requisito della presenza fisica ininterrotta nello Stato membro, o è soggetto soltanto al requisito della presenza dell'investitore nello Stato membro per un periodo limitato. Per prevenire tale rischio è opportuno che gli Stati membri***, in stretta cooperazione con gli enti locali o regionali competenti,*** rafforzino i controlli relativi al requisito del soggiorno legale e ininterrotto, con particolare attenzione alle domande per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE presentate da cittadini di paesi terzi che soggiornano in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimento, quali i trasferimenti di capitali, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e i contributi al bilancio statale.

Motivazione

Poiché il requisito del soggiorno legale e continuativo è una componente che deve essere controllata e monitorata dagli enti locali e regionali (ad esempio mediante registrazione del luogo di residenza), qualsiasi modifica della procedura o «rafforzamento» dei controlli dovrebbero essere sviluppati in collaborazione con tali enti. Ciò evita oneri amministrativi sproporzionati e fornisce un'esperienza «sul campo».

Emendamento 2

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle di un cittadino dell'Unione. Le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere prese in considerazione conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*). La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l'esercizio delle professioni regolamentate.	Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle di un cittadino dell'Unione. Le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere prese in considerazione conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*)***, mentre disposizioni speciali potrebbero consentire una considerazione flessibile nel caso dei rifugiati, che potrebbero non essere in grado di fornire i documenti giustificativi e le prove delle qualifiche pertinenti.*** La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l'esercizio delle professioni regolamentate. ***Gli Stati membri dovrebbero rimanere soggetti all'obbligo di concedere ai figli minori dei migranti, indipendentemente dal loro status giuridico, l'accesso al sistema educativo con condizioni analoghe a quelle previste per i loro cittadini, dedicando nel contempo particolare attenzione alle ragazze migranti, che corrono un rischio maggiore di essere lasciate indietro nel sistema di istruzione.***

Motivazione

In linea con la direttiva n. 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96), gli Stati membri concedono ai figli minori dei richiedenti e ai richiedenti minori l'accesso al sistema di istruzione a condizioni analoghe a quelle dei loro cittadini. Pertanto, si propone di mantenere il paragrafo essendo stato più volte ribadito il concetto che, per una corretta integrazione, il primo punto sono i diritti che, se devono essere equiparati a quelli dei cittadini dello Stato membro, devono necessariamente includere il diritto all'istruzione. È importante ricordare gli ostacoli incontrati dalle ragazze, soprattutto nelle situazioni di precarietà e isolamento che possono derivare da esperienze migratorie traumatiche.

Emendamento 3

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
L'armonizzazione delle condizioni per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE favorisce la reciproca fiducia fra gli Stati membri. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata diversi dal permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE. Tali permessi di soggiorno nazionali non dovrebbero dare accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri.	L'armonizzazione delle condizioni per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE favorisce la reciproca fiducia fra gli Stati membri. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata diversi dal permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE. Tali permessi di soggiorno nazionali non dovrebbero dare accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri. ***Un cittadino di un paese terzo può essere titolare sia dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE che di un permesso di soggiorno permanente nazionale o di un analogo permesso di soggiorno nell'Unione.***

Motivazione

Occorre precisare che il cittadino di un paese terzo che è già titolare dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE ha diritto a un permesso di stabilimento nazionale, in quanto ciò gli conferirebbe diritti aggiuntivi. Né l'attuale direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44) né la rifusione prevedono che un richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE debba rinunciare al suo permesso di soggiorno permanente nazionale. Inoltre, ai sensi del diritto dell'Unione, i cittadini di paesi terzi possono essere titolari di due diversi status di soggiorno.

Emendamento 4

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Gli Stati membri istituiscono adeguati meccanismi di controllo per assicurare il debito monitoraggio del requisito del soggiorno legale e ininterrotto, con particolare attenzione alle domande presentate da cittadini di paesi terzi che siano o siano stati titolari di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento in uno Stato membro.	Gli Stati membri***, in stretta cooperazione con gli enti locali e regionali competenti,*** istituiscono adeguati meccanismi di controllo per assicurare il debito monitoraggio del requisito del soggiorno legale e ininterrotto, con particolare attenzione alle domande presentate da cittadini di paesi terzi che siano o siano stati titolari di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento in uno Stato membro.

Motivazione

Poiché il requisito del soggiorno legale e continuativo è una componente che deve essere controllata e monitorata dagli enti locali e regionali (ad esempio mediante registrazione del luogo di residenza), qualsiasi modifica della procedura o «rafforzamento» dei controlli dovrebbe essere sviluppata in collaborazione con tali enti. Ciò evita oneri amministrativi sproporzionati e fornisce un'esperienza «sul campo».

Emendamento 5

Articolo 4, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Laddove il cittadino di paese terzo interessato abbia ottenuto un titolo di soggiorno che gli consenta di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, i periodi di soggiorno trascorsi in qualità di titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato in virtù del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e), sono computati nel calcolo della durata del periodo di cui al paragrafo 1. ***Per quanto riguarda le persone cui è stata concessa la protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 si computa almeno metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2011/95/UE o l'intero periodo se superiore a diciotto mesi.***	Laddove il cittadino di paese terzo interessato abbia ottenuto un titolo di soggiorno che gli consenta di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, i periodi di soggiorno trascorsi in qualità di titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato in virtù del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), c)***, d)*** ed e), sono computati nel calcolo della durata del periodo di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Escludendo i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), la disposizione proposta, allo stato attuale, prevede un regime incoerente per i richiedenti asilo. Per garantire un trattamento coerente dei richiedenti asilo si propone di sopprimere il secondo comma.

Emendamento 6

Articolo 5, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale.	Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale. ***A tal fine, dovrebbe essere rafforzata una governance della migrazione che coinvolga più attori. Gli enti locali e/o regionali, le reti locali e regionali, le associazioni di categoria e i privati accreditati che organizzano gli eventuali programmi di integrazione dovrebbero ricevere dallo Stato membro un sostegno operativo e finanziario sufficiente, calibrato in merito al servizio offerto. Questi programmi di integrazione dovrebbero essere incorporati in tutte le politiche in materia di istruzione, occupazione, sanità, alloggi e partecipazione.***

Motivazione

Poiché sono spesso gli enti locali e regionali, ma anche le associazioni no profit, i sindacati e le reti locali e regionali ad attuare i corsi di lingua, di cittadinanza — nell'ambito del programma di integrazione — e/o corsi di formazione lavorativa, è essenziale che essi ricevano un sostegno adeguato da parte dello Stato a tal fine. Incorporando l'integrazione nelle politiche pertinenti si accelera il relativo processo. Vengono inoltre rispettati i valori concernenti i diritti umani, la solidarietà e l'uguaglianza, e viene sviluppato un approccio globale alla migrazione che mette a frutto i vantaggi della diversità.

Emendamento 7

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata.	1. Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata. ***Le autorità nazionali competenti informano il cittadino di paese terzo in merito alla procedura di domanda entro tre mesi dal compimento del periodo richiesto di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro.***

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. Le autorità nazionali competenti comunicano per iscritto al richiedente la loro decisione non appena possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel diritto nazionale.	2. Le autorità nazionali competenti comunicano per iscritto al richiedente la loro decisione non appena possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel diritto nazionale.
Laddove i documenti presentati o le informazioni trasmesse a sostegno della domanda siano inadeguati o incompleti, le autorità competenti comunicano al richiedente i documenti o le informazioni supplementari richiesti e fissano un termine ragionevole per la loro presentazione o trasmissione. Il periodo di cui al primo comma è sospeso fino al momento in cui le autorità abbiano ricevuto i documenti o le informazioni supplementari richiesti. Se i documenti o le informazioni supplementari richiesti non sono stati forniti entro tale termine, la domanda può essere respinta.	Laddove i documenti presentati o le informazioni trasmesse a sostegno della domanda siano inadeguati o incompleti, le autorità competenti comunicano al richiedente i documenti o le informazioni supplementari richiesti e fissano un termine ragionevole per la loro presentazione o trasmissione. Il periodo di cui al primo comma è sospeso fino al momento in cui le autorità abbiano ricevuto i documenti o le informazioni supplementari richiesti. Se i documenti o le informazioni supplementari richiesti non sono stati forniti entro tale termine, la domanda può essere respinta.
All'interessato sono comunicati i diritti e gli obblighi in virtù della presente direttiva.	All'interessato sono comunicati i diritti e gli obblighi in virtù della presente direttiva.
Eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui alla presente disposizione sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.	Eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui alla presente disposizione sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.
3. Lo Stato membro interessato conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE a qualsiasi cittadino di paese terzo che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e non costituisca una minaccia ai sensi dell'articolo 6.	3. Lo Stato membro interessato conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE a qualsiasi cittadino di paese terzo che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e non costituisca una minaccia ai sensi dell'articolo 6.
4. Qualora la domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno nazionale rilasciato dallo stesso Stato membro conformemente all'articolo 14, lo Stato membro non impone al richiedente di comprovare che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, se il rispetto di tali condizioni è già stato verificato nel contesto della domanda di permesso di soggiorno nazionale.	4. Qualora la domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno nazionale rilasciato dallo stesso Stato membro conformemente all'articolo 14, lo Stato membro non impone al richiedente di comprovare che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, se il rispetto di tali condizioni è già stato verificato nel contesto della domanda di permesso di soggiorno nazionale.
	5. La decisione di respingere una domanda di soggiorno di lungo periodo tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

Motivazione

È importante che le persone che possono richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo siano debitamente informate dalle autorità competenti di tale possibilità, in quanto vi è una grave mancanza di informazioni fornite ai richiedenti il soggiorno, che non solo ingenera nel richiedente confusione, malintesi e speranze infondate, ma causa anche sovraccarichi e ritardi nel processo amministrativo. Si propone anche di aggiungere un nuovo paragrafo 5 all'articolo 7 — sul modello dell'articolo 7, paragrafo 3, della rifusione della direttiva sulla Carta blu — al fine di garantire che le autorità competenti in materia di immigrazione agiscano in modo proporzionato e tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.

Emendamento 8

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
I soggiornanti di lungo periodo dell'UE non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE nei casi seguenti:	I soggiornanti di lungo periodo dell'UE non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE nei casi seguenti:
a) constatazione dell'acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE;	a) constatazione dell'acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE;
b) adozione di una decisione che pone fine al soggiorno regolare a norma dell'articolo 13;	b) adozione di una decisione che pone fine al soggiorno regolare a norma dell'articolo 13;
c) assenza dal territorio dell'Unione per un periodo ***di*** 24 mesi consecutivi.	c) assenza dal territorio dell'Unione per un periodo ***superiore ai*** 24 mesi consecutivi.

Motivazione

Si propone di aggiungere il termine «superiore» per allinearsi con quanto asserito successivamente nella direttiva.

Emendamento 9

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Permessi di soggiorno nazionali permanenti o di validità illimitata	**Permessi di soggiorno nazionali permanenti o di validità illimitata**
La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata diversi dal permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE rilasciato conformemente alla presente direttiva. Tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva.	La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata diversi dal permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE rilasciato conformemente alla presente direttiva. Tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva. ***Gli Stati membri che rilasciano permessi di soggiorno nazionali permanenti concedono ai cittadini di paesi terzi ai quali hanno rilasciato lo status di soggiornante di lungo periodo UE gli stessi diritti e vantaggi previsti dai loro regimi nazionali se i diritti e i vantaggi previsti da tali regimi nazionali sono più favorevoli.***

Motivazione

Per creare condizioni di parità tra il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE e il permesso di soggiorno permanente nazionale, è necessario che gli Stati membri concedano ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di soggiornante di lungo periodo nell'UE gli stessi diritti e vantaggi connessi allo status nazionale. L'emendamento proposto rispecchia la clausola di cui all'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (rifusione) sulla Carta blu (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1).

Emendamento 10

Articolo 21, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il secondo Stato membro rilascia ai familiari del soggiornante di lungo periodo dell'UE un permesso di soggiorno rinnovabile di durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo dell'UE.	Il secondo Stato membro rilascia ai familiari del soggiornante di lungo periodo dell'UE un permesso di soggiorno rinnovabile di durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo dell'UE. ***Il permesso di soggiorno è rilasciato conformemente alle norme e al modello standard di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002. Alla voce «annotazioni», gli Stati membri aggiungono «il titolare ha gli stessi diritti di un soggiornante di lungo periodo UE ai sensi del capo III».***

Motivazione

Il permesso di soggiorno dovrebbe menzionare esplicitamente che esso è rilasciato a un soggiornante di lungo periodo in un secondo Stato membro, altrimenti le autorità pubbliche, le organizzazioni private e altre persone non saranno a conoscenza del fatto che i cittadini di paesi terzi sono titolari dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE e godono dei diritti connessi, come la parità di trattamento.

Emendamento 11

Articolo 24

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Trattamento nel secondo Stato membro	**Trattamento nel secondo Stato membro**
1. Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il permesso di soggiorno di cui all'articolo 21, il soggiornante di lungo periodo dell'UE e i suoi familiari godono in questo Stato membro dello stesso trattamento nei settori e alle condizioni di cui all'articolo 12.	1. Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il permesso di soggiorno di cui all'articolo 21, il soggiornante di lungo periodo dell'UE e i suoi familiari godono in questo Stato membro dello stesso trattamento nei settori e alle condizioni di cui all'articolo 12.
2. I soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari hanno accesso al mercato del lavoro conformemente al paragrafo 1.	2. I soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari hanno accesso al mercato del lavoro conformemente al paragrafo 1.
Gli Stati membri possono disporre che i soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari che esercitano un'attività economica in qualità di lavoratori autonomi o dipendenti comunichino alle autorità competenti ogni eventuale mutamento di datore di lavoro o attività economica. Tale obbligo non incide sul diritto degli interessati di intraprendere e svolgere la nuova attività.	Gli Stati membri possono disporre che i soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari che esercitano un'attività economica in qualità di lavoratori autonomi o dipendenti comunichino alle autorità competenti ogni eventuale mutamento di datore di lavoro o attività economica. Tale obbligo non incide sul diritto degli interessati di intraprendere e svolgere la nuova attività.
Gli Stati membri possono definire, conformemente alla legislazione nazionale, le condizioni alle quali le persone di cui all'articolo 16, paragrafo 2, ***lettere b) o*** c), e i loro familiari possono avere accesso ad un'attività lavorativa subordinata o autonoma.	Gli Stati membri possono definire, conformemente alla legislazione nazionale, le condizioni alle quali le persone di cui all'articolo 16, paragrafo 2, ***lettera*** c), e i loro familiari possono avere accesso ad un'attività lavorativa subordinata o autonoma.

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	3. Le persone di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), al di fuori del loro tempo di studio e fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività in questione nello Stato membro interessato, hanno il diritto di svolgere un'attività subordinata e possono essere autorizzate a esercitare un'attività economica autonoma. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di 15 ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.

Motivazione

Secondo la formulazione proposta dell'articolo 24, paragrafo 2, ultima frase, l'accesso all'occupazione per un cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo periodo che si trasferisce in un altro Stato membro come studente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), dipenderebbe interamente dalle norme nazionali pertinenti. Non vi è alcuna giustificazione per cui tale cittadino di un paese terzo con almeno cinque anni di soggiorno legale nell'UE debba avere un accesso all'occupazione inferiore a quello di uno studente proveniente da paesi terzi ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21). Il paragrafo aggiunto ricalca l'articolo 24 di tale direttiva.

Emendamento 12

Articolo 27

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Accesso alle informazioni	***Accesso alle informazioni***
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE informazioni	1. Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE informazioni
a) sui documenti giustificativi richiesti per una domanda;	a) sui documenti giustificativi richiesti per una domanda;
b) sulle condizioni per l'acquisizione dello status e sulle condizioni di soggiorno applicabili ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali.	b) sulle condizioni per l'acquisizione dello status e sulle condizioni di soggiorno applicabili ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali.
2. Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali conformemente all'articolo 14, gli Stati membri garantiscono lo stesso accesso alle informazioni sul permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE di quello previsto per le informazioni su tali permessi di soggiorno nazionali.	2. Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali conformemente all'articolo 14, gli Stati membri garantiscono lo stesso accesso alle informazioni sul permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE di quello previsto per le informazioni su tali permessi di soggiorno nazionali.
	3. Una volta che un cittadino di paese terzo abbia soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, tale Stato membro informerà il cittadino di paese terzo del completamento di tale periodo e della possibilità di chiedere lo status di cui all'articolo 7 qualora siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 o all'articolo 26.

Motivazione

Finora lo status di soggiornante di lungo periodo nell'UE è sottoutilizzato, in parte a causa della mancanza di consapevolezza e di informazioni sui diritti e i vantaggi connessi allo status. A tal fine, si raccomanda di informare i cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente nello Stato membro che possono avere diritto allo status e come presentare una domanda per ottenere tale status.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

COM(2022) 655

Emendamento 13

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
È opportuno fissare una serie di norme che disciplinino la procedura di esame della domanda di permesso unico. Tale procedura dovrebbe essere efficace e gestibile, ***tenendo conto del normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri,*** nonché trasparente ed equa, in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.	È opportuno fissare una serie di norme che disciplinino la procedura di esame della domanda di permesso unico. Tale procedura dovrebbe essere efficace e gestibile, nonché trasparente ed equa, in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto ***e celerità***.

Motivazione

Soprattutto dato il momento storico in cui le migrazioni sono sempre più importanti, non si ritiene corretto mettere in subordine, rispetto ad altre tipologie di lavoro di pratiche, la procedura di esame delle domande di permesso unico, per le quali occorrerebbero uffici dedicati.

Emendamento 14

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva la competenza degli Stati membri a regolamentare l'ingresso, anche in termini di volume, di cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi.	Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva la competenza degli Stati membri a regolamentare l'ingresso, anche in termini di volume, di cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi. ***Nel fissare i volumi di ammissione, gli Stati membri sono incoraggiati a consultare i rispettivi enti locali e regionali e i soggetti locali pertinenti.***

Motivazione

Sebbene le quote di ammissione siano una materia di competenza nazionale, la situazione del mercato del lavoro all'interno di uno stesso Stato membro può variare notevolmente da una regione all'altra e i dati medi nazionali possono non fornire un quadro preciso del fabbisogno di manodopera. Gli enti locali e regionali dovrebbero avere pertanto la possibilità di far tenere conto delle loro esigenze nel volume nazionale di ammissione. Anche i portatori di interessi a livello locale, quali le associazioni locali e regionali, le ONG che si occupano dell'inclusione dei migranti e dell'accoglienza dei rifugiati, i consigli per i rifugiati e altri soggetti possono fornire una stima accurata del volume delle ammissioni di cittadini di paesi terzi.

Emendamento 15

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
La designazione dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità e, se del caso, delle parti sociali, in relazione all'esame della domanda e alla decisione sulla stessa.	La designazione dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità***, compresi gli enti locali e regionali,*** e, se del caso, delle parti sociali, in relazione all'esame della domanda e alla decisione sulla stessa.

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che gli enti locali e regionali mantengano i rispettivi ruoli e responsabilità.

Emendamento 16

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il termine per l'adozione di una decisione sulla domanda non dovrebbe tuttavia includere il tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali***. La presente direttiva*** dovrebbe far salve le procedure nazionali relative al riconoscimento dei diplomi.	Il termine per l'adozione di una decisione sulla domanda non dovrebbe tuttavia includere il tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali ***e dei titoli e*** dovrebbe far salve le procedure nazionali ***o regionali*** relative al riconoscimento dei diplomi.

Motivazione

Il riconoscimento delle qualifiche viene effettuato da diverse autorità e può rallentare il trattamento della domanda di permesso unico. In alcuni Stati membri numerose professioni sono disciplinate a livello regionale. Il riconoscimento delle relative qualifiche richiede che le regioni attuino determinate norme giuridiche.

Emendamento 17

Considerando 32

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano posti in essere meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e, se del caso, siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate nei loro rispettivi territori. I datori di lavoro oggetto delle ispezioni dovrebbero essere scelti principalmente sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese e le eventuali violazioni precedenti.	Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero provvedere***, di concerto con gli enti locali e le regioni,*** affinché siano posti in essere meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e, se del caso, siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate nei loro rispettivi territori. I datori di lavoro oggetto delle ispezioni dovrebbero essere scelti principalmente sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese e le eventuali violazioni precedenti.

Motivazione

La possibilità di estendere i controlli agli enti locali ed alle regioni fa sì che anche le polizie territoriali possano attivarsi nella tutela dei lavoratori e dunque nei controlli dei luoghi di lavoro.

Emendamento 18

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Autorità competente	**Autorità competente**
1. Gli Stati membri designano l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.	1. Gli Stati membri designano l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.
2. L'autorità competente adotta una decisione sulla domanda completa non appena possibile e in ogni caso entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.	2. L'autorità competente adotta una decisione sulla domanda completa non appena possibile e in ogni caso entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.
Il termine di cui al primo comma comprende la verifica della situazione del mercato del lavoro e il rilascio del visto necessario di cui all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali dovute alla complessità dell'esame della domanda, il termine può essere prorogato.	Il termine di cui al primo comma comprende la verifica della situazione del mercato del lavoro e il rilascio del visto necessario di cui all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali dovute alla complessità dell'esame della domanda, il termine può essere prorogato, ***o anticipato in circostanze di gravi situazioni politico/sociali o di disastri naturali salvo verifica successiva dei requisiti***.
Se, entro il termine stabilito dal presente paragrafo, non è stata adottata alcuna decisione, le eventuali conseguenze sono determinate dal diritto nazionale.	Se, entro il termine stabilito dal presente paragrafo, non è stata adottata alcuna decisione, le eventuali conseguenze sono determinate dal diritto nazionale.
3. L'autorità competente notifica per iscritto la decisione al richiedente secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale applicabile.	3. L'autorità competente notifica per iscritto la decisione al richiedente secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale applicabile.
4. Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale, l'autorità competente notifica per iscritto al richiedente le informazioni o i documenti supplementari richiesti e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità competente o le altre autorità interessate non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, l'autorità competente può respingere la domanda.	4. Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale, l'autorità competente notifica per iscritto al richiedente le informazioni o i documenti supplementari richiesti e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità competente o le altre autorità interessate non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, l'autorità competente può respingere la domanda.
	5. La verifica della situazione del mercato del lavoro può essere omessa o accelerata se l'indirizzo del datore di lavoro si trova in una regione o città che ha indicato all'autorità competente dello Stato membro una carenza di manodopera che non può essere coperta dalla forza lavoro nazionale.

Motivazione

L'emendamento proposto consentirebbe un trattamento più rapido delle domande di lavoratori che arrivano in regioni che cercano attivamente di sopperire alla carenza di manodopera con lavoratori stranieri.

II. **RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore l'approccio strategico alla migrazione legale;

2. riconosce che i migranti legali svolgono un ruolo cruciale nell'economia e nelle società europee e possono anche diventare agenti di sviluppo quando saranno messe in atto politiche adeguate; sottolinea che la migrazione legale è un motore fondamentale della crescita delle città e contribuisce a rendere le città molto più diversificate ed economicamente più dinamiche; sottolinea inoltre il contributo dell'elevata percentuale di lavoratori chiave migranti durante la pandemia di COVID-19; evidenzia la necessità di rafforzare la parità di trattamento dei lavoratori cittadini di paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la libertà di associazione e di affiliazione e le prestazioni di sicurezza sociale, nonché la necessità di una maggiore tutela dei diritti delle donne e della prospettiva di genere, in particolare nei settori in cui le donne migranti sono sovrarappresentate, ma anche di tutelare i portatori di disabilità, garantendo loro tutela dei diritti ed accesso alle cure;

3. sottolinea che gli enti locali e regionali sono nella posizione migliore per avere una visione d'insieme coerente delle attuali e più strutturali carenze e opportunità nel mercato del lavoro locale e che pertanto dovrebbero essere inclusi nella governance multilivello volta ad attrarre e trattenere i talenti internazionali per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro locale. A tal fine, è necessario ampliare gli spazi di dialogo multilivello nella struttura di governance a livello locale, nazionale e dell'UE;

4. sottolinea la necessità di affrontare il tema dell'occupazione dei lavoratori migranti in maniera integrata, in modo da considerare tutti gli aspetti del processo migratorio: dall'assunzione all'effettiva integrazione e infine alla libera circolazione all'interno del mercato del lavoro dell'UE. Sottolinea altresì l'importanza di conciliare i volumi di migrazione economica legale con le esigenze del mercato del lavoro degli Stati membri; in tale processo dovrebbero essere coinvolti anche gli interlocutori del settore privato e i datori di lavoro, e andrebbero considerati i lavoratori migranti di ogni livello di qualificazione;

5. riconosce che la transizione dell'UE verso un'economia verde e digitale richiede competenze specifiche e la ristrutturazione delle economie e dei mercati del lavoro, che a loro volta richiedono manodopera aggiuntiva e nuove competenze acquisite attraverso l'istruzione e la formazione tecnica e professionale (TVET); chiede di coinvolgere in questo processo le autorità regionali e locali, che dispongono delle migliori conoscenze delle esigenze dei mercati del lavoro locali e regionali;

6. sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare l'inclusione di tutti i cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico. Spesso promuovono la diversità e la coesione sociale attraverso una serie di politiche progressiste che alimentano la fiducia nelle amministrazioni locali e favoriscono l'accesso equo a servizi condivisi e l'inclusione socioeconomica. Sono al centro dell'accoglienza e dell'assistenza ai rifugiati e svolgono un ruolo chiave nell'individuare le necessità del mercato del lavoro come anche nel definire le condizioni che richiedono l'attuazione di procedure di salvaguardia (analisi del mercato del lavoro) e nel garantire il riconoscimento e il rispetto della diversità nel mercato del lavoro, nonché l'offerta di pari opportunità per tutti;

7. chiede un metodo globale a livello dell'UE di raccolta dei dati relativi alla domanda di lavoratori altamente specializzati nelle diverse professioni e nei diversi mercati del lavoro, il che esige un maggiore sviluppo di iniziative quali il portale EURES, EuroPass e le azioni previste attualmente nell'ambito dell'Agenda per le nuove competenze. Si potrebbero creare tavoli di cooperazione basati sulle effettive esigenze di mercato, espresse spesso anche dalle parti sociali nazionali, configurando una modalità più semplificata;

8. accoglie con favore il sostegno dell'Autorità europea del lavoro (ELA) nel garantire che le norme dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento della sicurezza sociale siano applicate in modo equo, semplice ed efficace, anche attraverso la fornitura di informazioni, ispezioni concertate e congiunte, una cooperazione amministrativa rafforzata e la promozione della mobilità dei lavoratori, in particolare grazie a EURES;

9. ritiene che la rifusione delle due direttive sia conforme al principio di sussidiarietà e di proporzionalità;

10. accoglie con favore le ulteriori misure delineate nel pacchetto «Competenze e talenti», tra cui la creazione di un progetto pilota dell'UE sui talenti specificamente destinato alle persone che fuggono dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e il proposto pool di talenti dell'UE;

11. si compiace dell'annuncio della Commissione europea circa l'estensione del bacino di talenti dell'UE ai rifugiati residenti nell'UE e in paesi terzi, che apre la strada a un approccio più sostenibile e inclusivo alla mobilità dei lavoratori e alle soluzioni basate su paesi terzi; rammenta che nel concepire questi strumenti occorre fare di più per sviluppare regimi equi di migrazione dei lavoratori, che garantiscano un lavoro dignitoso a tutti i lavoratori e siano accessibili ai rifugiati, indipendentemente dalla nazionalità e dal luogo di soggiorno di questi ultimi, su un piano di parità e con le necessarie garanzie di protezione. I quadri giuridici e amministrativi esistenti rimangono troppo complessi e tendono a ostacolare il raggiungimento di effetti di scala. Procedure eccessivamente burocratiche possono pregiudicare l'accesso dei rifugiati al mercato del lavoro, esponendoli a un rischio crescente di dover ricorrere al lavoro sommerso ed essere esposti ad abusi e sfruttamento;

12. sottolinea che, in futuro, l'attuazione dei progetti di mobilità e dei partenariati per i talenti dovrebbe includere: gli enti locali e i governi regionali, con il compito di concorrere ad elaborare progetti futuri; le diaspore, con il compito di individuare le esigenze dei migranti e di contribuire alla definizione di progetti nei loro paesi di origine; le associazioni di categoria e le associazioni dei datori di lavoro, con il compito di raccogliere le esigenze del mercato del lavoro a livello nazionale e locale e di contribuire a progettare interventi efficaci;

13. sottolinea che occorre tenere conto delle esigenze dei vari attori coinvolti (migranti, diaspore, enti locali e regionali, datori di lavoro e associazioni di categoria), al fine di garantire l'efficacia e la sostenibilità dei futuri progetti come strumento per la gestione a lungo termine della migrazione legale; pertanto invita alla costituzione di un tavolo di lavoro fra Commissione europea, Comitato economico e sociale europeo, Comitato europeo delle regioni e Parlamento europeo, i cui scambi dovrebbero basarsi su precedenti consultazioni e dialoghi con importanti portatori di interessi nel campo dell'integrazione dei migranti; chiede allo stesso tempo delle sinergie con la piattaforma dell'UE sulla migrazione dei lavoratori prevista dalla Commissione europea e ricorda che la particolare situazione di vulnerabilità dei rifugiati andrebbe tenuta presente in vista di futuri progetti per garantire ai rifugiati un equo accesso alle opportunità del mercato del lavoro e l'esistenza delle necessarie garanzie giuridiche;

14. sostiene l'istituzione di un programma di lavoro e di viaggio nell'UE per i giovani provenienti da paesi terzi, come previsto dalla Commissione nella sua comunicazione *Attirare competenze e talenti nell'UE*, nonché l'estensione del programma DiscoverEU al di là dei paesi terzi associati a Erasmus+ e chiede un approccio analogo per quanto riguarda il Corpo europeo di solidarietà per includere nel programma un numero maggiore di paesi terzi rispetto a quelli attualmente previsti, allo scopo di affrontare le sfide e le opportunità della migrazione durante l'intero ciclo della migrazione;

15. ritiene che la COM(2022) 657, avente come obiettivo e focus principale l'attirare competenze e talenti all'interno del territorio europeo, non sia adeguatamente tenuta in considerazione nelle proposte di direttive COM(2022) 650 e 655, sebbene risulti come un importante impulso volto ad un cambio di paradigma nell'analisi del fenomeno migratorio;

16. rileva che tra i cittadini di paesi terzi che contribuiscono al mercato del lavoro dell'UE vi sono specifici gruppi che dovrebbero essere tenuti presenti nella legislazione, perché diventano sempre più rilevanti in settori essenziali dei mercati del lavoro europei, come ad esempio nel quadro delle iniziative intese a rafforzare i settori della salute e dell'assistenza, compresa la garanzia europea per l'infanzia o il libro verde sull'invecchiamento demografico, e chiede un maggiore sostegno mirato nei confronti dei cittadini di paesi terzi, diretto a facilitare l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, la mobilità all'interno dell'UE e l'integrazione, con particolare attenzione per i beneficiari di protezione internazionale che, in base alla direttiva proposta sui soggiornanti di lungo periodo, sono soggetti alle stesse regole che valgono per i cittadini di paesi terzi contemplati in questa direttiva, che non tiene conto della speciale situazione dei rifugiati e delle loro vulnerabilità;

17. sottolinea che la mobilità dei lavoratori può essere una via legale complementare attraverso la quale i rifugiati possono raggiungere l'Europa o altre destinazioni senza dover ricorrere a rotte irregolari, in quanto può aprire un percorso sicuro affinché i rifugiati possano applicare le loro competenze e realizzare il loro potenziale nelle regioni che cercano di affrontare specifiche carenze di competenze; propone che i rifugiati residenti in paesi terzi siano considerati un'ulteriore categoria di lavoratori qualificati, mentre la messa a disposizione di tale via legale aggiuntiva basata sulla migrazione di manodopera potrebbe contribuire a ridurre le pressioni esercitate sui sistemi di asilo europei;

18. avverte che, sebbene la migrazione irregolare rappresenti solo una piccola percentuale della migrazione complessiva verso l'UE, essa esercita nondimeno una pressione significativa sulle regioni e sulle città situate alle frontiere esterne dell'UE; chiede pertanto che venga applicato adeguatamente il principio della condivisione degli oneri tra gli Stati membri dell'UE e che venga contrastata la migrazione irregolare, anche combattendo i trafficanti che sfruttano i richiedenti asilo e i migranti economici inducendoli a compiere viaggi pericolosi;

19. si ricorda che, per determinate professionalità di eccellenza (sanitarie, ingegneristiche ecc.), gli ingressi devono essere maggiormente facilitati da una semplificazione della burocrazia, mentre per le migliaia di posti vacanti in settori in cui è richiesta una formazione non accademica ma tecnica — pensiamo all'agricoltura, all'edilizia, ai trasporti, alla meccanica ecc. — non basta prefiggersi di far corrispondere l'offerta del mercato alla richiesta di lavoro, ma si deve contemplare un tipo diverso di collaborazione consistente nell'abbinare l'offerta del mercato alla richiesta di lavoro ma anche nel collaborare più strettamente con le parti sociali e i centri di formazione pertinenti. Insieme a comuni e regioni;

20. invita altresì gli Stati membri a valutare, nell'ottica di attirare competenze e talenti, la possibilità di facilitare l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo a tutti quei migranti legali con qualifiche superiori e posti di lavoro altamente qualificati, nonché a specifiche categorie di cittadini di paesi terzi mediamente qualificati — stabilendo, ovviamente, una scala di priorità — che possono contribuire a colmare il divario in settori caratterizzati da carenze di lavoratori, come accade ad esempio per l'informatica e la sanità. Pertanto sarebbe necessario creare degli elenchi di lavori per i quali vi è acclarata carenza di manodopera ma svincolare l'accesso dei lavoratori qualificati dalla verifica del mercato del lavoro;

21. propone l'attivazione di un sistema di riconoscimento locale (a livello regionale o di area metropolitana) delle competenze al fine di accelerare il processo di inclusione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, siano essi al loro primo ingresso o già residenti, in possesso di uno degli status garantiti dalla legislazione nazionale vigente. Questo sistema di riconoscimento delle competenze non sostituirebbe quello nazionale, ma si affiancherebbe a esso, garantendo una più rapida integrazione nel mercato del lavoro regionale o metropolitano;

22. sottolinea che il recente flusso di rifugiati altamente qualificati dall'Ucraina evidenzia la necessità di accelerare il processo di riconoscimento delle competenze per tutti i cittadini di paesi terzi, come già disciplinato dalla nuova direttiva sulla Carta blu europea. Una politica dell'UE che disciplini l'ingresso e il trattamento dei lavoratori migranti è essenziale per garantire un buon equilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, che in questo momento è particolarmente sbilanciata, soprattutto in alcune funzioni socialmente rilevanti come quelle connesse al settore dell'assistenza e al settore sanitario;

23. ricorda di tenere in considerazione chi come talento ha l'arte e che pertanto esula dalle figure professionali ricercate, ma che ha la capacità di creare arricchimento alla cultura dello Stato ospitante, creando quello scambio culturale di cui la storia dei nostri territori va fiera;

24. raccomanda di attuare politiche a lungo termine che vadano oltre le misure orientate alla sicurezza, promuovendo una migliore inclusione e affrontando nel contempo le cause profonde della migrazione;

25. chiede di promuovere l'imprenditorialità ampliando le vie di migrazione verso l'UE per la creazione di imprese e start-up, e agevolando i permessi per lo stabilimento di imprese da parte di cittadini di paesi terzi; segnala il potenziale degli enti locali e regionali in termini di orientamento e collegamento tra i nuovi arrivati e le imprese locali, nonché la necessità di appoggiare tali iniziative con un sostegno costante attraverso i finanziamenti dell'UE;

26. sottolinea la necessità di promuovere una cultura della tolleranza attraverso la sensibilizzazione interculturale e la costruzione di un senso di appartenenza comune;

27. suggerisce di rafforzare la governance multilaterale della migrazione, sostenendo una maggiore cooperazione tra le autorità regionali e la società civile nella gestione della migrazione, della diversità e dell'inclusione, intensificando il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione e sviluppando un approccio realmente globale per affrontare la questione in tutte le sue dimensioni, nel pieno rispetto dei diritti umani.

Bruxelles, 30 novembre 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO

Parere del Comitato europeo delle regioni — Riforma del sistema delle indicazioni geografiche

(2023/C 79/11)

Relatrice:	Karine GLOANEC MAURIN (FR/PSE), vicesindaca delegata di Couëtron-au-Perche
Testo di riferimento:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 COM(2022) 134 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012

COM(2022) 134 final

Emendamento 1

Nuovo considerando dopo il considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	Nella sua comunicazione del 30 giugno 2021 «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040», la Commissione ha assegnato alle indicazioni geografiche un ruolo tra le iniziative faro che promuovono zone rurali prospere per via del loro contributo alla diversificazione economica delle zone rurali.

Motivazione

Le indicazioni geografiche, attraverso le loro molteplici esternalità positive, contribuiscono a una crescita rurale sostenibile.

Emendamento 2

Nuovo considerando dopo il considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	Il regolamento (UE) 2021/2117 ha introdotto modifiche nel sistema delle indicazioni geografiche dell'UE nell'ambito della riforma della politica agricola comune (PAC).

Motivazione

Occorre garantire la coerenza con i progressi compiuti dal regolamento OCM (sull'organizzazione comune dei mercati) e dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1), nel quadro della recente PAC.

Emendamento 3

Nuovo considerando dopo il considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	La politica di qualità dell'UE è una politica pubblica associata alla produzione di beni pubblici e il suo contributo alla transizione verso un sistema alimentare sostenibile dovrebbe essere valutato da questo punto di vista, attraverso un approccio olistico e multidimensionale, che comprenda la sostenibilità ambientale, economica e socioculturale. Le indicazioni geografiche sono strumenti in grado di contribuire allo sviluppo rurale sostenibile, alla diversificazione dell'economia rurale, alla salvaguardia dell'occupazione e delle PMI, alla prevenzione dello spopolamento, alla conservazione della diversità culturale e socioeconomica, alla tutela del paesaggio rurale, alla gestione e riproduzione sostenibili delle risorse naturali, alla conservazione della biodiversità, al benessere degli animali, e alla sicurezza e tracciabilità degli alimenti grazie ai meccanismi compresi nel disciplinare di prodotto.

Motivazione

È importante riconoscere il contributo delle IG alla sostenibilità ambientale, economica e socioculturale a motivo del loro legame inscindibile con il territorio.

Emendamento 4

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(12) Per contribuire alla transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell'ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili, è opportuno incoraggiare i produttori di indicazioni geografiche a ***rispettare norme*** di sostenibilità ***che sono più rigorose di quelle obbligatorie e ad andare oltre le buone pratiche***. Tali ***requisiti*** specifici potrebbero essere definiti nel disciplinare.	(12) Per contribuire alla transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell'ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili, è opportuno incoraggiare i produttori di indicazioni geografiche a ***concordare degli impegni*** di sostenibilità ***che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e socioculturale***. Tali ***impegni*** specifici potrebbero essere definiti nel disciplinare.

Motivazione

Non esiste una definizione di «norme di sostenibilità» cui conformarsi. È quindi importante mantenere la stessa terminologia dell'articolo 12 della proposta di regolamento in esame, incentrato sugli «impegni di sostenibilità».

Emendamento 5

Nuovo considerando dopo il considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	Gli impegni di sostenibilità dovrebbero contribuire a uno o più degli obiettivi ambientali, economici o socioculturali seguenti:
	1) obiettivi ambientali, tra cui: ***— la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, comprese l'efficienza energetica e la riduzione del consumo di acqua,*** ***— la conservazione e l'uso sostenibile dei suoli, dei paesaggi e delle risorse naturali,*** ***— la conservazione della diversità bioculturale e la conservazione delle sementi rare, delle razze locali e delle varietà vegetali,*** ***— la gestione e la promozione della salute e del benessere degli animali,*** ***— la transizione verso un'economia circolare;***
	2) obiettivi economici, tra cui: ***— garantire redditi sostenibili e la resilienza dei produttori di IG,*** ***— migliorare il valore economico dei prodotti IG e la ridistribuzione del valore aggiunto,*** ***— contribuire alla diversificazione dell'economia rurale,*** ***— preservare il tessuto rurale e lo sviluppo locale, ivi compresa l'occupazione agricola;***
	3) obiettivi socioculturali, tra cui: ***— attrarre e sostenere giovani produttori di IG e nuovi produttori di IG e agevolare la trasmissione intergenerazionale di know-how e cultura,*** ***— contribuire a valorizzare l'identità rurale e il patrimonio culturale e gastronomico,*** ***— promuovere l'educazione su temi relativi al sistema di qualità, alla sicurezza alimentare e ai regimi alimentari equilibrati e diversificati,*** ***— migliorare il coordinamento tra i produttori attraverso strumenti di governance più efficaci.***

Motivazione

Dopo il considerando 12 sarebbe importante introdurre una definizione di «impegni di sostenibilità», sottolineando che è articolata in tre pilastri: economico, sociale e ambientale.

Emendamento 6

Nuovo considerando dopo il considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	Al fine di rendere più sostenibili i sistemi di produzione alimentare locali e regionali e di contribuire a regimi alimentari sostenibili diversificati ed equilibrati, le indicazioni geografiche dovrebbero essere incluse nei criteri minimi obbligatori per gli appalti pubblici sostenibili in campo alimentare.

Motivazione

Come raccomandato da uno studio del Comitato europeo delle regioni ([1]), va incoraggiata l'inclusione di prodotti alimentari sostenibili, compresi i prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta).

Emendamento 7

Considerando 39

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(39) Le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche, compresa la procedura di esame e di opposizione, dovrebbero essere espletate nel modo più efficiente possibile. A tal fine si può ricorrere all'assistenza dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per l'esame delle domande. Sebbene sia stata presa in considerazione un'esternalizzazione parziale all'EUIPO, la Commissione rimarrebbe responsabile della registrazione, della modifica e della cancellazione per il forte legame con la politica agricola comune e per le competenze necessarie volte a garantire che le specificità di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli siano adeguatamente valutate.	(39) Le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche, compresa la procedura di esame e di opposizione, dovrebbero essere espletate nel modo più efficiente possibile. A tal fine si può ricorrere all'assistenza dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per l'esame delle domande, ***per quanto riguarda il suo ambito di competenza sugli aspetti relativi alla proprietà intellettuale. Il coinvolgimento dell'EUIPO non deve comportare procedure farraginose o di durata eccessiva.*** Sebbene sia stata presa in considerazione un'esternalizzazione parziale all'EUIPO, la Commissione rimarrebbe responsabile della registrazione, della modifica e della cancellazione per il forte legame con la politica agricola comune e per le competenze necessarie volte a garantire che le specificità di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli siano adeguatamente valutate.

([1]) Comitato europeo delle regioni, Soldi, R., *Sustainable public procurement of food* [Appalti pubblici sostenibili in campo alimentare], Comitato europeo delle regioni, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2863/1187.

Motivazione

Le IG sono più che diritti di proprietà intellettuale. Dato il loro stretto legame con la politica di sviluppo rurale, le IG non dovrebbero essere gestite come marchi. Di conseguenza, la proposta di regolamento dovrebbe specificare che il supporto tecnico dell'EUIPO riguarderà solo l'esame degli aspetti che rientrano nel suo ambito di competenza, ossia relativamente alla proprietà intellettuale.

Emendamento 8

Nuovo considerando dopo il considerando 39

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	L'EUIPO contribuirà al funzionamento del sistema delle indicazioni geografiche dell'Unione mettendo altresì a disposizione le proprie competenze specifiche nell'ambito della proprietà intellettuale nello svolgimento di compiti relativi alla protezione delle indicazioni geografiche, anche su Internet.

Motivazione

Le competenze tecniche in materia di diritti di proprietà intellettuale (DPI) e le risorse dell'EUIPO potrebbero fornire un sostegno prezioso per rafforzare la protezione delle IG. L'EUIPO potrebbe quindi integrare le competenze della DG AGRI in materia di agricoltura e sviluppo rurale con competenze specifiche in materia di DPI.

Emendamento 9

Nuovo considerando dopo il considerando 39

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	Scadenze chiare e procedure più rapide per la modifica dei disciplinari, grazie a una suddivisione tra modifiche a livello di Unione e modifiche ordinarie, contribuiranno a migliorare l'efficienza del sistema.

Motivazione

La semplificazione delle procedure di modifica dei disciplinari adottata a dicembre 2021 consentirà di ovviare agli oneri amministrativi. Ciò è importante poiché la modifica dei disciplinari influisce notevolmente sull'adozione degli adeguamenti dei processi di produzione.

Emendamento 10

Considerando 56

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(56) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per ***definire norme di sostenibilità e stabilire criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti;*** chiarire o aggiungere elementi complementari alle informazioni di accompagnamento; affidare all'EUIPO i compiti relativi ***all'esame a fini di opposizione e alla procedura di opposizione,*** al funzionamento del registro, alla pubblicazione delle modifiche ordinarie di un disciplinare, ***alla consultazione nell'ambito della procedura di cancellazione,*** all'istituzione e alla gestione di un sistema di allarme che informi i richiedenti della disponibilità della loro indicazione geografica come nome di dominio, all'esame delle indicazioni geografiche di paesi terzi diverse dalle indicazioni geografiche ai sensi dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche per cui è stata proposta la protezione in virtù di negoziati internazionali o di accordi internazionali; stabilire criteri adeguati per monitorare l'operato dell'EUIPO nell'esecuzione dei compiti affidatigli; ***stabilire norme supplementari sull'uso delle indicazioni geografiche per identificare gli ingredienti nei prodotti trasformati; stabilire norme supplementari per determinare il carattere generico di termini;*** stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla provenienza dei mangimi per animali nel caso di una denominazione di origine; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire norme per determinare l'uso della denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale; stabilire norme che limitino le informazioni contenute nel disciplinare riguardo alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite; definire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme supplementari per prevedere adeguate procedure di certificazione e accreditamento da applicare agli organismi di certificazione dei prodotti; stabilire norme supplementari per precisare ulteriormente la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire, per le specialità tradizionali garantite, norme supplementari per determinare lo status generico dei termini, le condizioni per l'uso delle denominazioni di varietà	(56) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per chiarire o aggiungere elementi complementari alle informazioni di accompagnamento; affidare all'EUIPO i compiti relativi al funzionamento del registro, alla pubblicazione delle modifiche ordinarie di un disciplinare, all'istituzione e alla gestione di un sistema di allarme che informi i richiedenti della disponibilità della loro indicazione geografica come nome di dominio, all'esame delle indicazioni geografiche di paesi terzi diverse dalle indicazioni geografiche ai sensi dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche per cui è stata proposta la protezione in virtù di negoziati internazionali o di accordi internazionali; stabilire criteri adeguati per monitorare l'operato dell'EUIPO nell'esecuzione dei compiti affidatigli; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla provenienza dei mangimi per animali nel caso di una denominazione di origine; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire norme per determinare l'uso della denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale; stabilire norme che limitino le informazioni contenute nel disciplinare riguardo alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite; definire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme supplementari per prevedere adeguate procedure di certificazione e accreditamento da applicare agli organismi di certificazione dei prodotti; stabilire norme supplementari per precisare ulteriormente la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire, per le specialità tradizionali garantite, norme supplementari per determinare lo status generico dei termini, le condizioni per l'uso delle denominazioni di varietà vegetali e di razze animali e la relazione con i diritti di proprietà intellettuale; definire norme supplementari per le domande comuni riguardanti più di un territorio nazionale e integrare le norme relative alla procedura di domanda per le specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di opposizione per le specialità tradizionali garantite al fine di stabilire procedure e termini dettagliati;

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
vegetali e di razze animali e la relazione con i diritti di proprietà intellettuale; definire norme supplementari per le domande comuni riguardanti più di un territorio nazionale e integrare le norme relative alla procedura di domanda per le specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di opposizione per le specialità tradizionali garantite al fine di stabilire procedure e termini dettagliati; integrare le norme relative alla procedura di domanda di modifica delle specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di cancellazione delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme dettagliate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare un'indicazione facoltativa di qualità supplementare, stabilendone le condizioni d'uso; stabilire deroghe all'uso del termine «prodotto di montagna» e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	integrare le norme relative alla procedura di domanda di modifica delle specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di cancellazione delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme dettagliate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare un'indicazione facoltativa di qualità supplementare, stabilendone le condizioni d'uso; stabilire deroghe all'uso del termine «prodotto di montagna» e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

È importante che taluni elementi essenziali del sistema siano definiti nel regolamento e non mediante atti delegati.

Emendamento 11

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: g) «termine generico»: ***i)*** il nome di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, è diventato il nome comune di un prodotto nell'Unione; ***e*** ***ii) un termine comune descrittivo di tipi di prodotti, proprietà di prodotti o altri termini che non si riferiscono a un prodotto specifico;***	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: g) «termine generico»: il nome di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, è diventato il nome comune di un prodotto nell'Unione;

Motivazione

La lettera g), punto ii), aggiunge una nuova disposizione relativa alla definizione di termine generico. Tale questione dovrebbe essere materia per i tribunali.

Emendamento 12

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento
	1. Le misure previste dal presente regolamento mirano a promuovere le attività agricole e di trasformazione, nonché i metodi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.

Motivazione

Le IG dell'UE svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell'attività economica e sociale nelle zone rurali e sono quindi fondamentali per preservare l'equilibrio territoriale a livello regionale. Poiché la Commissione stessa ha riconosciuto le IG come un «motore essenziale di crescita rurale», è opportuno reintrodurre un riferimento alle IG in quanto strumenti che contribuiscono allo sviluppo rurale.

Emendamento 13

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Il presente titolo prevede un sistema unitario ed esclusivo di indicazioni geografiche che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione, garantendo in tal modo quanto segue:	1. Il presente titolo prevede un sistema unitario ed esclusivo di indicazioni geografiche che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione, garantendo in tal modo quanto segue:
a) i produttori che agiscono collettivamente dispongono dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire la propria indicazione geografica, anche per rispondere alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare sul mercato;	a) i produttori che agiscono collettivamente dispongono dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire la propria indicazione geografica, anche ***per creare valore e*** per rispondere alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare sul mercato;
b) una concorrenza leale per i produttori nella catena di commercializzazione;	b) una concorrenza leale per i produttori nella catena di commercializzazione;
c) i consumatori ricevono informazioni affidabili e una garanzia di autenticità di tali prodotti e sono in grado di identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico;	c) i consumatori ricevono informazioni affidabili e una garanzia di autenticità di tali prodotti e sono in grado di identificarli facilmente sul mercato, anche ***nel sistema dei nomi di dominio e*** nel commercio elettronico;

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
d) una registrazione efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto dell'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale; ***e***	d) una registrazione efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto dell'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale ***nel mercato unico e nel mercato digitale dell'Unione***;
e) un'applicazione e una commercializzazione efficaci in tutta l'Unione e nel commercio elettronico che assicurino l'integrità del mercato interno.	e) un'applicazione e una commercializzazione efficaci in tutta l'Unione ***nonché nel sistema dei nomi di dominio*** e nel commercio elettronico che assicurino l'integrità del mercato interno; ***f) il valore aggiunto associato ai prodotti designati da indicazioni geografiche è condiviso lungo tutta la catena del valore affinché i produttori possano stabilizzare i loro prezzi e investire nella qualità e nella reputazione dei loro prodotti***.

Motivazione

Così come è stato introdotto per i vini IG dall'articolo 172 *ter* del regolamento OCM, è necessario sottolineare che le IG devono cercare di creare valore aggiunto lungo tutta la filiera per migliorare la loro qualità e reputazione.

Emendamento 14

Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Un'associazione di produttori può concordare impegni di sostenibilità da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica. ***Tali impegni hanno lo scopo di applicare una norma di sostenibilità più rigorosa di quella prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale e, per molti aspetti, di andare oltre le buone pratiche in termini di impegni sociali, ambientali o economici.*** Tali impegni sono specifici, tengono conto delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate per i prodotti designati da indicazioni geografiche e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità esistenti.	1. Un'associazione di produttori può concordare impegni di sostenibilità ***economica, ambientale o sociale*** da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica. Tali impegni sono specifici, tengono conto delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate per i prodotti designati da indicazioni geografiche e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità esistenti.
2. Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 ***figurano*** nel disciplinare.	2. Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 ***possono figurare*** nel disciplinare ***e/o essere sviluppati nell'ambito di iniziative separate***.
3. Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicato l'obbligo di rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e concorrenza.	3. Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicato l'obbligo di rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e concorrenza.

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che definiscono le norme di sostenibilità in diversi settori e i criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti a cui i produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche possono aderire.	
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono una presentazione armonizzata degli impegni di sostenibilità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.	

Motivazione

I criteri di sostenibilità non possono essere definiti mediante atti delegati. La definizione di tali criteri deve essere specificata nel regolamento, lasciando alle associazioni di produttori la possibilità di scegliere di includere gli impegni di sostenibilità approvati nel disciplinare o con altri mezzi.

Emendamento 15

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. L'esame ***dovrebbe*** essere effettuato entro il termine di sei mesi. Qualora il periodo di esame superi, o sia probabilmente destinato a superare, i sei mesi la Commissione ***informa*** per iscritto il richiedente in merito ai motivi del ritardo.	2. L'esame ***deve*** essere effettuato entro il termine di sei mesi. Qualora il periodo di esame superi, o sia probabilmente destinato a superare, i sei mesi la Commissione ***deve informare*** per iscritto il richiedente in merito ai motivi del ritardo.

Motivazione

Il termine di sei mesi previsto dal regolamento non è generalmente rispettato dalla Commissione europea, e i produttori o gli Stati membri non vengono mai informati del motivo del ritardo (sebbene il regolamento preveda questa possibilità). Occorre precisare che la durata dell'esame non deve superare un periodo di sei mesi.

Emendamento 16

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO i compiti di cui al presente articolo.	

Motivazione

Occorre indicare chiaramente che la Commissione è responsabile dell'esame delle domande di registrazione. Per le questioni di proprietà intellettuale, la Commissione potrà contare sul supporto tecnico dell'EUIPO. Tuttavia, questa ripartizione delle competenze in relazione ai DPI deve essere chiaramente definita nella proposta legislativa e non mediante atti delegati.

Emendamento 17

Articolo 19

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con procedure dettagliate e scadenze per la procedura di opposizione, per quanto riguarda la presentazione ufficiale di osservazioni da parte delle autorità nazionali e di persone aventi un interesse legittimo, che non attiveranno la procedura di opposizione, e con norme relative all'attribuzione all'EUIPO dei propri compiti delineati nel presente articolo.	

Motivazione

Occorre indicare chiaramente che la Commissione è responsabile della procedura di opposizione. In caso di delega di compiti all'EUIPO, questi devono essere chiaramente definiti nella proposta legislativa e non mediante atti delegati.

Emendamento 18

Articolo 25

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
5. Una modifica ordinaria è considerata una modifica temporanea se consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche, oppure una modifica temporanea motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.	5. Una modifica ordinaria è considerata una modifica temporanea se consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche, oppure una modifica temporanea motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ***oppure dalle conseguenze di un evento geopolitico eccezionale*** ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

Motivazione

Eventi recenti evidenziano che sarebbe utile tenere conto di situazioni geopolitiche come lo scoppio di una guerra per consentire modifiche temporanee ai disciplinari.

Emendamento 19

Articolo 25

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
8. Se una domanda di modifica dell'Unione al disciplinare di un'indicazione geografica registrata comprende anche modifiche ordinarie o modifiche temporanee, la Commissione esamina soltanto la modifica dell'Unione. Qualsiasi modifica ordinaria o modifica temporanea è considerata come non presentata. L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte. ***Se del caso, la Commissione o lo Stato membro interessato possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.***	8. Se una domanda di modifica dell'Unione al disciplinare di un'indicazione geografica registrata comprende anche modifiche ordinarie o modifiche temporanee, la Commissione esamina soltanto la modifica dell'Unione. Qualsiasi modifica ordinaria o modifica temporanea è considerata come non presentata. L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte. ***Inoltre, la Commissione è tenuta a valutare se la modifica dell'Unione al disciplinare di un'indicazione geografica compromette, o meno, altre possibili indicazioni geografiche o denominazioni d'origine esistenti.***

Motivazione

Potrebbe essere rischioso consentire alla Commissione di chiedere modifiche del disciplinare che vadano oltre la richiesta di modifica presentata.

Emendamento 20

Articolo 26

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO i compiti di cui al paragrafo 5.	

Motivazione

La delega di tali compiti all'EUIPO non è accettabile.

Emendamento 21

Articolo 27, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione sono protette contro:	1. Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione ***e quelle protette da accordi internazionali nell'Unione*** sono protette contro:

Motivazione

Le indicazioni geografiche protette da accordi bilaterali o multilaterali non devono essere incluse automaticamente nel registro dell'Unione.

Emendamento 22

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la notorietà del nome protetto;	a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la notorietà del nome protetto***, ivi compreso quando questi prodotti sono utilizzati come ingredienti***;

Motivazione

Per coerenza con le nuove disposizioni sulla protezione delle IG utilizzate come ingredienti, contenute nell'articolo 28 della proposta di regolamento in esame, è utile reintrodurre il riferimento alle IG utilizzate come ingredienti.

Emendamento 23

Articolo 27, paragrafo 1, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;	b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, ***anche quando sono coinvolti gli Stati membri o le autorità pubbliche e*** anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione***, trascrizione o traslitterazione*** o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili***, ivi compreso quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti***;

Motivazione

La protezione deve essere rafforzata anche contro qualsiasi azione attuata da altri Stati membri e autorità pubbliche, formalmente mantenuta entro i limiti della legalità ma finalizzata a sfruttare la popolarità di una IG.

Emendamento 24

Articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su siti web relativi al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;	c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su siti web ***o sui nomi di dominio*** relativi al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

Emendamento 25

Articolo 27, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'evocazione di un'indicazione geografica ha luogo, in particolare, laddove un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi di un consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la notorietà del nome registrato.	

Motivazione

Non esiste una definizione di «evocazione» nelle attuali normative dell'UE sulle IG. È la Corte di giustizia dell'UE ad aver dato un'interpretazione estensiva dell'evocazione, che non trova riscontro nell'articolo proposto. È meglio lasciare alla Corte di giustizia dell'UE il compito di continuare a valutare, caso per caso, la questione dell'evocazione.

Emendamento 26

Articolo 27, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
7. Se un'indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine considerato generico, l'utilizzo di tale termine non costituisce un comportamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).	

Motivazione

Questa disposizione potrebbe essere pericolosa per un certo numero di vini DOP.

Emendamento 27

Articolo 27, paragrafo 8 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	8. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. ***A tal fine, gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure stabilite da ogni singolo Stato membro.***

Motivazione

Sarebbe importante reintrodurre questa disposizione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Emendamento 28

Articolo 28, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. L'indicazione geografica che designa l'ingrediente di un prodotto non è utilizzata nel nome del prodotto alimentare del relativo prodotto trasformato, tranne nel caso di un accordo con ***un'associazione di produttori che rappresenti due terzi dei produttori***.	2. L'indicazione geografica che designa l'ingrediente di un prodotto non è utilizzata nel nome del prodotto alimentare del relativo prodotto trasformato, tranne nel caso di un accordo con ***l'associazione di produttori, che può stabilire condizioni minime per il suo uso. Tale uso come ingrediente può dar luogo a una compensazione finanziaria da parte del trasformatore che utilizza l'IG***.

Motivazione

È opportuno segnalare che le associazioni di produttori possono definire criteri minimi per l'uso della loro IG come ingrediente, nonché chiedere un contributo finanziario o un rimborso, al fine di far fronte all'aumento dei costi operativi e di gestione delle loro normali attività.

Emendamento 29

Articolo 28, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme sull'utilizzo delle indicazioni geografiche per identificare gli ingredienti nei prodotti trasformati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.	

Motivazione

Il regolamento in esame dovrebbe definire nuove norme sulle IG utilizzate come ingredienti.

Emendamento 30

Articolo 29

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme sulla determinazione del carattere generico dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.	

Motivazione

Norme aggiuntive sulla genericità dovrebbero essere definite nel regolamento in esame, se del caso, e non mediante atti delegati.

Emendamento 31

Articolo 32, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Un'associazione di produttori è istituita su iniziativa dei portatori di interessi***, tra cui agricoltori, fornitori di prodotti agricoli,*** trasformatori ***intermedi e finali***, come specificato dalle autorità nazionali e in funzione della natura del prodotto interessato. Gli Stati membri verificano che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente e democratica e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione. ***Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori dell'associazione di produttori anche di funzionari pubblici e di altri portatori di interessi come gruppi di consumatori, dettaglianti e fornitori.***	1. Un'associazione di produttori è istituita su iniziativa dei portatori di interessi ***e può essere composta da produttori e/o*** trasformatori, come specificato dalle autorità nazionali ***competenti*** e in funzione della natura del prodotto interessato. Gli Stati membri verificano che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente e democratica e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione.

Motivazione

Le categorie che fanno parte delle associazioni di produttori variano a seconda del tipo di catena del valore e da uno Stato membro all'altro; è quindi preferibile limitarsi a menzionare i produttori e i trasformatori. Inoltre, è difficile comprendere il valore aggiunto che deriva dall'inclusione di attori che non partecipano al processo di produzione tra i membri di un'associazione di produttori.

Emendamento 32

Articolo 32, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. Un'associazione di produttori può esercitare in particolare i poteri e le responsabilità seguenti:	2. Un'associazione di produttori può esercitare in particolare i poteri e le responsabilità seguenti:
a) elaborare il disciplinare e gestire ***controlli interni*** che garantiscano la conformità delle fasi di produzione del prodotto designato dall'indicazione geografica al suddetto disciplinare;	a) elaborare il disciplinare e gestire ***attività*** che garantiscano la conformità delle fasi di produzione del prodotto designato dall'indicazione geografica al suddetto disciplinare;
b) avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati;	b) avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente;
c) concordare iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità con tali iniziative e garantire ad esse un'adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione;	c) concordare iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità con tali iniziative e garantire ad esse un'adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione;
	d) ***condividere le buone pratiche e sensibilizzare i produttori sugli impegni di sostenibilità quali definiti all'articolo 12. Ciò può avvenire, tra l'altro, attraverso la comunicazione di informazioni sugli aiuti finanziari disponibili o lo sviluppo di strumenti e di piani d'azione;***
d) intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica, tra cui:	***e)*** intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica, tra cui:
i) sviluppo, organizzazione e svolgimento di campagne collettive pubblicitarie e di marketing;	i) sviluppo, organizzazione e svolgimento di campagne collettive pubblicitarie e di marketing;
ii) diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto designato da un'indicazione geografica;	ii) diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto designato da un'indicazione geografica;

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, la sostenibilità della produzione, il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall'indicazione geografica;	iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, la sostenibilità della produzione, il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall'indicazione geografica;
iv) diffusione di informazioni sull'indicazione geografia e sul simbolo dell'Unione pertinente; e	iv) diffusione di informazioni sull'indicazione geografia e sul simbolo dell'Unione pertinente; e
v) attività di consulenza e formazione per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda la parità e l'integrazione di genere;	v) attività di consulenza e formazione per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda la parità e l'integrazione di genere;
e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica che designi prodotti non conformi al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su internet, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili.	***f)*** lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica che designi prodotti non conformi al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su internet, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili.

Motivazione

Le associazioni di produttori non riconosciute non dispongono di capacità sufficienti per farsi carico di questi nuovi compiti. E al contrario, trasferire nuovi poteri alle associazioni di produttori riconosciute permetterebbe di incoraggiare le associazioni non riconosciute più attive a ottenere un riconoscimento e, così facendo, a strutturarsi in maniera più efficace.

Emendamento 33

Articolo 32, paragrafo 2, lettera g) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	g) adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l'immagine dei prodotti.

Motivazione

È necessario reintrodurre questa disposizione dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1151/2012 al fine di rafforzare il ruolo e i poteri delle associazioni di produttori di IG.

Emendamento 34

Articolo 33

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Su richiesta ***di*** associazioni di produttori ***che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 3***, gli Stati membri designano, in conformità del rispettivo diritto nazionale, un'associazione di produttori come associazione di produttori riconosciuta per ***ciascuna indicazione geografica originaria*** del proprio territorio***, che sia registrata od oggetto di una domanda di registrazione, oppure per nomi di prodotti potenzialmente oggetto di domanda di registrazione***.	1. Su richiesta ***delle*** associazioni di produttori, gli Stati membri designano, in conformità del rispettivo diritto nazionale, un'associazione di produttori come associazione di produttori riconosciuta per ***una o più indicazioni geografiche originarie*** del proprio territorio.
2. Un'associazione di produttori può essere designata come associazione di produttori riconosciuta ***previo accordo concluso tra almeno due terzi dei produttori del prodotto recante un'indicazione geografica, che rappresentino almeno due terzi della produzione di quel prodotto nella zona geografica cui si fa riferimento nel disciplinare. In via eccezionale un'autorità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e un singolo produttore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, sono considerati un'associazione di produttori riconosciuta***.	2. Un'associazione di produttori può essere designata come associazione di produttori riconosciuta ***se:***
	a) ha un numero minimo di membri e/o copre un volume o un valore minimo della produzione commerciabile, che deve essere fissato dallo Stato membro interessato, nella zona in cui opera. Tali disposizioni non precludono il riconoscimento delle associazioni di produttori impegnate nella produzione su piccola scala; a bis) non compromette altre possibili indicazioni geografiche o denominazioni d'origine già esistenti;
	b) fornisce prove sufficienti che può svolgere le proprie attività, sia nel tempo che in termini di efficienza e di fornitura di sostegno umano, materiale e tecnico ai propri membri;
	c) esercita i suoi poteri e le sue responsabilità nel rispetto dei criteri di equa ed equilibrata rappresentanza delle categorie di operatori coinvolti nel processo di produzione, istituite o da istituire da parte dello Stato membro interessato, al fine di evitare esclusioni e consentire una governance democratica dell'associazione riconosciuta.
3. Oltre ai poteri e alle responsabilità di cui all'articolo 32, paragrafo 2, un'associazione di produttori riconosciuta può esercitare i poteri e le responsabilità seguenti:	3. Oltre ai poteri e alle responsabilità di cui all'articolo 32, paragrafo 2, un'associazione di produttori riconosciuta può esercitare i poteri e le responsabilità seguenti:

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
a) fungere da collegamento con gli organismi responsabili dell'applicazione della proprietà intellettuale e della lotta alla contraffazione, e partecipare a reti attive nel campo dell'applicazione della proprietà intellettuale in quanto titolare dei diritti dell'indicazione geografica;	a) fungere da collegamento con gli organismi responsabili dell'applicazione della proprietà intellettuale e della lotta alla contraffazione, e partecipare a reti attive nel campo dell'applicazione della proprietà intellettuale in quanto titolare dei diritti dell'indicazione geografica;
b) avviare azioni, anche presentando domande di intervento alle autorità doganali, per scongiurare o contrastare eventuali misure che siano, o rischino di essere, dannose per l'immagine del loro prodotto;	b) avviare azioni, anche presentando domande di intervento alle autorità doganali, per scongiurare o contrastare eventuali misure che siano, o rischino di essere, dannose per l'immagine del loro prodotto;
c) raccomandare alle autorità nazionali norme vincolanti da adottare in conformità dell'articolo 166 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la regolazione dell'offerta di prodotti designati da un'indicazione geografica;	c) raccomandare alle autorità nazionali norme vincolanti da adottare in conformità dell'articolo 166 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la regolazione dell'offerta di prodotti designati da un'indicazione geografica;
d) allo scopo di proteggere l'indicazione geografica nei sistemi dei nomi di dominio internet all'esterno della giurisdizione dell'Unione, registrare un marchio commerciale individuale, collettivo o di certificazione a seconda del sistema di marchio commerciale in questione, contenente, tra gli elementi più importanti, un'indicazione geografica e limitato al prodotto conformemente al disciplinare corrispondente.	d) allo scopo di proteggere l'indicazione geografica nei sistemi dei nomi di dominio internet all'esterno della giurisdizione dell'Unione, registrare un marchio commerciale individuale, collettivo o di certificazione a seconda del sistema di marchio commerciale in questione, contenente, tra gli elementi più importanti, un'indicazione geografica e limitato al prodotto conformemente al disciplinare corrispondente;
	e) istituire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i premi e le perdite di mercato, determinando eventuali variazioni dei prezzi di mercato pertinenti dei prodotti interessati o di altre merci;
	f) stabilire norme relative all'uso del loro prodotto IG come ingrediente, in particolare: i) fissare condizioni minime per l'uso della loro IG come ingrediente; ii) chiedere un contributo finanziario o un rimborso al trasformatore che utilizza l'IG come ingrediente; iii) svolgere attività di controllo e supervisione in tutto il mercato interno dell'UE;
	g) essere consultata dalla Commissione europea nel quadro dei negoziati sugli accordi commerciali internazionali relativi alla protezione del suo nome commerciale.
4. ***I poteri e le responsabilità di cui al paragrafo 2 sono soggetti a un accordo preliminare concluso tra almeno due terzi dei produttori del prodotto designato da un'indicazione geografica, che rappresentino almeno due terzi della produzione di quel prodotto nella zona geografica cui si fa riferimento nel disciplinare.***	4. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano rispettate. Laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, gli Stati membri annullano la decisione sul riconoscimento dell'associazione di produttori.
5. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano rispettate. Laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, gli Stati membri annullano la decisione sul riconoscimento dell'associazione di produttori.	

Motivazione

La formulazione attuale non tiene conto della diversità delle situazioni giuridiche nei vari Stati membri. La proposta legislativa dovrebbe stabilire principi generali sulle modalità di riconoscimento di un gruppo di indicazioni geografiche da parte di uno Stato membro, al fine di tenere conto delle specificità nazionali e delle differenze tra i settori. Infine, è essenziale che i criteri di rappresentatività dell'associazione riconosciuta garantiscano un equilibrio nel processo decisionale tra i diversi membri dell'associazione.

Emendamento 35

Articolo 33, nuovo paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	6. In casi debitamente motivati, gli Stati membri possono decidere, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte per le associazioni di produttori già riconosciute a livello nazionale sulla base delle norme nazionali in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e che ciò non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno.

Motivazione

In alcuni Stati membri esiste già un sistema con associazioni di produttori riconosciute.

Emendamento 36

Articolo 34, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. I registri dei nomi di dominio ***di primo livello geografico stabiliti nell'Unione possono***, su richiesta di una persona fisica o giuridica avente un diritto o un interesse legittimo, revocare o trasferire un nome di dominio registrato ***in tale dominio di primo livello geografico*** all'associazione di produttori riconosciuta dei prodotti con l'indicazione geografica interessata, dopo un appropriato un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, se tale nome di dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica, o se è stato registrato o è usato in malafede e il suo uso viola l'articolo 27.	1. ***Gli obblighi seguenti si applicano ai servizi di piattaforma essenziali forniti o offerti dai gatekeeper agli utenti finali stabiliti o situati nell'Unione e agli utenti commerciali, indipendentemente dal luogo di stabilimento o residenza dei gatekeeper o degli utenti commerciali e indipendentemente dal diritto altrimenti applicabile alla prestazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2022/xxx.*** I registri dei nomi di dominio ***devono***, ***d'ufficio o*** su richiesta di una persona fisica o giuridica avente un diritto o un interesse legittimo, revocare o trasferire un nome di dominio registrato all'associazione di produttori riconosciuta dei prodotti con l'indicazione geografica interessata ***o allo Stato membro d'origine dell'indicazione geografica interessata***, dopo un appropriato un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, se tale nome di dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica, o se è stato registrato o è usato in malafede e il suo uso viola l'articolo 27.

Motivazione

L'articolo 34 riguarda solo i domini di primo livello geografico (ccTLD) nell'Unione. Per i nomi di dominio diversi dai ccTLD, questa disposizione sarebbe inapplicabile. È pertanto opportuno allineare la formulazione a quella della normativa sui mercati digitali.

Emendamento 37

Articolo 34, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. I registri dei nomi di dominio ***di primo livello geografico stabiliti nell'Unione*** garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio di cui al paragrafo 1 riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio.	2. I registri dei nomi di dominio garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio di cui al paragrafo 1 riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio.

Emendamento 38

Nuovo articolo dopo l'articolo 45

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	1. L'EUIPO avrà la possibilità di partecipare al funzionamento del sistema delle indicazioni geografiche dell'Unione offrendo assistenza tecnica alla Commissione europea nei casi e con le modalità previste dal presente regolamento, non eccedendo il proprio ambito di competenza in materia di diritti di proprietà intellettuale. ***2. Il coinvolgimento dell'EUIPO non deve comportare procedure farraginose o di durata eccessiva.*** ***3. L'EUIPO può sostenere la Commissione europea nello svolgimento dei compiti seguenti:*** ***a) assistenza per gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale durante l'esame delle domande nel contesto delle procedure di registrazione, di modifica delle indicazioni geografiche e di opposizione;*** ***b) pubblicazione delle modifiche ordinarie di un disciplinare;*** ***c) protezione delle indicazioni geografiche, anche su Internet;*** ***d) funzionamento del registro delle IG;*** ***e) sviluppo e gestione di un sistema di allerta che informi i richiedenti della disponibilità della loro indicazione geografica come nome di dominio.***

Motivazione

Il capo 5 della proposta di regolamento è il luogo appropriato per chiarire meglio ed elencare in modo trasparente i tipi di compiti nei quali l'EUIPO può assistere la Commissione. L'EUIPO potrebbe quindi integrare le competenze della DG AGRI in materia di agricoltura e sviluppo rurale con competenze specifiche in materia di DPI.

Emendamento 39

Articolo 47

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Qualora la Commissione ***eserciti i poteri a essa conferiti, ai sensi del presente regolamento, di affidare compiti all'***EUIPO, le è ***altresì*** conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 84 per integrare il presente regolamento con criteri per il monitoraggio delle prestazioni nell'esecuzione di tali compiti. Tali criteri possono comprendere:	1. Qualora la Commissione ***chieda l'assistenza dell'***EUIPO ***per svolgere i compiti menzionati***, le è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 84 per integrare il presente regolamento con criteri per il monitoraggio delle prestazioni nell'esecuzione di tali compiti. Tali criteri possono comprendere:
a) ***l'entità dell'integrazione dei fattori agricoli nel processo di esame;***	a) la qualità delle valutazioni;
b) la qualità delle valutazioni;	***b)*** la coerenza delle valutazioni delle indicazioni geografiche provenienti da fonti diverse;
c) la coerenza delle valutazioni delle indicazioni geografiche provenienti da fonti diverse;	***c)*** l'efficienza dei compiti;
d) l'efficienza dei compiti; ***e***	***d) la riduzione dei tempi di elaborazione per l'esame delle domande; e***
e) la soddisfazione degli utenti.	e) la soddisfazione degli utenti.
2. Entro cinque anni dalla prima delega di compiti all'EUIPO la Commissione prepara una relazione sui risultati e sull'esperienza dell'adempimento di tali compiti da parte dell'EUIPO, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.	2. Entro cinque anni dalla prima delega di compiti all'EUIPO la Commissione prepara una relazione sui risultati e sull'esperienza dell'adempimento di tali compiti da parte dell'EUIPO, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Il contributo dell'EUIPO allo svolgimento di questi compiti sarà limitato agli aspetti relativi ai diritti di proprietà intellettuale e il suo intervento dovrà essere inoltre valutato in termini di riduzione della durata delle procedure.

Emendamento 40

Articolo 48, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
3. I prodotti agricoli seguenti non possono essere oggetto di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta:	3. I prodotti agricoli seguenti non possono essere oggetto di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta:

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
a) ***prodotti che per loro natura non possono essere commercializzati nell'ambito del mercato interno e che possono essere consumati soltanto nel luogo di produzione o nelle sue vicinanze, ad esempio in ristoranti;*** ***b)*** prodotti che, fatte salve le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono contrari all'ordine pubblico o al buon costume e non possono essere immessi sul mercato interno.	prodotti che, fatte salve le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono contrari all'ordine pubblico o al buon costume e non possono essere immessi sul mercato interno.

Motivazione

Poiché il tipo di prodotti che potrebbero essere esclusi non è chiaramente definito, questo articolo potrebbe costituire una disposizione discriminatoria.

Emendamento 41

Articolo 60

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. L'esame ***dovrebbe*** essere effettuato entro il termine di sei mesi. Qualora il periodo di esame superi, o sia probabilmente destinato a superare, i sei mesi la Commissione ***informa*** per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo.	2. L'esame ***deve*** essere effettuato entro il termine di sei mesi. Qualora il periodo di esame superi, o sia probabilmente destinato a superare, i sei mesi la Commissione ***deve informare*** per iscritto il richiedente in merito ai motivi del ritardo.

Motivazione

Il termine di sei mesi previsto dal regolamento non è generalmente rispettato dalla Commissione europea. Occorre precisare che la durata dell'esame non deve superare un periodo di sei mesi.

Emendamento 42

Articolo 84

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 2,*** all'articolo 15, paragrafo 6, ***all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 10,*** all'articolo 23, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 10, ***all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 3,*** all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 1, all'articolo 46, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 6, all'articolo 48, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 51, paragrafo 3, all'articolo 55, paragrafo 5, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 10, all'articolo 69, paragrafo 4, all'articolo 70, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 62, paragrafo 10, all'articolo 67, paragrafo 3, all'articolo 68, paragrafo 6, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 77, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafo 3, all'articolo 78, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 23, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 10, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 1, all'articolo 46, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 6, all'articolo 48, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 51, paragrafo 3, all'articolo 55, paragrafo 5, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 10, all'articolo 69, paragrafo 4, all'articolo 70, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 62, paragrafo 10, all'articolo 67, paragrafo 3, all'articolo 68, paragrafo 6, all'articolo76, paragrafo 4, all'articolo 77, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafo3, all'articolo 78, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.

Motivazione

Il testo darebbe alla Commissione europea ampia libertà di apportare modifiche alla politica delle IG mediante atti delegati. Ciò non è accettabile in quanto le questioni chiave devono essere stabilite nel testo del regolamento e mediante la procedura di codecisione.

II. **RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione europea ed esorta il Parlamento europeo e il Consiglio a tenere conto dei significativi miglioramenti apportati al sistema delle indicazioni geografiche (IG) introdotti dalla recente riforma della politica agricola comune (PAC);

2. ricorda che le indicazioni geografiche sono un elemento fondamentale della politica di sviluppo rurale, in quanto incidono sull'attività economica e sociale delle regioni;

3. si rammarica, a tale riguardo, che la proposta di regolamento abbia relegato nei considerando il riferimento al conseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale, mentre prima tale riferimento figurava all'articolo 1 del regolamento;

4. approva l'istituzione di un insieme unico di norme procedurali per tutti i settori, con l'obiettivo di garantire la coerenza e di rendere più comprensibile il sistema delle IG, con la raccomandazione di non spingersi oltre al fine di preservare le specificità di ciascun settore;

5. sostiene la proposta di prevedere che gli enti pubblici regionali o locali possano contribuire alla preparazione della domanda e alla procedura di registrazione delle indicazioni geografiche, poiché ciò ufficializza il contributo dei territori alla preparazione e alle fasi preliminari del processo di registrazione di una nuova IG;

6. ricorda che le indicazioni geografiche non dovrebbero essere considerate esclusivamente come diritti di proprietà intellettuale (DPI), dato che sono anche strumenti per lo sviluppo rurale;

7. ritiene pertanto che la DG AGRI, in ragione delle sue competenze specifiche in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dovrebbe continuare a occuparsi della valutazione delle domande di registrazione, opposizione e cancellazione delle IG, nonché delle modifiche dei disciplinari;

8. ritiene che l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), grazie alle sue competenze tecniche specifiche in materia di DPI e alle sue risorse, potrebbe essere coinvolto nel funzionamento del sistema delle IG dell'Unione offrendo assistenza tecnica alla Commissione europea nei casi relativi agli aspetti della proprietà intellettuale e secondo modalità da definire chiaramente nella proposta legislativa e non mediante atti delegati;

9. sottolinea che il coinvolgimento dell'EUIPO nelle procedure di registrazione, di modifica dei disciplinari e di opposizione deve essere limitato al suo ambito di competenza in materia di diritti di proprietà intellettuale e non deve comportare procedure farraginose o di durata eccessiva;

10. rileva tuttavia che, secondo la relazione della Corte dei conti ([2]), l'intervento dell'EUIPO non ha ridotto la durata della procedura;

11. sottolinea l'importanza di indicare scadenze chiare e di accelerare le procedure di modifica dei disciplinari, che influiscono notevolmente sull'adozione degli adeguamenti del processo di produzione;

12. osserva inoltre che l'EUIPO ha acquisito vere e proprie competenze specifiche nel campo delle indicazioni geografiche e dispone di strumenti molto efficaci che potrebbero essere di grande utilità per il monitoraggio e la promozione delle IG e per la lotta contro le frodi;

13. raccomanda di fare un bilancio di questo parziale trasferimento di competenze entro due anni da quando l'EUIPO si sarà fatto pienamente carico della registrazione delle IG non agricole, per accertare l'eventuale necessità di modifiche al regolamento;

14. tenuto conto della dimensione territoriale delle IG, è auspicabile che il Comitato delle regioni sia coinvolto nel meccanismo di valutazione;

([2]) Relazione speciale 06/2022: Diritti di proprietà intellettuale nell'UE — Protezione non completamente infallibile.

15. riconosce il contributo delle IG alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, grazie al loro stretto legame con il territorio di origine, nonché a regimi alimentari diversificati ed equilibrati;

16. approva l'inclusione di impegni di sostenibilità volontari nelle IG, la cui definizione dovrebbe essere precisata nel regolamento, lasciando alle associazioni di produttori la possibilità di adattare le norme di sostenibilità in funzione dei loro territori;

17. accoglie con favore l'ambizione della Commissione europea di incoraggiare i produttori di IG a collaborare efficacemente all'interno delle associazioni di produttori e di conferire maggiori poteri a tali associazioni, dal momento che una governance collettiva forte è al centro del sistema delle IG;

18. si rammarica che la proposta della Commissione europea, dato che è formulata prevedendo due livelli di rappresentatività, generi parecchia confusione in relazione alle diverse associazioni di produttori, ai loro poteri e alle loro responsabilità e ritiene che la formulazione attuale non tenga conto della diversità delle situazioni giuridiche negli Stati membri;

19. sostiene il miglioramento della protezione delle IG, in particolare per quanto riguarda la protezione su Internet e le vendite su piattaforme online, la protezione contro la registrazione e l'uso in malafede delle IG nel sistema dei nomi di dominio;

20. approva i chiarimenti apportati nella proposta di regolamento in merito alle indicazioni geografiche utilizzate come ingredienti;

21. raccomanda di continuare a proteggere le indicazioni geografiche nell'ambito degli accordi commerciali, considerando che le IG rappresentano un valore di vendita di 74,76 miliardi di EUR e il 15,5 % delle esportazioni agroalimentari totali dell'UE;

22. raccomanda un sostegno adeguato per consentire ai produttori di sostenere i costi di produzione ed evitare così l'abbandono della certificazione, dato che le IG piccole e medie rappresentano il 48 % del numero totale di IG nell'UE, ma solo lo 0,5 % del valore totale delle vendite con indicazione geografica ([3]);

23. ritiene che, all'interno delle indicazioni facoltative di qualità, possa essere utile mantenere la possibilità di reintrodurre l'indicazione «prodotto dell'agricoltura delle isole» e prendere in considerazione l'introduzione di un'indicazione «latte, formaggio e carne di pascolo» per i prodotti che garantiscono che l'alimentazione degli animali proviene per oltre l'80 % dai pascoli nei limiti consentiti dalla stagione di pascolo;

24. raccomanda di accelerare l'attuazione dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotti di montagna» ricordando agli Stati membri le opportunità offerte da tale indicazione, e di monitorarne l'attuazione;

25. riconosce che le indicazioni geografiche possono essere anche un fattore determinante per ottenere la dicitura «patrimonio mondiale dell'UNESCO» ([4]) e, al fine di valorizzare le aree rurali, raccomanda una sinergia tra questi due tipi di indicazioni, facendo sì che il patrimonio culturale apporti un valore aggiunto alle catene del valore agricole e quindi all'intera economia del territorio.

Bruxelles, 30 novembre 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO

([3]) Commissione europea (febbraio 2021), *Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIS) and traditional specialities guaranteed (TSGS)* [«Studio sul valore economico dei regimi di qualità, delle indicazioni geografiche (IG) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dell'UE»].

([4]) Comitato europeo delle regioni (marzo 2022), *How can local and regional authorities use World Heritage agricultural landscapes as a tool for enhancing the economic and social sustainability of rural areas? Case studies and recommendations for successful knowledge transfer* [In che modo gli enti locali e regionali possono servirsi dei paesaggi agricoli del patrimonio mondiale come strumento per migliorare la sostenibilità economica e sociale delle aree rurali? Casi di studio e raccomandazioni per un trasferimento di conoscenze riuscito].

Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema: La prossima generazione di risorse proprie per il bilancio dell'UE

(2023/C 79/12)

Relatrice:	Nathalie SARRABEZOLLES (FR/PSE), consigliera del dipartimento di Finistère
Testi di riferimento:	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — La prossima generazione di risorse proprie per il bilancio dell'UE COM(2021) 566 final Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea COM(2021) 570 final Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 COM(2021) 569 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

[**COM(2021) 570**]

Emendamento 1

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissioni, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), costituisce un elemento fondamentale della politica dell'Unione sul clima. Considerando lo stretto legame che intercorre tra lo scambio di quote di emissioni e gli obiettivi della politica dell'Unione sul clima, ***è*** opportuno ***assegnare*** una quota delle entrate in questione al bilancio dell'Unione.	Il sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissioni, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), costituisce un elemento fondamentale della politica dell'Unione sul clima. Considerando lo stretto legame che intercorre tra lo scambio di quote di emissioni e gli obiettivi della politica dell'Unione sul clima ***e tenuto conto che le emissioni di carbonio non conoscono frontiere***, ***potrebbe essere*** opportuno ***prendere in considerazione la possibilità di*** assegnare una quota delle entrate in questione al bilancio dell'Unione***, ma rigorosamente a condizione che 1) ciò non abbia un impatto negativo sulla capacità finanziaria delle autorità nazionali di conseguire gli obiettivi del Green Deal***;

Motivazione

Il trasferimento dei proventi del sistema ETS dagli Stati membri al bilancio dell'UE potrebbe ridurre la capacità degli Stati membri di investire in misure di contrasto ai cambiamenti climatici, dal momento che vedrebbero diminuire le loro entrate.

Emendamento 2

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Per evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi derivanti dallo scambio di quote di emissioni, è opportuno stabilire un contributo massimo per gli Stati membri ammissibili. Per il periodo 2023-2027 sono ammissibili gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione relativi al ***2020***, è inferiore al 90 % della media dell'UE. Per il periodo 2028-2030 dovrebbe essere utilizzato il reddito nazionale lordo pro capite del ***2025***. Il contributo massimo dovrebbe essere stabilito confrontando le quote degli Stati membri del totale della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni con le quote del reddito nazionale lordo dell'Unione dei medesimi Stati membri. È opportuno stabilire un contributo minimo per tutti gli Stati membri la cui quota dell'importo totale delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni è inferiore al 75 % della rispettiva quota di reddito nazionale lordo dell'Unione.	Per evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi derivanti dallo scambio di quote di emissioni, è opportuno stabilire un contributo massimo per gli Stati membri ammissibili. Per il periodo 2023-2027 sono ammissibili gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione relativi al ***periodo 2018-2020***, è inferiore al 90 % della media dell'UE. Per il periodo 2028-2030 dovrebbe essere utilizzato il reddito nazionale lordo pro capite del ***periodo 2023-2025***. Il contributo massimo dovrebbe essere stabilito confrontando le quote degli Stati membri del totale della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni con le quote del reddito nazionale lordo dell'Unione dei medesimi Stati membri. È opportuno stabilire un contributo minimo per tutti gli Stati membri la cui quota dell'importo totale delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni è inferiore al 75 % della rispettiva quota di reddito nazionale lordo dell'Unione.

Motivazione

Nella politica di coesione si segue la prassi generale di utilizzare i dati relativi al RNL lungo una media di tre anni al fine di classificare le regioni e gli Stati membri come più sviluppati, meno sviluppati o in transizione. Si propone di utilizzare questo stesso metodo al fine di calcolare il meccanismo di riduzione applicato alla risorsa propria basata sull'ETS.

Emendamento 3

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per integrare il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE e garantire l'efficacia della politica dell'Unione sul clima. Considerando lo stretto legame che intercorre tra il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e la politica dell'Unione sul clima, una quota delle entrate derivanti dalla vendita dei certificati dovrebbe essere trasferita al bilancio dell'Unione come risorsa propria.	Il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per integrare il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE e garantire l'efficacia della politica dell'Unione sul clima. Considerando lo stretto legame che intercorre tra il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e la politica dell'Unione sul clima***, e tenendo altresì conto che le emissioni di carbonio e le catene del valore industriali non conoscono frontiere***, una quota delle entrate derivanti dalla vendita dei certificati dovrebbe essere trasferita al bilancio dell'Unione come risorsa propria.

Motivazione

Poiché le emissioni di carbonio e le catene del valore industriali non conoscono frontiere, è difficile ripartire tra gli Stati membri le entrate generate dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, ed è per questa valida ragione che tali entrate vanno assegnate al bilancio dell'UE.

Emendamento 4

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Nell'ottobre 2021, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e il quadro inclusivo del G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili hanno raggiunto un accordo sull'assegnazione alle giurisdizioni di mercato partecipanti del 25 % degli utili residui delle grandi imprese multinazionali al di sopra della soglia di redditività del 10 % («accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1»). La risorsa propria dovrebbe consistere nell'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri [***a norma*** della direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione].	Nell'ottobre 2021, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e il quadro inclusivo del G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili hanno raggiunto un accordo sull'assegnazione alle giurisdizioni di mercato partecipanti del 25 % degli utili residui delle grandi imprese multinazionali al di sopra della soglia di redditività del 10 % («accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1»). La risorsa propria dovrebbe consistere nell'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri [***in seguito all'entrata in vigore della convenzione multilaterale e*** della direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione].

Motivazione

È necessario precisare che l'istituzione di questa nuova risorsa propria dipende dalla conclusione della convenzione multilaterale volta a dare attuazione concreta al primo pilastro dell'accordo raggiunto in sede OCSE/G20.

Emendamento 5

Articolo 1

Modificare il punto 1, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera e), fino all'esercizio finanziario 2030 si applicano le seguenti disposizioni:	2 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera e), fino all'esercizio finanziario 2030 si applicano le seguenti disposizioni:
a) se la quota di uno Stato membro dell'importo totale delle entrate derivanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera e), è inferiore al 75 % della sua quota del reddito nazionale lordo dell'Unione, tale Stato membro mette a disposizione un importo pari al 75 % di tale quota del reddito nazionale lordo moltiplicato per l'importo totale delle entrate derivanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera e);	a) se la quota di uno Stato membro dell'importo totale delle entrate derivanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera e), è inferiore al 75 % della sua quota del reddito nazionale lordo dell'Unione, tale Stato membro mette a disposizione un importo pari al 75 % di tale quota del reddito nazionale lordo moltiplicato per l'importo totale delle entrate derivanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera e);
b) la quota di uno Stato membro dell'importo totale delle entrate derivanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera e), non supera il 150 % della relativa quota del reddito nazionale lordo dell'Unione per gli Stati membri con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato sulla base dei dati relativi al ***2020*** per il periodo 2023-2027 e dei dati relativi al ***2025*** per il periodo dal 2028-2030.	b) la quota di uno Stato membro dell'importo totale delle entrate derivanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera e), non supera il 150 % della relativa quota del reddito nazionale lordo dell'Unione per gli Stati membri con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato sulla base dei dati relativi al ***periodo 2018-2020*** per il periodo 2023-2027 e dei dati relativi al ***periodo 2023-2025*** per il periodo dal 2028-2030.

Motivazione

Nella politica di coesione si segue la prassi generale di utilizzare i dati relativi al RNL lungo una media di tre anni al fine di classificare le regioni e gli Stati membri come più sviluppati, meno sviluppati o in transizione. Si propone di utilizzare questo stesso metodo al fine di calcolare il meccanismo di riduzione applicato alla risorsa propria basata sull'ETS.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

(**COM(2021) 569**)

Emendamento 6

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
L'introduzione del sistema per lo scambio di emissioni dell'UE, disposto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada può provocare effetti sociali a breve termine. Per affrontare tale problematica, il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un Fondo sociale per il clima che sarà finanziato dal bilancio generale dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale. È pertanto opportuno adeguare il massimale degli stanziamenti di impegno della rubrica 3 «Risorse naturali e ambiente» e il massimale degli stanziamenti di pagamento per gli esercizi ***2025, 2026 e 2027.***	L'introduzione del sistema per lo scambio di emissioni dell'UE, disposto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada può provocare effetti sociali a breve termine. Per affrontare tale problematica, il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un Fondo sociale per il clima che sarà finanziato dal bilancio generale dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale. È pertanto opportuno adeguare il massimale degli stanziamenti di impegno della rubrica 3 «Risorse naturali e ambiente» e il massimale degli stanziamenti di pagamento per gli esercizi ***2024, 2025, 2026 e 2027***

Motivazione

Il Fondo sociale per il clima dovrebbe iniziare un anno prima che il sistema ETS venga esteso ai settori del trasporto e dell'edilizia, al fine di concedere alle famiglie vulnerabili, alle microimprese, alle piccole imprese e agli utenti della mobilità il tempo sufficiente per adattarsi.

Emendamento 7

Nuovo considerando dopo il considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	È opportuno introdurre un meccanismo automatico per un «adeguamento alle fluttuazioni del prezzo del carbonio» in riferimento al massimale della rubrica 3, al fine di permettere aumenti annuali degli stanziamenti per il Fondo sociale per il clima in caso di prezzi del carbonio più alti nei settori della mobilità e dell'edilizia.

Motivazione

È necessario garantire che la dotazione finanziaria del Fondo sociale per il clima venga aumentata quando il prezzo del carbonio nei settori a cui si applica il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS2) è superiore alle ipotesi iniziali della Commissione.

Emendamento 8

Articolo 1, nuovo punto 3) che inserisce un articolo 4 *ter*

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	È inserito il seguente articolo 4 ter: ***«Articolo 4 ter*** ***Meccanismo di adeguamento del prezzo del carbonio*** ***1. A partire dal 2024, dopo la presentazione dei conti provvisori dell'esercizio n-1 in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario, si effettua un adeguamento verso l'alto del massimale di spesa degli stanziamenti di impegno della sottorubrica 3 e del massimale degli stanziamenti di pagamento dell'esercizio in corso, quando il prezzo del carbonio nei settori a cui si applica il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS2) è superiore alle ipotesi iniziali della Commissione.*** ***2. L'adeguamento annuale è calcolato sulla base del prezzo medio del carbonio, a livello dell'UE, nell'esercizio - 1 per i settori a cui si applica l'ETS2.»***

Motivazione

È necessario garantire che la dotazione finanziaria del Fondo sociale per il clima venga aumentata quando il prezzo del carbonio nei settori a cui si applica il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS2) è superiore alle ipotesi iniziali della Commissione.

II. **RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1. prende atto della proposta della Commissione di introdurre tre nuove risorse proprie per il bilancio dell'UE, ma continua a nutrire profonda preoccupazione per l'assenza di una valutazione d'impatto credibile dei costi che tali misure faranno pesare sulle imprese e sui consumatori europei;

2. sottolinea la necessità di creare nuove risorse non solo per rimborsare il debito contratto con lo strumento europeo per la ripresa (NGEU), ma anche per aumentare in modo permanente l'autonomia finanziaria del bilancio dell'UE e ridurre la propensione degli Stati membri a ragionare in termini di «giusto corrispettivo»; l'introduzione delle risorse proprie dovrebbe avvenire in maniera sostenibile per i bilanci degli Stati membri;

3. osserva che la prima risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio non riciclati, in vigore dal 1º gennaio 2021, non viene stanziata per essere investita direttamente nel riutilizzo e nel riciclaggio dei rifiuti di plastica; chiede pertanto che l'UE sia più ambiziosa nel ridurre l'utilizzo della plastica e nel promuoverne il riciclaggio;

4. osserva che l'introduzione di un primo paniere di nuove risorse proprie nel 2023, conformemente alla tabella di marcia prevista dall'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2021, invierà un messaggio positivo agli investitori sui mercati finanziari e alle agenzie di rating; ricorda che entrate sufficienti provenienti da nuove risorse proprie sono fondamentali per garantire il rimborso del debito contratto con Next Generation EU senza compromettere i programmi dell'UE nell'ambito del prossimo QFP.

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

5. accoglie con favore la proposta di istituire un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per stimolare l'azione globale per il clima, e osserva che tale meccanismo andrebbe inserito in una strategia industriale più generale dell'UE in materia di transizioni;

6. sottolinea che le entrate provenienti dal mercato del CO_2 e da un prelievo fiscale sul carbonio alle frontiere possono diminuire con il passare del tempo, parallelamente alla capacità dell'economia europea di conseguire i suoi obiettivi di decarbonizzazione e a quella dei paesi terzi di adottare progressivamente meccanismi analoghi sul prezzo del carbonio;

7. riconosce che il meccanismo in questione è uno strumento utile per consentire all'UE di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO_2 a livello globale, ma solleva una serie di preoccupazioni, ad esempio l'impatto non prevedibile del meccanismo sui mercati dell'UE, comprese le PMI e l'agricoltura. La Commissione europea deve rafforzare il monitoraggio e la comunicazione di informazioni al Parlamento e al Consiglio circa l'attuazione del meccanismo e il suo impatto sui mercati;

8. evidenzia che le assegnazioni di quote di emissione ([1]) andrebbero gradualmente abolite per i settori a cui si applica il CBAM e sostituite dalla vendita all'asta di tutte le quote di emissione, in modo da assicurare la compatibilità con l'OMC nel lungo periodo.

Una nuova risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni (ETS)

9. appoggia la proposta di creare nuove risorse proprie basate su un ETS riformato; sottolinea che le emissioni di carbonio non conoscono frontiere, in quanto comportano esternalità negative che non riguardano soltanto i paesi in cui sono state generate le emissioni, ed è per questa valida ragione che il ricavato della vendita all'asta dei certificati ETS deve essere assegnato al bilancio dell'UE; sottolinea inoltre che ciò non deve avere un impatto negativo sulla capacità degli Stati membri di finanziare i rispettivi programmi nazionali in materia di cambiamenti climatici;

10. è essenziale attenuare gli effetti negativi sul piano sociale e territoriale derivanti dall'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni ai settori dell'edilizia e dei trasporti (il cosiddetto «ETS2»). Il CdR ritiene che la proposta della Commissione di istituire il Fondo sociale per il clima (FSC), la cui dotazione finanziaria sarà pari al 25 % delle entrate provenienti dall'ETS2, sarebbe del tutto insufficiente per coprire i costi di ristrutturazioni degli alloggi su vasta scala e di un'elettrificazione del trasporto su strada di ampie proporzioni. Il CdR sottolinea l'importanza di coinvolgere pienamente gli enti locali e regionali nella gestione delle risorse messa a disposizione sia dall'ETS che dal Fondo sociale per il clima. Il CdR raccomanda di inglobare il Fondo sociale per il clima nel regolamento recante disposizioni comuni per la politica di coesione, al fine di semplificarne la gestione sul campo a vantaggio delle autorità di gestione e dei beneficiari. Si dovrebbe dare la priorità ad assicurare un funzionamento migliore e più rapido degli strumenti esistenti a favore degli investimenti e della coesione, invece di istituire nuovi fondi che duplicano i meccanismi e gli obiettivi già stabiliti introducendo norme diverse con il rischio, quindi, che vengano aggirate le norme vigenti sull'ammissibilità delle fonti energetiche;

11. ritiene che, per stare al passo con l'evoluzione tecnologica, normativa e del mercato, il CBAM debba essere uno strumento dinamico, il cui ambito di applicazione (settori ed emissioni coperti) dovrebbe essere riesaminato periodicamente tenendo conto del suo impatto a livello locale e regionale; ed è pronto a sostenere la valutazione dell'impatto territoriale del nuovo meccanismo;

12. appoggia l'idea di finanziare l'FSC con risorse proprie invece di destinare i proventi dell'ETS2 attraverso entrate con destinazione specifica; osserva che un meccanismo di destinazione specifica delle risorse renderebbe difficile la pianificazione a lungo termine, in quanto gli importi annuali sarebbero non prevedibili e variabili;

13. richiama l'attenzione sul fatto che la risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissione (ETS) rappresenterà il 71 % dei proventi complessivi che costituiscono questo primo paniere di nuove risorse proprie. Il mantenimento di una risorsa propria basata sull'ETS è quindi fondamentale per la credibilità dell'intero pacchetto;

14. nutre tuttavia il timore che il volume delle risorse per l'FSC possa essere insufficiente nell'eventualità di prezzi del carbonio molto alti. Il CdR appoggia l'idea ([2]) di creare un meccanismo automatico per un «adeguamento alle fluttuazioni del prezzo del carbonio» al fine di aumentare la dotazione finanziaria annuale dell'FSC nell'eventualità di un rialzo dei prezzi del carbonio nei settori a cui si applica l'ETS2;

15. è dell'avviso che il Fondo sociale per il clima debba iniziare nel 2024, cioè un anno prima che il sistema ETS venga attuato anche nei settori del trasporto e dell'edilizia, al fine di concedere il tempo sufficiente per adattarsi alle famiglie vulnerabili, alle microimprese, alle piccole imprese e agli utenti della mobilità, specialmente a quelli che versano in condizioni di povertà dei trasporti.

([1]) Nel quadro del sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissioni, le imprese devono ottenere quote di emissioni che coprano le loro emissioni di carbonio. Benché l'assegnazione gratuita di quote sia prevista come soluzione transitoria rispetto al metodo ordinario (che è quello della vendita all'asta), le quote assegnate a titolo gratuito continuano a rappresentare più del 40 % del numero totale di quote disponibili.

([2]) Progetto di parere della commissione per i Bilanci sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima [COM(2021) 568 — C9-0324/2021 — 2021/206 (COD)], 9.2.2022.

Una risorsa propria basata sul «primo pilastro» concordato in sede OCSE/G20

16. accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di creare una nuova risorsa propria basata sul «primo pilastro» dell'accordo fiscale internazionale concluso in sede OCSE/G20; osserva tuttavia che l'istituzione di questa nuova risorsa propria è subordinata alla riuscita conclusione, nell'anno in corso, della convenzione multilaterale negoziata in sede OCSE/G20;

17. esorta la Commissione a prepararsi all'eventualità che alcune importanti giurisdizioni — e in particolare gli Stati Uniti — non sottoscrivano l'accordo; è dell'avviso che, in questa eventualità, l'UE debba proseguire sul cammino intrapreso e introdurre un'imposta sui servizi digitali che funga da soluzione provvisoria fino a quando non sarà raggiunta una soluzione più consensuale sulla tassazione delle grandi multinazionali;

18. ricorda che l'accordo fiscale internazionale del 2021 concluso in sede OCSE/G20 prevedeva che i lavori preparatori sulla convenzione multilaterale fossero terminati all'inizio del 2022; sottolinea che i progressi nell'attuazione segnano una battuta d'arresto dato che l'OCSE non ha ancora messo a punto il testo definitivo di tale convenzione; esprime il timore che un cambiamento politico in seguito alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti possa compromettere la capacità di quel paese di firmare e ratificare la convenzione multilaterale.

Altre possibili risorse proprie

19. mette in evidenza che, nel complesso, le tre nuove risorse proprie proposte genereranno entrate fino a 17 miliardi di EUR l'anno tra il 2026 e il 2030, secondo le stime della Commissione europea; osserva che tale ammontare non sarà sufficiente né a rimborsare il debito contratto con NGUE (15 miliardi di EUR l'anno) né a finanziare il Fondo sociale per il clima (9,7 miliardi di EUR l'anno); sottolinea pertanto che saranno necessarie nuove risorse proprie supplementari; insiste sull'importanza delle valutazioni d'impatto territoriale e invita la Commissione a tenerne conto al momento di presentare nuove risorse proprie;

20. esprime preoccupazione per la proposta della Commissione europea secondo cui gli Stati membri potrebbero trasferire le risorse non spese dei Fondi strutturali e di investimento europei o della PAC al piano REPowerEU, in quanto si corre il rischio di compromettere la coesione nell'UE; ribadisce che le nuove politiche dovrebbero essere finanziate con nuove risorse finanziarie;

21. osserva che la futura riforma del sistema di bilancio dell'Unione richiede risorse proprie dell'UE che favoriscano la transizione giusta verso economie circolari competitive. Chiede alla Commissione europea di prendere in considerazione le proposte formulate dal progetto Ex'Tax per riorientare l'imposizione fiscale dal lavoro verso l'inquinamento e l'uso delle risorse, come proposto nel Green Deal europeo. Tale spostamento del carico fiscale (*tax shift*) si basa sull'applicazione dei principi «chi inquina paga», «rendere il lavoro proficuo» e «non lasciare indietro nessuno». Applicare questi principi allineerebbe le politiche fiscali agli obiettivi fissati, tra l'altro, nel Green Deal europeo e nel piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali;

22. esorta la Commissione a lavorare senza indugio sulle proposte relative a nuove risorse proprie; considera molto promettente l'idea di creare una risorsa propria collegata ai grandi gruppi societari, sulla base di quanto proposto nel quadro di riferimento «*Business in Europe: Framework for Income Taxation*» (Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi, denominato anche BEFIT) previsto per il 2023; osserva che, secondo alcuni studi, l'attuazione dell'accordo raggiunto in sede OCSE/G20 potrebbe far aumentare il gettito dell'imposta sulle società prelevata in Europa di oltre 80 miliardi di EUR l'anno ([3]);

23. fa presente che la Commissione europea intende istituire uno strumento «RebuildUkraine», che dovrebbe fungere da principale strumento giuridico per il sostegno dell'UE alla ricostruzione dell'Ucraina; sottolinea che nuovi compiti richiedono nuove fonti di finanziamento, e accoglie quindi con favore l'annuncio della Commissione secondo cui l'ulteriore fabbisogno finanziario dovuto alla guerra è ben superiore alle risorse disponibili nell'attuale QFP, e si compiace per l'impegno della Commissione a individuare nuove fonti di finanziamento;

([3]) Barake, Mona et al.: *Revenue effects of the global minimum tax — Country-by-country estimates* («Effetti in termini di gettito dell'imposta minima a livello mondiale — Stime per paese»), Osservatorio fiscale dell'UE, 2021.

24. si compiace vivamente del fatto che la Commissione abbia corredato la proposta di un nuovo sistema ETS e il progetto di regolamento che istituisce un CBAM di «griglie di valutazione della sussidiarietà». Le motivazioni addotte in relazione al valore aggiunto europeo delle proposte e il fatto che le misure introdotte si fondino sulle competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici, definite agli articoli da 191 a 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono giudicati soddisfacenti dal CdR ai fini della sua valutazione della piena compatibilità delle proposte con il principio di sussidiarietà.

Bruxelles, 30 novembre 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT